



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 19
Generale

OGGETTO: Circolazione stradale.

Riforma del C.d.S.

Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59⁽¹⁾, Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2⁽²⁾ e Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.01.2013. Testo Unico sulle patenti di guida. Revoca della circolare del Corpo n. 11/13.

Con la circolare del Corpo n. 11/13 sono state divulgate le disposizioni relative all'entrata in vigore del D.L.vo n. 59/11. A seguito della pubblicazione del D.L.vo n. 2/13 recante le disposizioni correttive al D.L.vo n. 59/11, si rende necessario revocare la circolare del Corpo n. 11/13 e riproporne i contenuti aggiornati alla nuova normativa, a partire dalle ore 00,00 del giorno 2 febbraio 2013.

PREMESSA

Com'è noto, la materia relativa alla disciplina dei documenti di guida è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerosi provvedimenti regolamentari tesi ad adeguare la normativa nazionale agli obblighi che derivano dall'appartenenza dello Stato Italiano all'Unione Europea. La Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificata dalla Direttiva 2009/113/CE della Commissione, ha provveduto alla rifusione della materia, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida". Da ultimo, con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 recante "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida", sono state apportate disposizioni correttive ed integrative al D.L.vo n. 59/11 ed è stata recepita la nuova Direttiva 2011/94/CE del 28.11.2011, che ha sostituito l'allegato I della Direttiva 2006/126/CE. Con questi ultimi provvedimenti il legislatore ha profondamente modificato alcune norme del Titolo IV del C.d.S. (art. 115 e ss.) nonché altre disposizioni normative presenti nel Codice della Strada. A tal fine si evidenzia che:

- alcune disposizioni, peraltro di scarso interesse operativo, sono entrate in vigore il **15 maggio 2011** [ossia gli articoli 9, comma 2 (*previsione di profili professionali adeguati degli esaminatori in relazione alle nuove patenti di guida introdotte*); 22, comma 1 (*adozione del modello di patente di guida*) e 23 (*disposizioni in materia di requisiti per l'esame di idoneità alla guida e per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle prove di esame*) del D.L.vo n. 59/11];

(1) G.U. n. 99 del 30.04.2011.

(2) G.U. n. 15 del 18.01.2013.

- altre disposizioni sono entrate in vigore il **19 gennaio 2013** (vds. circolare del Corpo n. 11/13);
- le restanti disposizioni contenute nel D.L.vo n. 2/13, saranno applicabili dal **2 febbraio 2013** ad eccezione delle modifiche apportate all'art. 126, comma 11, C.d.S. che, per espressa previsione normativa, entreranno in vigore il **3 maggio 2013**.

A commento delle modifiche normative intervenute di cui alla presente circolare, il Ministero dell'Interno, in virtù dei poteri di coordinamento di cui all'art. 11, comma 3, C.d.S. ha emanato la circolare di cui all'oggetto recante le indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa.

ANALISI NORMATIVA

Il decreto legislativo n. 59/11 e s.m.i., oltre al recepimento delle disposizioni recate dalle direttive, prevede anche un coordinamento ed aggiornamento del Codice della Strada, operando una riclassificazione delle categorie delle patenti di guida. Nello specifico, il recepimento delle direttive U.E. relative alla patente di guida va ad incidere direttamente sul C.d.S. e modifica, ovvero introduce ex novo, le seguenti disposizioni:

- art. 47: modificato ai fini dell'allineamento tra le nuove categorie di patente di guida e le categorie dei veicoli;
- art. 115: vengono fissati i requisiti in materia di età minima e di età massima in funzione delle nuove categorie di patente di guida;
- art. 116: modificato per l'inserimento della nuova categoria di patente di guida AM (per la guida dei ciclomotori), della categoria A2 e per l'introduzione delle patenti di guida di categoria B1, C1 e D1;
- art. 117: estese le limitazioni di velocità per i neopatentati, già previste per i titolari di patente di guida di categoria B, anche ai titolari di patente di guida di categoria A2, A e B1;
- art. 118: modificato ai fini dell'adeguamento della terminologia riferita all'abilitazione professionale, ora carta di qualificazione del conducente;
- art. 118-*bis*: introduce il concetto di residenza normale, ai fini del rilascio della patente di guida ai cittadini comunitari presenti in Italia;
- art. 121: ridefinisce la normativa relativa all'abilitazione ad effettuare l'attività di esaminatore ai fini del rilascio della patente di guida;
- art. 123: introduce una modifica normativa di scarso interesse operativo;
- art. 124: adegua il testo normativo alle nuove categorie di patente di guida;
- art. 125: definisce le gradualità, ai fini del conseguimento, delle nuove categorie di patente di guida nonché le relative equivalenze;
- art. 126: ridefinisce le disposizioni relative alla durata e alla conferma di validità delle patenti;
- art. 128: introduce una nuova ipotesi di revisione della patente a seguito di accertamenti sanitari;
- artt. 129, 135, 136, 136-*bis* e 136-*ter*: modificati ai fini dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di patenti di guida e abilitazioni professionali rilasciate da uno Stato estero:
 - viene soppressa la previsione della sospensione della patente di guida con provvedimento del Prefetto;
 - è stato coordinato l'articolato;
 - è stata adeguata la disciplina dei provvedimenti inerenti il diritto di guidare, adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione Europea (U.E.) o dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.);
- art. 173, 180, 218-*bis* e 219: modificati ai fini dell'adeguamento normativo alle nuove categorie di patente di guida;
- 219-*bis*: detta nuove disposizioni procedurali, relative ai conducenti minorenni, in merito ai provvedimenti da applicarsi sui documenti di guida.

L'ultima parte del decreto legislativo, infine, detta alcune norme generali di seguito illustrate:

- art. 22 del D.L.vo 59/11 come modificato dal D.L.vo 2/13: definisce il modello di patente di guida U.E con la possibilità di inserire un supporto di memorizzazione - microchip - contenente i dati armonizzati delle stesse;
- art. 23 del D.L.vo n. 59/11: prevede l'emanazione di più decreti per disciplinare i requisiti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM.

Per completezza, si evidenzia che le precedenti direttive comunitarie di settore erano state recepite con regolamenti ministeriali; l'ultimo di essi, il D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, di fatto sostituiva, in virtù della natura di norma di recepimento di diritto comunitario, ampia parte delle disposizioni del titolo IV del Codice della Strada la cui lettura restava inadeguata e poco coordinata con quella del predetto decreto. Il recepimento della direttiva in commento, con lo strumento del decreto legislativo, ha reso possibile l'aggiornamento delle norme contenute nel titolo IV del Codice della Strada. Tuttavia, l'art. 24 del decreto prescrive, come peraltro già l'art. 229 C.d.S., che le direttive che modificano gli allegati sono recepite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

MODELLO U.E. DI PATENTE DI GUIDA

Il nuovo modello di patente di guida è conforme al modello U.E. di cui all'allegato I del D.L.vo n. 59/11 come sostituito dal D.L.vo 2/13. La scheda è fabbricata in policarbonato ed il materiale utilizzato è protetto contro le falsificazioni, secondo le indicazioni tecniche riportate nell'allegato I del decreto. La normativa comunitaria dà facoltà agli stati membri di inserire sulla scheda della patente di guida, previa omologazione CE, un supporto di memorizzazione (microchip) contenente i dati armonizzati. Inoltre, previa adozione di uno specifico decreto ministeriale, le diciture "*patente di guida*" e "*Repubblica Italiana*" potranno essere stampate nelle lingue degli ambiti territoriali ove è riconosciuta autonomia linguistica.

La patente di guida si compone di due facciate:

- la pagina 1 contiene:
 - a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
 - b) la dicitura «Repubblica Italiana» stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
 - c) la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
 - d) le informazioni specifiche relative alla patente di guida rilasciata, numerate come segue:
 - 1) cognome del titolare;
 - 2) nome/i del titolare;
 - 3) data e luogo di nascita del titolare;
 - 4a) data di rilascio della patente;
 - 4b) data di scadenza della patente;
 - 4c) designazione dell'autorità che rilascia la patente;
 - 5) numero della patente;
 - 6) fotografia del titolare;
 - 7) firma del titolare;
 - 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
 - e) la dicitura «modello U.E» in lingua italiana e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente di guida:


Свидетелство за управление на МПС	Permiso de Conducción	Řidičský průkaz
Kørekort	Führerschein	Juhiluba
Άδεια Οδήγησης	Driving Licence	Permise de conduire
Ceadúas Tiomána	Patente di guida	Vadītāja apliecība
Vairuotojo pažymėjimas	Vezetői engedély	Licenzja tas-Sewqan
Rijbewijs	Prawo Jazdy	Carta de Condução
Permis de conduire	Vodičský preukaz	Vozniško dovoljenje
Ajokortti	Körkort	

f) colori di riferimento:

- blu: pantone Reflex Blue,
- giallo: Pantone Yellow

● La pagina 2 contiene:

- 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
- 10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente di guida ad ogni ulteriore sostituzione o cambio; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: (GG.MM.AA);
- 11) la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: (GG.MM.AA);
- 12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.



I codici comunitari sono riportati sul retro della patente e si distinguono in codici unionali armonizzati (da 01 a 99) e codici nazionali (100 e superiori) validi solo nello Stato membro che ha rilasciato la patente di guida. Essi riguardano il conducente (limitazioni nella guida dovute a motivi medici), il veicolo (adattamenti necessari per la guida da parte del titolare della patente) e le questioni amministrative (caratteristiche del documento, abilitazioni possedute dal titolare della patente, ecc.)

I nuovi codici sono stabiliti nel modo seguente:

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01 Occhiali

01.02 Lenti a contatto

01.03 Occhiali protettivi

01.04 Lente opaca

01.05 Occlusore oculare

01.06 Occhiali o lenti a contatto

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01 Apparecchi acustici monoauricolari

02.02 Apparecchi acustici binauricolari

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori

05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

05.02 Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione

05.03 Guida senza passeggeri

05.04 Velocità di guida limitata a ... km/h

05.05 Guida autorizzata solo se accompagnata da titolare di patente

05.06 Guida senza rimorchio

05.07 Guida non autorizzata in autostrada

05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

10.01 Cambio manuale

10.02 Cambio automatico

10.03 Cambio elettronico

10.04 Leva del cambio adattata

10.05 Senza cambio marce secondario

15. Frizione modificata

15.01 Pedale della frizione adattato

15.02 Frizione manuale

15.03 Frizione automatica

15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile

20. Dispositivi di frenatura modificati

20.01 Pedale del freno modificato


20.02 Pedale del freno allargato

20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04 Pedale del freno ad asola

20.05 Pedale del freno basculante

20.06 Freno di servizio manuale (adattato)



- 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
- 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
- 20.09 Freno di stazionamento modificato
- 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
- 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
- 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
- 20.13 Freno a ginocchio
- 20.14 Freno di servizio a comando elettrico
- 25. Dispositivi di accelerazione modificati
- 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
- 25.02 Acceleratore ad asola
- 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
- 25.04 Acceleratore manuale
- 25.05 Acceleratore a ginocchio
- 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
- 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
- 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
- 25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
- 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
- 30.01 Pedali paralleli
- 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
- 30.03 Acceleratore e freno a slitta
- 30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi
- 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
- 30.06 Fondo rialzato
- 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
- 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
- 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
- 30.10 Sostegno per calcagno/gamba
- 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
- 35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
- 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
- 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
- 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
- 40. Sterzo modificato
- 40.01 Servosterzo standard
- 40.02 Servosterzo rinforzato
- 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
- 40.04 Piantone del volante prolungato
- 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
- 40.06 Volante inclinabile
- 40.07 Volante verticale
- 40.08 Volante orizzontale
- 40.09 Sterzo controllato tramite piede
- 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

- 40.11 Volante con impugnatura a manovella
- 40.12 Volante dotato di ortosi della mano
- 40.13 Con ortosi collegata al tendine
- 42. Retrovisore/i modificato/i
 - 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
 - 42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafrangente
 - 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
 - 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
 - 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
 - 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
- 43. Sedile conducente modificato
 - 43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
 - 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
 - 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
 - 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
 - 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
 - 43.06 Cinture di sicurezza modificate
 - 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
- 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
 - 44.01 Impianto frenante su una sola leva
 - 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
 - 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
 - 44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)
 - 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
 - 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
 - 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
 - 44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
- 45. Solo per motocicli con sidecar
- 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
- 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

- 70. Sostituzione della patente n ... rilasciata da ... (sigla U.E./sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicato della patente n ... (sigla U.E./sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
- 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)
- 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
- 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7.500 kg (C1)
- 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)
- 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7.500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12.000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainato (C1E)
- 77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12.000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E).

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE

90.01: a sinistra

90.02: a destra

90.03: sinistra

90.04: destra

90.05: mano

90.06: piede

90.07: utilizzabile.

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a ... (ad esempio: 95.01.01.2012).

96. Conducente che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.

LE PATENTI DI GUIDA

Le patenti di guida rilasciate fino al 18 gennaio 2013 continuano, ovviamente, ad avere piena efficacia e consentono ai loro titolari di guidare tutti i veicoli che abilitavano a condurre al momento del rilascio.

Dal 19 gennaio 2013 le patenti di guida sono classificate in 15 categorie: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 25 del D.L.vo n. 59/11, i diritti acquisiti dai titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o di patenti di guida rilasciate anteriormente al 19 gennaio 2013, secondo la tabella di seguito riportata, tratta dall'allegato VII del decreto.

EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA

<i>prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2011</i>	<i>a far data dal 19.01.2013</i>
--	----------------------------------

Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC)	AM
---	----

A (rilasciata entro il 31.12.1985)	AM
	A1
	A2
	A

A (rilasciata dal 1.1.1986 al 25.4.1988)	AM
	A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
	A2 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
	A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale

EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA

<i>prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2011</i>	<i>a far data dal 19.01.2013</i>
A1 (rilasciata dal 26.4.1988)	AM
	A1
A (rilasciata dal 26.4.1988)	AM
	A1
	A2
	A
B (entro il 31.12.1985)	AM
	A1
	A2
	A
	B1
	B
B (rilasciata dal 1.1.1986 al 25.4.1988)	AM
	B1
	B
	A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
	A2 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale	
B (rilasciata dal 26.4.1988)	AM
	B1
	B
	A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
C	AM
	A1 per la guida di motocicli sul territorio nazionale
	B1
	B
	C1
	C

EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA

<i>prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2011</i>	<i>a far data dal 19.01.2013</i>
D (rilasciata entro il 30.9.2004)	AM
	A1 per la guida di motocicli sul territorio nazionale
	B1
	B
	C1
	C
	D1
	D
D (rilasciata dal 1.10.2004)	AM
	A1 per la guida di motocicli sul territorio nazionale
	B1
	B
	D1
	D
E conseguita da titolare di patente B	BE
E conseguita da titolare di patente C	BE
	C1E
	CE
E conseguita da titolare di patente D (rilasciata entro il 30.9.2003)	BE
	C1E
	CE
	D1E
	DE
E conseguita da titolare di patente D (rilasciata dopo il 30.9.2003)	BE
	D1E
	DE

Al fine di rendere più agevole l'attività di controllo, la circolare ministeriale reca uno specchietto riepilogativo, di seguito riproposto, nel quale, in base alla data di conseguimento della patente, sono individuati i veicoli che possono essere guidati sul territorio nazionale.

PATENTE DI GUIDA CONSEGUITA FINO AL 18 GENNAIO 2013
(Tabella valida per la guida in Italia)

Patente	Data di conseguimento	Abilitazione alla guida di
C.I.G.	fino al 18/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> • ciclomotori a 2, 3, 4 ruote (categoria: LI e, L2e, L6e) <i>fino a 18 anni guida senza passeggero;</i> <i>la guida dei ciclomotori è compresa in ogni altra categoria di patente.</i>
A1	fino al 30/09/1999	<ul style="list-style-type: none"> • motocicli (categoria L3e, L4e) senza limitazioni di cilindrata e potenza; • tricicli (categoria L5e) senza limitazioni di cilindrata e potenza; • quadricicli a motore (categoria L7e); • macchine agricole con limiti di sagoma e peso art. 53, comma 4 C.d.S. e velocità ≤ 40km/h.
A1	dal 01/10/1999 fino al 18/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> • motocicli (categoria L3e, L4e) fino a 125 cc e potenza massima fino a 11 kw; • tricicli (categoria L5e) senza limitazioni di cilindrata e potenza; • quadricicli a motore (categoria L7e); • macchine agricole con limiti di sagoma e peso art. 53, comma 4 C.d.S. e velocità ≤ 40km/h. <i>fino a 18 anni guida senza passeggero.</i>
A	fino al 18/01/2011 e dal 19/01/2011 con accesso diretto	<ul style="list-style-type: none"> • motocicli (categoria L3e, L4e) senza limitazioni; • tricicli (categoria L5e) senza limitazioni anche con conducente di età inferiore a 21 anni; • quadricicli a motore (categoria L7e).
A	dal 19/01/2011 al 18/01/2013 con accesso graduale	<ul style="list-style-type: none"> • tricicli (categoria L5e); • quadricicli a motore (categoria L7e); • motocicli (categoria L3e, L4e) fino a 25 kw, rapporto potenza/peso $\leq 0,1$ kw/kg senza limitazioni dopo 2 anni.
B	fino al 25/04/1988	<ul style="list-style-type: none"> • motocicli (categoria L3e, L4e) senza limitazioni; • tricicli (categoria L5e) senza limitazioni; • quadricicli a motore (categoria L7e); • autoveicoli (categoria MI, N1) con m.m.a. (massa massima autorizzata) $\leq 3,5$ t con 8 posti a sedere (escluso conducente) + rimorchio leggero (fino a 750 kg) oppure rimorchio non leggero (oltre 750 kg) purché il complesso abbia m.m.a. $\leq 3,5$ t; • macchine agricole (anche eccezionali); • macchine operatrici non eccezionali.
B	dal 26/04/1988 al 18/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> • motocicli (categoria L3e, L4e) fino a 125 cc e potenza ≤ 11 kw; • tricicli (categoria L5e) senza limitazioni; • quadricicli a motore (categoria L7e); • autoveicoli (categoria MI, N1) con m.m.a. $\leq 3,5$ t. con 8 posti a sedere (escluso conducente) + rimorchio leggero (fino a 750 kg) oppure rimorchio non leggero (oltre 750 kg) purché il complesso abbia m.m.a. $\leq 3,5$ t.; • macchine agricole (anche eccezionali); • macchine operatrici non eccezionali.

PATENTE DI GUIDA CONSEGUITA FINO AL 18 GENNAIO 2013*(Tabella valida per la guida in Italia)*

Patente	Data di conseguimento	Abilitazione alla guida di
BE	fino al 18/01/2013	<ul style="list-style-type: none">• autoveicoli (categoria M1, N1) con m.m.a. $\leq 3,5$ t. con 8 posti a sedere (escluso conducente) + rimorchio non leggero (oltre 750 kg);• veicoli della categoria B.
C	fino al 18/01/2013	<ul style="list-style-type: none">• autoveicoli (categoria M1, N2, N3) di m.m.a. $> 3,5$ t + rimorchio leggero (fino a 750 kg) (fino a 21 anni solo veicoli con m.m.a. $\leq 7,5$ t; con corso ordinario per C.Q.C. guida senza limitazioni di peso anche < 21 anni);• macchine operatrici eccezionali;• veicoli della categoria B in relazione alla data di conseguimento.
CE	fino al 18/01/2013	<ul style="list-style-type: none">• autoveicoli (categoria M1, N2, N3) di m.m.a. $> 3,5$ t + rimorchio non leggero (oltre 750 kg);• veicoli della categoria C
D	fino al 30/9/2004	<ul style="list-style-type: none">• autoveicoli per trasporto persone (categoria M2, M3 con > 8 posti escluso il conducente) + rimorchio leggero (fino a 750 kg);• veicoli della categoria B in relazione alla data di conseguimento;• veicoli della categoria C.
D	dal 1/10/2004 al 18/01/2013	<ul style="list-style-type: none">• autoveicoli per trasporto persone (categoria M2, M3 con > 8 posti escluso il conducente) + rimorchio leggero (fino a 750 kg) (per la guida di autobus di linea, in servizio di noleggio, scuolabus e mini-scuolabus occorre la C.Q.C.);• veicoli della categoria B.
DE	fino al 18/1/2013	<ul style="list-style-type: none">• veicoli (categoria M2, M3) + rimorchio non leggero (oltre 750 kg);• veicoli della categoria D.

LE NUOVE CATEGORIE PATENTI DI GUIDA**La patente di guida di categoria AM.**

Può essere conseguita a 14 anni e abilita alla guida di:



ciclomotori a due ruote con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici (*categoria L1e*)



veicoli a tre ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici (*categoria L2e*)



quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici (*categoria L6e*)

Per la definizione di ciclomotore occorre riferirsi al D.M. 31.01.2003. Il ciclomotore è un veicolo:

1) a 2 ruote (categoria L1e), che ha:

- velocità massima per costruzione non superiore a 45 Km/h;
- cilindrata inferiore o pari a 50 cc, se a combustione interna;
- potenza nominale continua massima inferiore o pari a 4 KW per i motori elettrici;

2) a 3 ruote (categoria L2e), che ha:

- velocità massima per costruzione non superiore a 45 Km/h;
- cilindrata inferiore o pari a 50 cc, se ad accensione comandata;
- potenza massima netta inferiore o pari a 4 KW per gli altri motori a combustione interna;
- potenza nominale continua massima inferiore o pari a 4 KW per i motori elettrici;

3) a 4 ruote (categoria L6e), che ha:

- velocità massima per costruzione non superiore a 45 Km/h;
- cilindrata inferiore o pari a 50 cc, se ad accensione comandata;
- potenza massima netta inferiore o pari a 4 KW per gli altri motori a combustione interna;
- potenza nominale continua massima inferiore o pari a 4 KW per i motori elettrici;
- massa a vuoto uguale o inferiore a 350 Kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici.

Si evidenzia che la normativa comunitaria prevede, quale requisito di età minima per il conseguimento della patente di guida di categoria AM, il compimento del 16° anno di età, con facoltà per gli Stati membri di abbassare tale limite a 14 anni. Rilevato che lo Stato Italiano si è avvalso di tale facoltà, **la guida dei ciclomotori tra i 14 e i 16 anni è consentita sul solo territorio nazionale.** Al compimento del sedicesimo anno di età il titolare della patente di guida di categoria AM è automaticamente abilitato alla guida dei ciclomotori in tutti gli Stati membri dell'U.E. o dello S.E.E..

E' fatto salvo, nei confronti del conducente di ciclomotore, il divieto di trasportare altre persone fino al compimento della maggiore età.

Il D.L.vo n. 59/11 ha modificato:

- 1) l'art. 180 C.d.S. integrando il comma 1 e abrogando il comma 6: nello specifico è ora previsto, al comma 1, che il conducente di ciclomotore deve avere al seguito il certificato di circolazione del veicolo e la patente di guida che, com'è noto, assolve anche la funzione di documento di identità; mentre il comma 6, che prevedeva l'obbligo per il conducente di ciclomotore di avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida - ove previsto - ed un documento di riconoscimento è stato ora abrogato. Appare evidente, quindi, che il conducente, ancora titolare di C.I.G., che circola in condotta di ciclomotore senza avere con sé un documento di riconoscimento, non è più sanzionabile ai sensi dell'art. 180 C.d.S. residuando, comunque, la possibilità di intimare l'esibizione dello stesso ex art. 180, comma 8, C.d.S.;
- 2) l'art. 219-bis, rubricato ora *Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni*, prevede ora che ... *nell'ipotesi in*

cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenni in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2. Ne consegue che la patente di guida di categoria AM (e anche di categoria A1 e B1) posseduta da un conducente minorenne non può essere ritirata, sospesa o revocata, qualora tali provvedimenti si qualificano come sanzioni accessorie conseguenti a una sanzione principale pecuniaria. In luogo di queste sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui all'art. 128, commi 1-ter e 2. Secondo le indicazioni già fornite dal Ministero dell'Interno (vds. circolare del Corpo n. 108/10), l'organo che ha accertato la violazione commessa dal minore provvede, senza procedere al ritiro immediato del documento di guida, a dare comunicazione della violazione rilevata al D.T.T. affinché provveda all'adozione del provvedimento di revisione della patente di guida. Nei confronti del minorenne titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti sui requisiti fisici e psichici e/o dell'idoneità tecnica disposti dal D.T.T. è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione. Il minorenne che circola durante il periodo di sospensione del documento di guida, conseguente all'inosservanza del decreto di revisione, incorre nelle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 128. La patente di guida di categoria AM è soggetta alle sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e revoca solo nel caso in cui il suo titolare sia maggiorenne, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli 216, 218 e 219;

- 3) inoltre, per effetto della natura di "patente di guida", anche alla categoria AM è attribuito un punteggio di venti punti che subisce le decurtazioni nella misura indicata nella tabella allegata all'art. 126-bis e soggiace agli incrementi secondo quanto previsto dalla stessa norma. Si evidenzia, tuttavia, che, pur se il tenore letterale della norma estende il meccanismo della decurtazione dei punti ai conducenti minorenni titolari di patente di guida di cat. AM, A1 e B1, ovvero di C.I.G. secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2 del decreto n. 59/11, in conformità delle consolidate disposizioni impartite dal Ministero in forza dei poteri di coordinamento di cui all'art. 11 C.d.S., *...data la sua natura sanzionatoria, come è già stato precisato in altre occasioni, ai conducenti minorenni titolari di C.I.G. o di patente AM, A1 o B1, non sarà applicabile il meccanismo decurtazione dei punti... naturalmente, in conformità alle disposizioni generali della L. 689/1981, la decurtazione dei punti e l'applicazione di sanzioni accessorie riferibili alla patente di guida è possibile solo se il conducente è maggiorenne al momento della commissione dell'illecito.*

Il Decreto, all'art. 21, comma 2, ha stabilito che le disposizioni e le procedure sulle sanzioni accessorie per la patente di guida di categoria AM si applicano anche al C.I.G., con le stesse modalità di cui sopra (punto 2), ove il conducente sia minorenne.

All'art. 21, comma 3, invece, il Decreto ha stabilito che le disposizioni e le procedure sulle sanzioni accessorie e sulla decurtazione di punteggio per la patente di guida di categoria AM (vds. punti 2 e 3), ove il conducente sia maggiorenne, si applicano anche al C.I.G., con le modalità già previste dagli artt. 216, 218, 219, 223 e 126-bis.

Infine, si evidenzia che l'art. 25 del decreto ha dettato le modalità per la progressiva sostituzione del C.I.G. con la patente di guida di categoria AM. A decorrere dal 19 gennaio 2013, i titolari di C.I.G. ancora in corso di validità, possono continuare a condurre i ciclomotori fino alla loro scadenza naturale. Solo al momento del rinnovo di validità del C.I.G., lo stesso sarà sostituito dalla patente di guida di categoria AM. Dalla stessa data, nelle ipotesi di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento, non saranno più rilasciati duplicati del C.I.G. ma, in luogo del duplicato, sarà rilasciata una patente di guida di categoria AM recante medesima data di scadenza di validità del C.I.G.

La patente di guida di categoria A1.

Può essere conseguita a 16 anni ed è valida per i veicoli della categoria AM; abilita alla guida di:



motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta, di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg. (*categoria L3e*)



motocicli, ossia veicoli a due ruote, con carrozzetta, di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg. (*categoria L4e*)



tricycli di potenza non superiore a 15 kW (*categoria L5e*)

Per le definizioni di motociclo e triciclo occorre riferirsi al D.M. 31.01.2003.

Il **motociclo** è un veicolo:

- 1) a due ruote senza carrozzetta (*categoria L3e*) che ha motore con cilindrata superiore a 50 cc, se a combustione interna e/o velocità massima per costruzione superiore a 45 Km/h;
- 2) a tre ruote con carrozzetta (*categoria L4e*), detto anche “veicolo a 3 ruote asimmetriche”, che ha motore con cilindrata superiore a 50 cc, se a combustione interna e/o velocità massima per costruzione superiore a 45 Km/h.

Il **triciclo** è un veicolo a tre ruote simmetriche (*categoria L5e*) che ha motore con cilindrata superiore a 50 cc, se a combustione interna e/o velocità massima per costruzione superiore a 45 Km/h.

Si evidenzia l'introduzione di un nuovo limite, prima non esistente, riferito al rapporto potenza/peso per la guida dei motocicli cosiddetti “leggeri” e l'eliminazione della possibilità di guidare i quadricicli della categoria L7e. E' fatto salvo, nei confronti del conducente minorenni, il divieto di trasportare altre persone fino al compimento della maggiore età. Ove il titolare di patente di guida di categoria A1 sia minorenni, si richiama quanto già indicato al punto 2) a pag. 14.

La patente di guida di categoria A2.

Può essere conseguita a 18 anni ed è valida per i veicoli delle categorie AM e A1; abilita alla guida di:



motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta, di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima (*categoria L3e*)



Motocicli, ossia veicoli a due ruote, con carrozzetta, di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima (*categoria L4e*)

La patente di guida di categoria A.

Può essere conseguita a 20 anni, a condizione che il conducente sia già titolare della patente di guida di categoria A2 da almeno due anni, ed è valida per i veicoli delle categorie AM, A1 e A2; abilita alla guida di:



motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. (*categoria L3e*)



motocicli, ossia veicoli a due ruote, con carrozzetta, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. (*categoria L4e*)

Può essere conseguita a 21 anni, a condizione che il conducente sia già titolare della patente di guida di categoria A2 da almeno due anni, ed è valida per i veicoli delle categorie AM, A1 e A2; abilita alla guida di:



motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. (*categoria L3e*)



motocicli, ossia veicoli a due ruote, con carrozzetta, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. (*categoria L4e*)



tricykli di potenza superiore a 15 kW (*categoria L5e*)

Può essere conseguita a 24 anni, con accesso diretto, ed è valida per i veicoli delle categorie AM, A1 e A2; abilita alla guida di:



motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. (*categoria L3e*)



motocicli, ossia veicoli a due ruote, con carrozzetta, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. (*categoria L4e*)



tricicli di potenza superiore a 15 kW (*categoria L5e*)

Dall'entrata in vigore del decreto, il meccanismo preesistente, in virtù del quale la patente di guida di categoria A limitata, dopo due anni dal suo conseguimento, si trasforma automaticamente in una categoria A illimitata, viene sostituito dall'espletamento di una prova pratica il cui superamento consente il passaggio ad una categoria superiore.

La patente di guida di categoria B1.

Può essere conseguita a 16 anni ed è valida per i veicoli della categoria AM; abilita alla guida di:



quadricicli diversi dai quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg. (550 kg. per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. (*categoria L7e*).

Per le definizioni di quadriciclo occorre riferirsi al D.M. 31.01.2003.

Il quadriciclo è un veicolo a quattro ruote (categoria L7e) che ha massa a vuoto inferiore o pari a 400 Kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per veicoli elettrici, e potenza massima netta del motore inferiore o pari a 15 kW.

Ove il titolare di patente di guida di categoria B1 sia minorenni, si richiama quanto già indicato al punto 2) a pag. 14.

La patente di guida di categoria B - BE.

La patente di guida di categoria B può essere conseguita a 18 anni ed è valida anche per le categorie AM, A1 - limitatamente al territorio nazionale - e B1 su tutto il territorio dell'U.E. e dello S.E.E.. nonché, limitatamente al territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni; abilita alla guida di:



autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con l'apposito codice comunitario "96" riportato in corrispondenza della colonna 12 del retro patente di guida, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli (*categorie M1, N1, O1*)

La patente di guida di categoria BE può essere conseguita a 18 anni ed è valida anche per le categorie AM, A1 - limitatamente al territorio nazionale -, B1 e B su tutto il territorio dell'U.E. e dello S.E.E.; abilita alla guida di:



complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg;

Ne consegue che, nel rispetto del limite di massa rimorchiabile dal veicolo trainante indicato dalla carta di circolazione, con la patente di guida di categoria BE si può guidare un complesso veicolare con massa massima pari a 7.000 Kg.

La patente di guida di categoria C1 – C1E.

La patente di guida di categoria C1 può essere conseguita a 18 anni ed è rilasciata unicamente se il conducente è già in possesso della patente di guida di categoria B. È valida per le categorie AM, A1 - limitatamente al territorio nazionale - B1 e B ed abilita alla guida di:



autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

La patente di guida di categoria C1E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di guida di categoria C1. È valida per la categorie AM, A1 - limitatamente al territorio nazionale - B1, B, BE e C1 ed abilita alla guida di:



- complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C1 e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 kg;
- complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria B e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg.

La patente di guida di categoria C – CE.

La patente di guida di categoria C può essere conseguita a 21 anni ed è rilasciata unicamente se il conducente è già in possesso della patente di guida di categoria B. Può essere conseguita a 18 anni a condizione di essere titolari di carta di qualificazione del conducente, conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario e del superamento del relativo esame. È valida per le categorie AM, A1 - limitatamente al territorio nazionale - B1, B e C1 ed abilita alla guida di:



autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.

La patente di guida di categoria CE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di guida di categoria C ed è valida per le categorie AM, A1 - limitatamente al territorio nazionale - B1, B, BE, C1, C1E e C nonché per la categoria DE, a condizione che il titolare sia già in possesso della categoria D. Abilita alla guida di:



complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

La patente di guida di categoria D1 – D1E.

La patente di guida di categoria D1 può essere conseguita a 21 anni e può essere rilasciata unicamente se il conducente è già in possesso della patente di guida di categoria B. È valida per le categorie AM, A1 - limitatamente al territorio nazionale - B1 e B ed abilita alla guida di:



autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

La patente di guida di categoria D1E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di guida di categoria D1 ed è valida per le categorie AM, A1 - limitatamente al territorio nazionale - B1, B, BE e D1. Abilita alla guida di:



complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.

La patente di guida di categoria D – DE.

La patente di guida di categoria D può essere conseguita a 24 anni ed è rilasciata unicamente se il conducente è già in possesso della patente di guida di categoria B. Può essere conseguita:

- a 21 anni, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolari di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato e del superamento del relativo esame;
- a 21 anni a condizione di essere titolari di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario e del superamento del relativo esame;

- a 23 anni a condizione di essere titolari di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato e del superamento del relativo esame.

È valida per le categorie AM, A1 - limitatamente al territorio nazionale - B1, B e D1 ed abilita alla guida di:



autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

La patente di guida di categoria DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di guida di categoria D ed è valida per le categorie AM, A1 - limitatamente al territorio nazionale - B1, B, BE, D1E e D. Abilita alla guida di:



complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

Art. 47

TESTO PREVIGENTE

TESTO IN VIGORE

Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) - categoria **L1e**: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i **45 km/h**;

- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del

- categoria **L2e**: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i **45 km/h**;

- categoria **L3e**: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i **45 km/h**;

- categoria **L4e**: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i **45 km/h** (motocicli con carrozzetta laterale);

- categoria **L5e**: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i **45 km/h**;

- categoria **L6e**: **quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli**

conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Con la modifica operata all'art. 47:

- sono state ricodificate le categorie internazionali dei veicoli;
- sono state inserite due nuove categorie (L6e e L7e);
- è stata adeguata la soglia relativa alla velocità massima per costruzione tra i ciclomotori e i motoveicoli, al fine di riallineare i contenuti dell'art. 47 con quanto disposto dall'art. 52.

Art. 115

TESTO PREVIGENTE

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di

TESTO IN VIGORE

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di

animali

1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare:

1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t);

3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozze ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis,

animali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

c) anni diciotto per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;

f) anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1 è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto

purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il

dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il

conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.

3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 99,00 se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2-bis. **abrogato**

3. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque** guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00. **Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro.**

4. **Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38,00 euro a 155,00 euro.**

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 99,00 se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Con la completa riscrittura del primo comma dell'art. 115 C.d.S., vengono meglio articolati i requisiti di età minima per la guida di veicoli e la conduzione di animali e viene abrogata la necessità per gli ultraottantenni in possesso di CIGC o di patente di guida di confermare la validità della patente di guida esclusivamente presso la commissione medica locale; per essi valgono, perciò, le procedure ordinarie di conferma della validità della patente di guida di cui all'art. 126 C.d.S.. Per quanto riguarda i limiti di età minima per la guida, mentre sono stati elevati i limiti per il conseguimento della patente A, per la patente C e per la patente D si segnala che, come meglio precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, coloro che sono titolari di qualificazione professionale del conducente (CQC), possono conseguire la patente C da 18 anni e la patente D da 21 anni. I nuovi limiti di età minima per la guida, naturalmente, non si applicano per i conducenti già titolari delle predette patenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il **comma 1** prevede i nuovi requisiti di età minima, con le seguenti specificazioni:

- anni 14 per la guida di:
 - veicoli a trazione animale o conduzione di animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali
 - veicoli - limitatamente sul territorio nazionale - cui abilita la patente di guida della categoria AM (vds. pagina 12), purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
- anni 16 per la guida dei veicoli:
 - cui abilita la patente di guida della categoria A1 (vds. pagina 15), purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
 - cui abilita la patente di guida della categoria B1 (vds. pagina 17), purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
- anni 18 per la guida dei veicoli:
 - cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, (vds. pagine 12, 15 e 17) che trasportano altre persone oltre al conducente;
 - cui abilita la patente di guida della categoria A2 (vds. pagina 15);
 - cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE (vds. pagina 17);
 - cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E (vds. pagina 18);
 - cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE, a condizione di essere titolari di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario e del superamento del relativo esame (vds. pagina 18);
- anni venti per la guida dei veicoli:
 - cui abilita la patente di guida della categoria A (vds. pagina 16) a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
- anni ventuno per la guida dei:
 - tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A (vds. pagina 16);
 - veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE (vds. pagina 18);
 - veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E (vds. pagina 19);
 - veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolari di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato e del superamento del relativo esame (vds. pagina 19);
 - veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE a condizione di essere titolari di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario e del superamento del relativo esame (vds. pagina 19);
 - veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;
- anni ventitre per la guida dei veicoli:
 - cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE a condizione di essere titolari di carta di

qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato e del superamento del relativo esame (vds. pagina 19);

➤ anni ventiquattro per la guida dei veicoli:

- cui abilita la patente di guida della categoria A (vds. pagina 16);
- cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE (vds. pagina 19).

E' stato modificato il **comma 1-bis** al fine di consentire la guida accompagnata ai minori titolari di patente di guida di categoria A1 e B1.

È stato abrogato il **comma 2-bis** che prevedeva l'obbligo, per gli ultraottantenni, di conseguire uno specifico attestato di persistenza dei requisiti fisici e psichici, al fine del mantenimento del diritto alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di guida delle categorie A, B, C e E.

È stato modificato il **comma 3** prevedendo, ora, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento da euro 155,00 ad euro 624,00 nei confronti di chi, senza essere in possesso dei requisiti fisici e/o psichici e/o di età, guida veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, veicoli che circolano in servizio di emergenza di cui all'art. 177 ovvero veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente.

Inoltre, in virtù della clausola di salvezza espressa al comma 3, nei confronti di chi:

- avendo superato i sessantacinque anni di età e, munito di patente di guida di categoria C o CE, guida autotreni ed autoarticolati la cui m.c.p.c. è superiore a 20 t. e non ha conseguito lo specifico attestato con validità annuale, rilasciato dalla C.M.L.;
- avendo superato i sessantanni anni di età e, munito di patente di guida di categoria D1 o D ovvero D1E o DE, guida autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone e non ha conseguito lo specifico attestato con validità annuale, rilasciato dalla C.M.L. è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 116, comma 15-bis.

È stato riformulato il **comma 4** al fine di adeguarne i contenuti alle nuove categorie di patente di guida, prevedendo che *il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38,00 euro a 155,00 euro.*

Art. 116

TESTO PREVIGENTE

Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di

TESTO IN VIGORE

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per infrazione di cui all' articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dell'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11 bis.

1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

1-quinques. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all' articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all' articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello U.E., si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una

comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2:

motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi

750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie A, B C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni, in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata da patenti di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto

rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con

di cose di cui all'art. 115, comma 1 lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patenti di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento.

8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell' articolo 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione

autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato ad un esame svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui

di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 585,00 a euro 2.340,00.

14. Abrogato.

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o della carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.

16. Abrogato.

L'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389,00 euro a 1.559,00 euro.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257,00 euro a 9.032,00 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 euro a 1.600,00 euro.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

È stato sostituito integralmente l'art. 116 al fine di adeguarne i contenuti a quanto prescritto dall'U.E. in materia di categoria di patenti di guida. Di interesse per l'attività di polizia stradale sono:

- il **comma 3** che prevede le nuove categorie di patente di guida ed indica le categorie di veicoli per i quali le stesse ne abilitano la guida. A tal fine si rinvia a quanto già indicato da pag. 12 a pag. 20;
- il **comma 4** che disciplina il rilascio della patente di guida ai mutilati e ai minorati fisici. Per effetto dell'introduzione delle nuove categorie, è ora previsto che gli stessi, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente di guida speciale di tutte le categorie (AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D) eccetto quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE. Ai veicoli cui abilita la patente speciale è possibile agganciare un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia pari od inferiore a 750 Kg. Le suddette patenti di guida possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti effettuati dalle Commissioni Medico Locali di cui all'art. 119, comma 4; le limitazioni prescritte sono riportate sulla patente di guida utilizzando i codici comunitari armonizzati (vds. pagina 5 e ss.) Ai titolari di patente di guida speciale è vietata la guida di autoambulanze e dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose per la cui guida è richiesto il Certificato di Formazione Professionale (C.F.P.). Se i mutilati ed i minorati fisici sono in possesso delle patenti di guida speciali corrispondenti, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e di età (21 anni), ai fini dell'esercizio dell'attività di servizio di noleggio con conducente con motocarrozzette ovvero con autovettura e dell'attività di servizio di piazza con autovetture (cfr. comma 10). Possono, inoltre, ove titolari di patente di guida di categoria C1 o C speciale, conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, pur nei limiti imposti dall'art. 329 del Reg. di esecuzione (m.c.p.c. pari o inf. a 11,5 t.). Non è, diversamente, previsto il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto persone e del Certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP) (cfr. c. 11 e 12);
- il **comma 5**, di nuova introduzione, prevede che la patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico, consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio; in tal caso sulla patente di guida rilasciata comparirà il codice comunitario

“78”, che risulta inserito nel paragrafo “QUESTIONI AMMINISTRATIVE”. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione per le categorie A, A2 o A1. Tuttavia, causa un “disallineamento” della normativa in questione, l’inosservanza della disposizione non può essere sanzionata; infatti, il nuovo art. 125, comma 3 punisce chi, *munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a “MODIFICHE DEL VEICOLO”, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici*, ossia uno dei codici compresi tra il “10” e il “51”;

- il **comma 7** stabilisce che nessuno può essere titolare di più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’U.E. o dello S.E.E.. Da tale principio discende la conseguenza che, quando è accertato che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, è necessario, conformemente a quanto indicato dal Ministero dell’Interno ⁽³⁾, procedere al ritiro della patente ottenuta più di recente e trasmetterla, rispettivamente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.T.T.) se è una patente Italiana ovvero all’Autorità consolare o diplomatica del Paese che l’ha rilasciata, se trattasi di altra patente comunitaria;
- per effetto della modifica al **comma 13**, sulla nuova patente di guida è stata eliminata l’indicazione della residenza del titolare; tuttavia, tale dato continuerà a risultare nell’archivio degli abilitati alla guida di cui all’art. 226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza. Analogamente, anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è stata sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento. In conseguenza della mancanza della residenza o del suo aggiornamento sulla patente, se il titolare è sprovvisto di altro documento dal quale risulti tale informazione, è necessario compiere le opportune verifiche nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Infatti, alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova formulazione del comma 13, in ogni caso di dubbio circa la residenza del titolare di patente, ai fini della notificazione del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede la residenza riportata nella citata anagrafe degli abilitati alla guida. Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale;
- il **comma 14** prevede, ora, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389,00 euro a 1.559,00 euro (PMR euro 389,00 entro 60 gg.) nei confronti di chi, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione (KA, KB, CQC o CFP) laddove prescritta. Trova pertanto applicazione in tutte le ipotesi di accertamento di violazione ai commi 15, 15-bis e 16;
- il **comma 15** prevede, ora, la sanzione penale dell’ammenda da 2.257,00 euro a 9.032,00 euro nei confronti di chi conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida ovvero con patente di guida revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici; nell’ipotesi di recidiva nel biennio è prevista la pena dell’arresto fino ad un anno. Si evidenzia che, per effetto della natura di “patente di guida” dell’abilitazione alla conduzione di ciclomotori, è ora applicabile il comma 15 anche nei confronti dei conducenti di quest’ultima categoria di veicoli (cfr. art. 25, comma 3, del decreto). Inoltre, per effetto dell’introduzione della locuzione “*corrispondente*” è punito con la sanzione penale anche chi, munito di patente di guida, conduce un veicolo di categoria diversa; infatti, la nuova formulazione dell’art. 125 ha eliminato la precedente previsione sanzionatoria del comma 3, che contemplava una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque fosse stato trovato alla guida di un veicolo per il quale era richiesta una patente di guida diversa da quella posseduta. Ne consegue che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15-bis, in applicazione del principio di specialità, qualunque ipotesi di guida di veicolo che prevede una patente di guida diversa da quella posseduta si configura, oggi, come illecito penale;
- il **comma 15-bis** prevede, in applicazione del principio di specialità, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00 (P.M.R.

(3) Circolare prot. n. 300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20 agosto 2009, ribadita con la circolare ministeriale di cui all’oggetto.

euro 1000,00) e la sospensione della patente di guida da quattro a otto mesi, nei confronti del:

- conducente titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria A2 o A;
- conducente titolare di patente di guida di categoria A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria A;
- conducente titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di guida di categoria B, C o D.

Pur in assenza di una specifica previsione normativa, come affermato dal Ministero con la circolare di cui all'oggetto, ... *la stessa sanzione amministrativa trova applicazione anche nel caso i cui un titolare di patente delle categorie B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, DE, guida un motoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A2 o A. Infatti, secondo le disposizioni dell'art. 125, chi è titolare delle predette patenti, nel territorio italiano, possiede anche l'abilitazione per condurre i veicoli della categoria A1. Ricorre, invece, l'illecito penale di cui all'art. 116, comma 15, in tutti gli altri casi di guida di un veicolo diverso da quello che abilita a condurre la patente posseduta.*

- il **comma 16**, prevede, ora, quanto già previsto dal previgente comma 15 ossia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 euro a 1.600,00 euro (PMR euro 400,00 entro 60 gg.) nei confronti di chi guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione quando prescritta (KA, KB, CQC, CFP);
- il **comma 17**, prevede, ora, quanto già previsto dal previgente comma 18 ossia l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, ove accertata la violazione di cui al comma 15, del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo; laddove non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi;
- il **comma 18**, prevede, ora, quanto già previsto dal previgente comma 17 ossia l'applicazione, ove accertata la violazione di cui al comma 16, della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta.

Art. 117

TESTO PREVIGENTE

TESTO IN VIGORE

Limitazioni nella guida

1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all' articolo 121.

5. Il titolare di patente italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160,00 a euro 641,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Limitazioni nella guida

1. **Abrogato**

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente **di categoria A2, A, B1 e B** non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti **di cui ai commi 2 e 2-bis**. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che, **viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160,00 a euro 641,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Le modifiche intervenute riguardano:

- per effetto dell'introduzione della patente di categoria A2 è stato abrogato il **comma 1**, con la conseguenza che sono venuti meno i limiti biennali di potenza/tara ivi previsti, per i conducenti di motocicli titolari di patente A conseguita con accesso graduale, cioè ottenuta prima del compimento di 21 anni o con esame sostenuto con veicoli di ridotte prestazioni. Ne consegue che, come anche precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, la guida di motocicli con potenza superiore a 25 Kw e/o 0,16 Kw/kg, da parte di titolare di patente di categoria A con limitazioni (ottenuta con accesso graduale entro il 18 gennaio 2013), pur costituendo un comportamento illecito, per effetto della riforma, non trova più specifica sanzione;

- il **comma 2**, che prevede, ora, il divieto di superare i 100 Km/h in autostrada e i 90 Km/h sulle strade extraurbane principali, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, oltre che ai titolari di patente di guida di categoria B, anche ai titolari di patente di guida di categoria A2, A e B1. Come affermato dal Ministero, *...la nuova disposizione, che estende le limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19.1.2013; tale limitazione velocitaria vale per i primi 3 anni dal conseguimento della prima patente fra quelle di categoria A2, A, B1 o B (es. patente B1 conseguita il 20.1.2013: limitazioni attive fino al 19.1.2016; il limite temporale rimane il medesimo, anche se in data successiva alla prima patente, il cittadino abbia conseguito la patente A2 in data 20.1.2015 e la patente B il 30.4.2015; pertanto, dal 20.1.2016, nell'esempio, il cittadino, titolare delle patenti B1, A2 e B, non ha alcuna limitazione velocitaria).*
- il **comma 5** che è stato modificato al fine di “riallineare” la previsione sanzionatoria ai precetti dell’art. 117.

Art. 118

TESTO PREVIGENTE	TESTO IN VIGORE
<p><i>Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata. 2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviarri devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli. 3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus. 4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità. 5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni. 6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda. 	<p><i>Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata. 2. La categoria della patente di guida e la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviarri devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli. 3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus. 4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità. 5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni. 6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.

7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.

8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.

12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00.

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.

8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, **della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone**, o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.

12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e **della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00..

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00.

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

È stato adeguato il testo della norma, eliminando i riferimenti al certificato di abilitazione professionale e sostituendoli con la carta di qualificazione del conducente.

Art. 118-bis

NORMA DI NUOVA INTRODUZIONE

TESTO IN VIGORE

Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali

- 1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza, oltre quella di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.**
- 2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.**
- 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.**

Al fine di consentire il rilascio della patente di guida ai cittadini comunitari presenti sul territorio nazionale, privi di residenza anagrafica, è stato introdotto il concetto di “residenza normale”. Con il termine di residenza normale si intende *“il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. ... è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.”*

La residenza normale assume rilevanza per diverse finalità:

- per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 126 e dei relativi termini di scadenza di validità ivi previsti per ciascuna categoria di patente, che sono applicabili ai residenti titolari di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione dal momento dell'acquisizione della residenza stessa;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136-bis, commi 2 e 3, secondo i quali il titolare di patente UE rilasciata da altro Stato membro, se residente in Italia, può chiedere il riconoscimento o la conversione della propria patente di guida;
- per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 136-bis, comma 4 che impongono la revisione della patente di guida;
- per le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, nei confronti del conducente titolare di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione, priva di scadenza di validità, che risiede in Italia da oltre 2 anni.

Art. 120

TESTO PREVIGENTE

TESTO IN VIGORE

Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116.

1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire

Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116.

1. Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad

la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.054,00 a euro 3.162,00.

impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.054,00 a euro 3.162,00.

È stato adeguato il testo della norma, eliminando i riferimenti al certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Art. 121

TESTO PREVIGENTE

Esame di idoneità

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.

TESTO IN VIGORE

Esame di idoneità.

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, **per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.**
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del **Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici** che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione **dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.**

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, idoneo allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.
9. A partire dal 1° gennaio 1995 la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente della categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.
9. **La** prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di **patente di categoria AM, A1, A2 ed A**, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.

La norma modificata prevede:

- che la funzione di esaminatore è attribuita al personale D.T.T. che abbia effettuato i corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e gli esami per l'abilitazione;
- che la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di guida di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

TESTO PREVIGENTE

Autoscuole

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazione di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.
5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

TESTO IN VIGORE

Autoscuole

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazione di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.
5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 .

7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province

7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento **di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale.** In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province

autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.793,00 a euro 16.189,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.793,00 a euro 16.189,00. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle

autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.793,00 a euro 16.189,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.793,00 a euro 16.189,00. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui

lettere a) e b).

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.

alle lettere a) e b).

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.

E' stato modificato il comma 7 prevedendo che le autoscuole possono istituire consorzi; ove le autoscuole si avvalgano di tale previsione, possono demandare l'attività di formazione per il rilascio di tutte le patenti di guida al consorzio istituito, con l'esclusione della patente di guida di categoria B.

Art. 124

TESTO PREVIGENTE

Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116 comma 3, e precisamente:

- a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
- b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonché delle macchine operatrici;
- c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'articolo 116, comma 5.

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che

TESTO IN VIGORE

Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:

- a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;**
- b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;**
- c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.**

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b), che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2

possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.650,00 a euro 10.604,00. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12 .

4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'art. 116, comma 14.

Con le modifiche introdotte, è stata:

- coordinata la norma relativa alla categoria della patente di guida necessaria per guidare le macchine agricole “leggere” con l'art. 115, comma 1, lett. c), che prevede un'età minima di anni 16; ne consegue che per la guida delle predette macchine agricole è sufficiente la patente di guida di categoria A1;
- prevista la titolarità della patente di guida di categoria C1 per la guida delle macchine operatrici eccezionali;
- introdotta la sanzione penale per chi guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente di guida.

Viene quindi stabilito che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di guida di cui all'art. 116, comma 3:

- la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h, richiede una patente di guida della categoria A1 ovvero ogni altra patente di guida che la comprenda;
- per la guida delle altre macchine agricole, diverse da quelle sopradescritte, nonché delle macchine operatrici, eccetto quelle di dimensioni eccezionali, è invece richiesto il possesso della patente di guida di categoria B;
- solo per le macchine operatrici di dimensioni eccezionali è richiesto il possesso della categoria C1 o di altra patente di guida che la comprenda (quale quella di categoria C o CE, ovvero D o DE, rilasciata prima dell'1.10.2004).

La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall'art. 116, comma 15 e con la conseguente sanzione accessoria di cui al comma 17 dell'art. 116. Per l'incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 14.

TESTO PREVIGENTE*Validità della patente di guida.*

1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.

1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116.

2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.

3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.

TESTO IN VIGORE*Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida.*

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;

c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;

d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;

e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;

f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;

g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;

h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un

4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 173, comma 3.

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78,00 euro a 311,00 euro.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La norma è stata interamente riformulata al fine di adeguarne i contenuti alle nuove categorie di patente di guida. Sono, inoltre, stabilite le validità di determinate categorie di patente di guida per guidare veicoli per cui è richiesta un'altra categoria.

Come già indicato a pag. 31 (art. 116) il previgente comma 3 dell'art. 125 sanzionava la guida con patente di guida diversa; nell'attuale formulazione, invece, la norma sanziona:

- al comma 3 chi guida in condizioni diverse da quelle prescritte dal codice unionale o nazionale relativo alle modifiche del veicolo (codici da 10 a 51 riportati a pagina 5) riportato sulla patente di guida;
- al comma 3-bis, con rinvio alla sanzione di cui all'art. 173, comma 3, chi guida in condizioni diverse da quelle prescritte dal codice unionale o nazionale relativo al conducente (codici da 01 a 05.08 riportati a pagina 5) riportato sulla patente di guida;
- al comma 4 il titolare di patente di guida speciale che guida un veicolo diverso da quello indicato e adattato in relazione alla minorazione ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente di guida.

Si noti, come già indicato a pagina 35, che per un difetto di coordinamento tra il comma 3 e la tabella dei codici comunitari, non risulta sanzionabile chi, munito di patente di guida recante il codice "78" (patente limitata a veicoli con cambio automatico) guida un veicolo munito di cambio manuale.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 12, comma 2, del decreto prevede la possibilità di accordare, con decreto ministeriale, la guida:

- a) di autoveicoli della categoria D1, aventi una massa massima autorizzata di 3500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di età non inferiore a 21 anni ed in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;*
- b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg da parte di persone di età non inferiore a ventuno anni ed in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreché tali veicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.*

Nell'ipotesi di violazione alle disposizioni del D.M., il comma 3 del Decreto Legislativo dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.

TESTO PREVIGENTE*Durata e conferma della validità della patente di guida*

1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

2. La patente speciali di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni, e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.

4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.

4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità.

5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di

TESTO IN VIGORE*Durata e conferma della validità della patente di guida*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b) al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.

6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente

procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.

10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'art. 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime

sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

L'art. 126 è stato integralmente riformulato al fine di recepire l'introduzione delle nuove categorie di patente di guida e stabilirne la relativa durata di validità.

Le patenti di guida di categoria **AM, A1, A2, A, B1, B e BE** sono valide per:

- dieci anni fino al cinquantesimo anno di età;
- cinque anni dal cinquantunesimo al settantesimo anno di età;
- tre anni dal settantunesimo all'ottantesimo anno di età;
- due anni oltre l'ottantesimo anno di età.

Le patenti di guida **speciali** di categoria **AM, A1, A2, A, B1 e B** sono valide per:

- cinque anni fino al settantesimo anno di età;
- tre anni dal settantunesimo all'ottantesimo anno di età;
- due anni oltre l'ottantesimo anno di età.

Le patenti di guida di categoria **C1, C1E, C e CE** sono valide per:

- cinque anni fino al sessantacinquesimo anno di età;
- due anni oltre il sessantacinquesimo anno di età;

Le patenti di guida **speciali** di categoria **C1 e C** sono valide per:

- cinque anni fino al sessantacinquesimo anno di età;
- due anni oltre il sessantacinquesimo anno di età;

Le patenti di guida di categoria **D1, D1E, D e DE** sono valide per:

- cinque anni fino al settantesimo anno di età;
- tre anni dal settantunesimo all'ottantesimo anno di età;
- due anni oltre l'ottantesimo anno di età.

Le patenti di guida **speciali** di categoria **D1 e D** sono valide per:

- cinque anni fino al settantesimo anno di età;
- tre anni dal settantunesimo all'ottantesimo anno di età;
- due anni oltre l'ottantesimo anno di età.

Tuttavia:

- le patenti di guida C e CE, dopo il sessantacinquesimo anno di età non possono abilitare la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t., fatta salva la possibilità di elevare, anno per anno, il limite di età fino a sessantotto anni [cfr. art. 115 comma 2, lett. a)];
- le patenti di guida D1, D1E, D e DE, ovvero D1 speciale e D speciale, dopo il sessantesimo anno di età non possono abilitare la guida di veicoli, diversi dalle autovetture, adibiti al trasporto di persone, fatta salva la possibilità di elevare, anno per anno, il limite di età fino a sessantotto anni [cfr. art. 115 comma 2, lett. b)]; al compimento del sessantesimo anno di età (ovvero del sessantottesimo ove consentito) esse abilitano unicamente alla guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria B o BE ovvero B speciale.

In caso di violazione ai requisiti di età massima si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 116, comma 15-*bis*.

Resta ferma la validità di cinque anni dei certificati di abilitazione di tipo KA e KB.

Le sanzioni sono ora contenute nei commi 11 e 12. A tal fine occorre precisare che per effetto delle modifiche apportate dal D.L.vo n. 2/13:

1) dal 19 gennaio 2013 fino al 2 maggio 2013 la disciplina sanzionatoria sarà la seguente:

- **comma 11**: nei confronti di chi guida con la patente di guida ovvero del certificato di abilitazione, della carta di qualificazione o del certificato di formazione professionale laddove richiesto, scaduti

di validità - sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 155,00 ad euro 624,00 (PMR euro 155,00) e sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, ovvero del CAP o della CQC scaduti di validità; si noti che non è previsto il ritiro del CFP scaduto di validità;

- **comma 12:** nei confronti del conducente ultrasessantacinquenne, titolare della patente di guida di categoria C o CE, che guida veicoli di m.c.p.c. superiore a 20 t. ovvero ultrasessantenne, titolare di patente di guida di categoria D1, D, D1E o DE, ovvero D speciale, che guida veicoli, diversi dalle autovetture, adibiti al trasporto di persone e fatto salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 2, lett. a) e b) - sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00 (PMR euro 1.000,00) e sanzione accessoria sospensione patente da 4 a 8 mesi.

2) dal 3 maggio 2013 la disciplina sanzionatoria sarà la seguente:

- **comma 11:**

* nei confronti di chi guida con la patente di guida ovvero del certificato di abilitazione, del certificato di formazione professionale laddove richiesto o della **carta di qualificazione del conducente** rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida rilasciata da altro Stato, scaduti di validità - sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 155,00 ad euro 624,00 (PMR euro 155,00) e sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, ovvero del CAP o della CQC scaduti di validità; si noti che non è previsto il ritiro del CFP scaduto di validità;

* nei confronti di chi guida con la **carta di qualificazione del conducente** rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto, guida con tale abilitazione scaduta di validità - sanzioni di cui all'art. 216, comma 6 [sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.988,00 ad euro 7.953,00 (PMR non ammesso) e sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi];

- **comma 12:** nei confronti del conducente ultrasessantacinquenne, titolare della patente di guida di categoria C o CE, che guida veicoli di m.c.p.c. superiore a 20 t. ovvero ultrasessantenne, titolare di patente di guida di categoria D1, D, D1E o DE, ovvero D speciale, che guida veicoli, diversi dalle autovetture, adibiti al trasporto di persone e fatto salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 2, lett. a) e b), sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00 (PMR euro 1.000,00) e sanzione accessoria sospensione patente posseduta da 4 a 8 mesi.

Si richiama, per mera conoscenza, quanto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 23907 del 07.09.2012, in merito all'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 7, D.L. n. 5/12 ... *in occasione solo del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE che hanno "scadenza ordinaria", la scadenza di validità della stessa è prorogata sino alla data del compleanno del titolare, giusta il disposto dell'articolo 7, commi 1 e 2, del DL 5/2012. Restano invece escluse dall'ambito di applicazione della citata norma le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, CdS....*

Art. 128

TESTO PREVIGENTE

Revisione della patente di guida.

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano

TESTO IN VIGORE

Revisione della patente di guida.

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano

sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all' art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad

sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all' art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con provvedimento di cui all'art. 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad

accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 658,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 658,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

Sono introdotti:

- il comma 1-*quinquies* con il quale è previsto l'obbligo, a carico dei medici di cui all'art. 119, comma 2, di comunicare agli uffici provinciali del D.T.T. l'accertamento, nei confronti di soggetti titolari di patente di guida di patologie incompatibili con l'idoneità della guida;
- il comma 1-*sexies* con il quale è prevista la facoltà per il Prefetto di disporre la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 309/90.

Art. 129

TESTO PREVIGENTE

Sospensione della patente di guida

1. La patente di guida è sospesa per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota ove

TESTO IN VIGORE

Sospensione della patente di guida.

1. La patente di guida è sospesa per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti

possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

Viene eliminata la competenza del Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione, nell'ipotesi di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, a seguito di violazioni di cui al titolo V ovvero nei casi previsti dagli artt. 222 e ss., nei confronti di titolari di patenti di guida estere. La competenza a decidere è, ora, disciplinata dall'art. 135 per le patenti di guida extra U.E. o extra S.E.E. e dall'art. 136-*bis* per le patenti di guida U.E. o S.E.E.

LE PATENTI DI GUIDA STRANIERE

Con il recepimento della normativa comunitaria è stato profondamente modificata la normativa nazionale in materia di circolazione con patenti di guida rilasciate all'estero. Le regole che trovano applicazione sono diverse a seconda dello Stato che ha rilasciato la patente di guida; occorre, a tal fine, effettuare la seguente classificazione:

- patenti di guida rilasciate da paesi non appartenenti all'U.E. o allo S.E.E., di seguito definite patenti estere (art. 135 C.d.S.);
- patenti di guida rilasciate da paesi dell'U.E. o dello S.E.E., di seguito definite patenti comunitarie (art. 136-*bis*).

Art. 135

TESTO PREVIGENTE

Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri

1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.

2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un

TESTO IN VIGORE

Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.

2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.

documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00

5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.

6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato, estero sono

3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiara di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'art. 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.

6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata

tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.

7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.

8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400,00 euro a 1.600,00 euro.

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78,00 euro a 311,00 euro.

10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 euro a 1.600,00 euro.

11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17.

12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18.

13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo

Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.

14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.

L'ambito applicativo della norma di cui all'art. 135 è circoscritto alle patenti di guida rilasciate da stati non appartenenti all'U.E. o allo S.E.E..

La norma esordisce con una clausola di salvezza che occorre, preliminarmente, commentare.

In virtù della convenzione di Vienna, ratificata con legge 5 luglio 1995 n. 308, per la guida di veicoli sul territorio nazionale da parte dei cittadini dei Paesi che hanno ratificato la convenzione, non è necessaria la titolarità di permesso internazionale di guida o della traduzione ufficiale della patente, laddove la patente esibita sia conforme al modello stabilito dalla convenzione stessa.

A tal fine occorre evidenziare quanto segue:

- **Paesi contraenti la Convenzione di Vienna del 1968.** Austria, Bahamas, Bahrein, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cile, Corea, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Cuba, Danimarca, Ecuador, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Gran Bretagna, Grecia, Guyana, Kazakistan, Kuwait, Indonesia, Iran, Israele, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Moldova, Mongolia, Niger, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Santa Sede, Senegal, Seicelles, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Taiwan,

Thailandia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zaire.

Caratteristiche del modello di patente nazionale stabilito dalla Convenzione di Vienna.

Colore: preferibilmente rosa;

materiale: plastica o carta;














formato del modello plastificato: di preferenza 54 x 86 mm.;

lingua: tutte le indicazioni devono essere in carattere latino, sul fronte deve essere presente il titolo "Patente di guida" nella lingua del paese che ha emesso il documento nonché il nome e/o il segno distintivo del paese;

le **informazioni** devono obbligatoriamente figurare con i numeri seguenti:

1. Cognome;
2. Nome;
3. data e luogo di nascita;
- 4a). data di rilascio;
- 4b). data di scadenza;
- 4c). nome o timbro dell' autorità che ha rilasciato la patente;
5. numero della patente;
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
9. categorie valide;
12. informazioni aggiuntive o limitazioni per ogni categoria.

Categorie:

Codice categoria / Pittogramma	Codice sottocategoria / Pittogramma
A 	A1 
B 	B1 
C 	C1 
D 	D1 
BE 	
CE 	C1E 
DE 	D1E 

I titolari di patente di guida estera possono condurre in Italia veicoli per la cui conduzione essi sono abilitati, alle seguenti condizioni:

- che non siano residenti nel territorio nazionale da oltre un anno;
- che la patente di guida posseduta sia accompagnata o da un permesso internazionale di guida o da una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente di guida (come già indicato quest'ultima prescrizione non è applicabile nei confronti dei conducenti titolari del modello di patente sopra indicato, conforme alla Convenzione di Vienna del 1968 e s.m.i.).

La patente di guida e il permesso internazionale devono essere in corso di validità ed il permesso internazionale deve essere emesso dall' autorità che ha rilasciato la patente di guida ed essere conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l' Italia abbia aderito. Si tratta della Convenzione di Ginevra del 1949 (validità di un anno) e della Convenzione di Vienna del 1968 (validità di tre anni).

Convenzione di Ginevra:

<p style="text-align: right;">Mod. 26 CTD</p> <p style="text-align: center;">ITALIA</p> <p style="text-align: center;">CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI AUTOVEICOLI</p> <p style="text-align: center;">PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA</p> <p style="text-align: center;">Convenzione Internazionale sulla Circolazione Stradale firmata a Ginevra il 19 settembre 1949</p> <p>Rilasciato a _____</p> <p>Il _____</p> <p style="text-align: center;">(1)</p> <p>(1) Firma dell'Autorità oppure dell'Associazione abilitata dall'Autorità e vidimazione di quest'ultima</p>	<p style="text-align: right;">Nom 1 Prénoms 2 Lieu de naissance 3 Date de naissance 4 Domicile 5</p> <p>Indications relatives au conducteur:</p> <p>Nom 1 _____ Prénoms 2 _____ Lieu de naissance 3 _____ Date de naissance 4 _____ Domicile 5 _____</p> <p>Catégories de véhicules pour lesquelles le permis est valable:</p> <table border="1"> <tr> <td>Automobiles dont le poids maximum autorisé n'excède pas 1300 Kg.</td> <td>A</td> <td>spc.</td> </tr> <tr> <td>Automobiles, sauf les motocycles: Automobiles dont le poids maximum autorisé n'excède pas 3,5 tonnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Aux automobiles de cette catégorie peut être attaché une remorque légère dont le poids n'excède pas le poids à vide de l'automobile et comportant un poids maximum total pour le train qui n'excède pas 3,5 tonnes.</td> <td>B</td> <td>spc.</td> </tr> <tr> <td>Automobiles dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes, aux quelles peut être attaché une remorque légère, sauf les automobiles pour lesquelles est prévu le permis de la catégorie D.</td> <td>C</td> <td>spc.</td> </tr> <tr> <td>Autobus et autres automobiles affectées au transport des personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Aux automobiles de cette catégorie peut être attaché une remorque légère.</td> <td>D</td> <td>spc.</td> </tr> <tr> <td>Automobiles des catégories B, C et D, pour lesquelles le conducteur est habilité, avec remorques autres que celles indiquées dans les catégories précédentes; automobiles amovibles affectées au transport des personnes et camion-cisternes, quand le conducteur est habilité pour la catégorie E; autres automobiles articulées, quand le conducteur est habilité pour la catégorie C.</td> <td>E</td> <td>spc.</td> </tr> </table> <p>Le terme "poids maximum autorisé" d'un véhicule désigne le poids du véhicule en ordre de marche et de la charge maximum. Le terme "charge maximum" désigne le poids du chargement autorisé admissible par l'autorité compétente du pays d'im-</p> <p>matriculation du véhicule. Les remorques légères sont celles dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg (1.650 livres).</p> <p>EXCLUSION Le titulaire est déchu du droit de conduire sur le territoire de (pays) _____</p> <p>en raison de _____</p> <p>Signature: _____</p> <p>Inscrire l'exclusion dans tout autre espace prévu à cet effet, si l'espace réservé ci-dessus est déjà utilisé.</p>	Automobiles dont le poids maximum autorisé n'excède pas 1300 Kg.	A	spc.	Automobiles, sauf les motocycles: Automobiles dont le poids maximum autorisé n'excède pas 3,5 tonnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Aux automobiles de cette catégorie peut être attaché une remorque légère dont le poids n'excède pas le poids à vide de l'automobile et comportant un poids maximum total pour le train qui n'excède pas 3,5 tonnes.	B	spc.	Automobiles dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes, aux quelles peut être attaché une remorque légère, sauf les automobiles pour lesquelles est prévu le permis de la catégorie D.	C	spc.	Autobus et autres automobiles affectées au transport des personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Aux automobiles de cette catégorie peut être attaché une remorque légère.	D	spc.	Automobiles des catégories B, C et D, pour lesquelles le conducteur est habilité, avec remorques autres que celles indiquées dans les catégories précédentes; automobiles amovibles affectées au transport des personnes et camion-cisternes, quand le conducteur est habilité pour la catégorie E; autres automobiles articulées, quand le conducteur est habilité pour la catégorie C.	E	spc.	<p>1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____</p> <p>A (1) _____ B (1) _____ C (1) _____ D (1) _____ E (1) _____</p> <p style="text-align: center;">Photographie</p> <p style="text-align: center;">Signature du titulaire</p> <p>EXCLUSIONS (pays)</p> <p>I. _____ VI. _____ II. _____ VII. _____ III. _____ VIII. _____ IV. _____ VIII. _____</p>
	Automobiles dont le poids maximum autorisé n'excède pas 1300 Kg.	A	spc.														
Automobiles, sauf les motocycles: Automobiles dont le poids maximum autorisé n'excède pas 3,5 tonnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Aux automobiles de cette catégorie peut être attaché une remorque légère dont le poids n'excède pas le poids à vide de l'automobile et comportant un poids maximum total pour le train qui n'excède pas 3,5 tonnes.	B	spc.															
Automobiles dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes, aux quelles peut être attaché une remorque légère, sauf les automobiles pour lesquelles est prévu le permis de la catégorie D.	C	spc.															
Autobus et autres automobiles affectées au transport des personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Aux automobiles de cette catégorie peut être attaché une remorque légère.	D	spc.															
Automobiles des catégories B, C et D, pour lesquelles le conducteur est habilité, avec remorques autres que celles indiquées dans les catégories précédentes; automobiles amovibles affectées au transport des personnes et camion-cisternes, quand le conducteur est habilité pour la catégorie E; autres automobiles articulées, quand le conducteur est habilité pour la catégorie C.	E	spc.															

Convenzione di Vienna:

<p style="text-align: right;">Mod. TT 26</p> <p style="text-align: center;">ITALIA (1)</p> <p style="text-align: center;">CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICA INTERNAZIONALE</p> <p style="text-align: center;">PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA</p> <p style="text-align: center;">N. _____</p> <p style="text-align: center;">Convenzione sulla Circolazione Stradale dell'8 novembre 1968</p> <p>Valida fino al _____ (1)</p> <p>Rilasciata da _____ (2) a _____ il _____</p> <p>Numero della patente nazionale di guida _____ (2)</p> <p style="text-align: center;">(3)</p> <p>(1) Tre mesi dopo la data di rilascio o alla data di scadenza di validità della patente nazionale di guida, o quella delle due date che precede l'altra. (2) Firma dell'autorità che rilascia la patente. (3) Stipetto o timbro dell'autorità che rilascia la patente.</p>	<p style="text-align: right;">Nom 1 Prénoms 2 Lieu de naissance 3 Date de naissance 4 Domicile 5</p> <p>Indications relatives au conducteur:</p> <p>Nom 1 _____ Prénoms 2 _____ Lieu de naissance 3 _____ Date de naissance 4 _____ Domicile 5 _____</p> <p>Catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire est valable:</p> <table border="1"> <tr> <td>Motorcycles</td> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Véhicules automobiles qui ne rentrent pas dans la catégorie A, dont le poids maximum ne dépasse 3.500 Kilos (7.700 livres) et ayant huit sièges au maximum en plus du siège réservé au conducteur.</td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Véhicules automobiles destinés au transport de marchandises dont le poids maximum autorisé dépasse 3.500 kilos (7.700 livres)</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Véhicules automobiles destinés au transport de personnes ayant plus de huit sièges, en plus du siège réservé au conducteur.</td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tout véhicule dont le tracteur rentre dans une seule ou dans chacune des catégories B, C et D pour lesquelles le conducteur est autorisé, mais qui ne rentre lui-même dans les catégories dont on a parlé ci-dessus.</td> <td>E</td> <td></td> </tr> </table> <p>Conditions restrictives d'utilisation</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	Motorcycles	A		Véhicules automobiles qui ne rentrent pas dans la catégorie A, dont le poids maximum ne dépasse 3.500 Kilos (7.700 livres) et ayant huit sièges au maximum en plus du siège réservé au conducteur.	B		Véhicules automobiles destinés au transport de marchandises dont le poids maximum autorisé dépasse 3.500 kilos (7.700 livres)	C		Véhicules automobiles destinés au transport de personnes ayant plus de huit sièges, en plus du siège réservé au conducteur.	D		Tout véhicule dont le tracteur rentre dans une seule ou dans chacune des catégories B, C et D pour lesquelles le conducteur est autorisé, mais qui ne rentre lui-même dans les catégories dont on a parlé ci-dessus.	E		<p>1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____</p> <p>A (1) _____ B (1) _____ C (1) _____ D (1) _____ E (1) _____</p> <p style="text-align: center;">Photographie</p> <p style="text-align: center;">Signature du titulaire</p> <p>EXCLUSIONS: Le titulaire est déchu du droit de conduire sur le territoire de _____ (2) jusqu'au _____ (3) le _____ (3)</p> <p>Le titulaire est déchu du droit de conduire sur le territoire de _____ (2) jusqu'au _____ (3) le _____ (3)</p> <p>(1) Secau ou cachet de l'autorité qui délivre le permis. Ce secas ou cachet ne sera apposé en face des catégories A, B, C, D et E que si le titulaire est habilité à conduire les véhicules de la catégorie en cause. (2) Nom de l'Etat. (3) Signature et secas ou cachet de l'autorité qui a annulé la validité du permis sur son territoire. Au cas où ces les espaces prévus sur la présente page pour les exclusions seraient déjà tous utilisés, les exclusions supplémentaires seraient inscrites au verso.</p>
	Motorcycles	A															
Véhicules automobiles qui ne rentrent pas dans la catégorie A, dont le poids maximum ne dépasse 3.500 Kilos (7.700 livres) et ayant huit sièges au maximum en plus du siège réservé au conducteur.	B																
Véhicules automobiles destinés au transport de marchandises dont le poids maximum autorisé dépasse 3.500 kilos (7.700 livres)	C																
Véhicules automobiles destinés au transport de personnes ayant plus de huit sièges, en plus du siège réservé au conducteur.	D																
Tout véhicule dont le tracteur rentre dans une seule ou dans chacune des catégories B, C et D pour lesquelles le conducteur est autorisé, mais qui ne rentre lui-même dans les catégories dont on a parlé ci-dessus.	E																

Inoltre, quando prescritto, devono essere muniti del certificato di abilitazione professionale o altro titolo abilitativo rilasciati dal medesimo Stato che ha rilasciato la patente di guida. Viene, pertanto, sancito l'obbligo di possedere e di esibire entrambi i documenti di guida.

Il conducente straniero, come già previsto dal previgente art. 135, è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite dalla normativa nazionale ed è chiamato a rispondere delle violazioni conseguenti, secondo la procedura stabilita dal codice. Unica deroga a tale principio è l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie della sospensione e/o della revoca della patente di guida, in virtù del principio che lo Stato Italiano non può assumere provvedimenti relativi alla sospensione o alla revoca di un documento rilasciato da un altro Stato ma solo la sospensione o la

revoca del diritto a guidare sul territorio nazionale. In queste ipotesi, il nuovo art. 135 prevede, ai commi 5 e 6, una procedura “sostitutiva”.

La nuova procedura, indicata nel comma 5, prevede che, ove il titolare di patente di guida straniera commetta una violazione dalla quale derivi la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione** della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla contestazione della violazione, dall'organo accertatore e inviato, entro i cinque giorni successivi, al Prefetto del luogo della commessa violazione. Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emette un **provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione** prevista per la violazione commessa ed entro quindici giorni dalla sua adozione, ne dà comunicazione all'Autorità che ha emesso la patente di guida. Il provvedimento di inibizione deve essere notificato all'interessato ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento; ove il documento sia stato ritirato contestualmente all'accertamento della violazione, il conducente deve essere invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento. Come affermato dal Ministero, *... in occasione dell'accertamento di una violazione amministrativa da cui discende la possibilità di applicazione delle predette sanzioni accessorie ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal Prefetto, gli organi di polizia stradale che redigono i verbali di contestazione relativi devono indicare, all'interno del verbale stesso, il luogo, situato nel territorio italiano, in cui il trasgressore richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti.* Decorso il termine di inibizione, l'interessato potrà richiedere la restituzione della patente di guida. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente di guida ritirata dichiarerà di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente di guida stessa al Prefetto.

Diversamente, ove il titolare di patente di guida straniera commetta una violazione dalla quale derivi la sanzione amministrativa accessoria della **revoca** della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla contestazione della violazione, dall'organo accertatore e inviato, entro i cinque giorni successivi, al Prefetto del luogo della commessa violazione. Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emette un **provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni** (esteso a tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187) ed entro quindici giorni dalla sua adozione ne dà comunicazione all'Autorità che ha emesso la patente di guida. Il provvedimento di inibizione deve essere notificato all'interessato ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento; ove il documento sia stato ritirato contestualmente all'accertamento della violazione, il conducente deve essere invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento. Come affermato dal Ministero, *... in occasione dell'accertamento di una violazione amministrativa da cui discende la possibilità di applicazione delle predette sanzioni accessorie ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal Prefetto, gli organi di polizia stradale che redigono i verbali di contestazione relativi devono indicare, all'interno del verbale stesso, il luogo, situato nel territorio italiano, in cui il trasgressore richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti.* Decorso il termine di inibizione, l'interessato potrà richiedere la restituzione della patente di guida. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente di guida ritirata dichiarerà di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente di guida stessa al Prefetto.

Le sanzioni per l'inosservanza del provvedimento di inibizione sono contenute nel comma 7 ove è specificato che:

- qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento di inibizione alla guida emesso a seguito di una violazione che prevede la sospensione della patente di guida (comma 5) si procede ai sensi del comma 6 (ossia soggiace ad un nuovo provvedimento di inibizione alla guida di due anni);

- qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento di inibizione alla guida emesso a seguito di una violazione che prevede la revoca della patente di guida (comma 6) si procede in ordine al reato di guida senza patente (art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.).

L'art. 135 contiene un nuovo impianto sanzionatorio che, come già detto, punisce le condotte illecite dei titolari di patente di guida estera che circolano sul territorio nazionale:

- il comma 8 punisce la guida senza essere muniti del permesso internazionale o della traduzione ufficiale con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.600,00 (PMR euro 400,00);
- il comma 9 punisce la guida muniti di permesso internazionale difforme da quello previsto dalla Convenzione di Ginevra o di Vienna con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 78,00 ad euro 311,00 (PMR euro 78,00);
- il comma 10 punisce la guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.600,00 (PMR euro 400,00);
- il comma 11 punisce la guida con patente di guida scaduta di validità, avendo acquisito la residenza anagrafica da più di un anno, con le sanzioni previste dall'art. 116, commi 15 e 17;
- il comma 12 punisce la guida con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta scaduta di validità, avendo acquisito la residenza anagrafica da più di un anno, con le sanzioni previste dall'art. 116, commi 16 e 18;
- il comma 13 punisce:
 - la guida con patente di guida scaduta di validità, avendo acquisito la residenza anagrafica da meno di un anno, con le sanzioni previste dall'art. 126, comma 11 ed il ritiro della patente di guida;
 - la guida con patente di guida scaduta di validità, non avendo acquisito la residenza anagrafica, con le sanzioni previste dall'art. 126, comma 11 ed il ritiro della patente di guida;
 - la guida con l'abilitazione professionale, eventualmente richiesta, scaduta di validità, avendo acquisito la residenza anagrafica da meno di un anno ovvero non avendo acquisito la residenza anagrafica, con le sanzioni previste dall'art. 126, comma 11 ed il ritiro della dell'abilitazione;
- il comma 14 punisce la guida con patente di guida valida, avendo acquisito la residenza anagrafica da più di un anno, con le sanzioni previste dall'art. 126, comma 11 ed il ritiro della patente di guida;

Si propone, di seguito, uno schema riepilogativo:

**sanzioni applicabili ai titolari di patente di guida estera
non residenti anagraficamente sul T.N. (c.d. "in transito")**

VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONI
Circolare con patente di guida scaduta di validità	Art. 135, comma 13 in relazione all'art. 126, comma 11	Da euro 155,00 ad euro 624,00 (P.M.R. euro 155,00) e ritiro patente di guida
Circolare con certificato di abilitazione professionale o altra abilitazione scaduta di validità	Art. 135, comma 13 in relazione all'art. 126, comma 11	Da euro 155,00 ad euro 624,00 (P.M.R. euro 155,00) e ritiro certificato
Circolare senza essere muniti del permesso internazionale o della traduzione ufficiale della patente di guida	Art. 135, commi 1 e 8	Da euro 400,00 ad euro 1.600,00 (P.M.R. euro 400,00)

Circolare munito di permesso internazionale non conforme alla Convenzione di Ginevra o alla Convenzione di Vienna	Art. 135, commi 2 e 9	Da euro 78,00 ad euro 311,00 (P.M.R. euro 78,00)
Circolare senza essere muniti del certificato di abilitazione professionale o altra abilitazione	Art. 135, commi 3 e 10	Da euro 400,00 ad euro 1.600,00 (P.M.R. euro 400,00)

**sanzioni applicabili ai titolari di patente di guida estera
residenti anagraficamente sul T.N. da meno di un anno**

VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONI
Circolare con patente di guida scaduta di validità	Art. 135, comma 13 in relazione all'art. 126, comma 11	Da euro 155,00 ad euro 624,00 (P.M.R. euro 155,00) e ritiro patente di guida
Circolare con certificato di abilitazione professionale o altra abilitazione scaduta di validità	Art. 135, comma 13 in relazione all'art. 126, comma 11	Da euro 155,00 ad euro 624,00 (P.M.R. euro 155,00) e ritiro certificato
Circolare senza essere muniti del permesso internazionale o della traduzione ufficiale della patente.	Art. 135, commi 1 e 8	Da euro 400,00 ad euro 1.600,00 (P.M.R. euro 400,00)
Circolare munito di permesso internazionale non conforme alla Convenzione di Ginevra o alla Convenzione di Vienna	Art. 135, commi 2 e 9	Da euro 78,00 ad euro 311,00 (P.M.R. euro 78,00)
Circolare senza essere muniti del certificato di abilitazione professionale o altra abilitazione	Art. 135, commi 3 e 10	Da euro 400,00 ad euro 1.600,00 (P.M.R. euro 400,00)

**sanzioni applicabili ai titolari di patente di guida estera
residenti anagraficamente sul T.N. da più di un anno**

VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONI
Circolare con patente di guida in corso di validità	Art. 135, comma 14 in relazione all'art. 126, comma 11	Da euro 155,00 ad euro 624,00 (P.M.R. euro 155,00) e ritiro patente di guida
Circolare con patente di guida scaduta di validità	Art. 135, comma 11 in relazione all'art. 116, commi 15 e 17	Sanzione penale dell'ammenda da euro 2.257,00 ad euro 9.032,00 Fermo amministrativo per 3 mesi (art. 224-ter)
Circolare con certificato di abilitazione professionale o altra abilitazione scaduta di validità	Art. 135, comma 12 in relazione all'art. 116, commi 16 e 18	Da euro 400,00 ad euro 1.600,00 (P.M.R. euro 400,00) Fermo amministrativo per 60 gg.

Circolare senza essere muniti del permesso internazionale o della traduzione ufficiale della patente.	Art. 135, commi 1 e 8	Da euro 400,00 ad euro 1.600,00 (P.M.R. euro 400,00)
Circolare munito di permesso internazionale non conforme alla Convenzione di Ginevra o alla Convenzione di Vienna	Art. 135, commi 2 e 9	Da euro 78,00 ad euro 311,00 (P.M.R. euro 78,00)
Circolare senza essere muniti del certificato di abilitazione professionale o altra abilitazione	Art. 135, commi 3 e 10	Da euro 400,00 ad euro 1.600,00 (P.M.R. euro 400,00)

Art. 136

TESTO PREVIGENTE

Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità Europea

1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica Europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della

TESTO IN VIGORE

Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio

Comunità Europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.

6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento

abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116.

7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

Trattasi di una norma che non riveste interesse operativo per l'attività di polizia stradale.

È previsto che il titolare di patente di guida estera in corso di validità che abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia, può richiedere la conversione della patente di guida posseduta in una patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità, se consentito da specifiche intese bilaterali a condizioni di reciprocità, fatta salva la verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'art. 119. In tal caso la patente di guida è ritirata e restituita, da parte del D.T.T. all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata. La stessa disposizione si applica per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro materiale del documento. Viene, inoltre, ribadito il principio del divieto di procedere alla conversione di una patente di guida comunitaria, derivante da altra patente di guida estera, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

Nel caso, invece, in cui è richiesta la conversione di una patente di guida estera derivante da precedente patente di guida italiana, è rilasciata una patente di guida di categoria non superiore a quella originaria.

**NORMA DI NUOVA INTRODUZIONE
TESTO IN VIGORE**

Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.
3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.
4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.
6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.
7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18.
8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.
9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo.

L'ambito applicativo della norma di cui all'art. 136-*bis* è circoscritto alle patenti di guida comunitarie. Si riepilogano, di seguito, gli Stati membri dell'U.E. alla data del 2 febbraio 2013:

 Austria (A)	 Belgio (B)	 Bulgaria (BG)
 Cipro (CY)	 Danimarca (DK)	 Estonia (EST)
 Finlandia (FIN)	 Francia (F)	 Germania (D)
 Grecia (GR)	 Irlanda (IRL)	 Italia (I)
 Lettonia (LV)	 Lituania (LT)	 Lussemburgo (L)
 Malta (M)	 Paesi Bassi (NL) <i>(tranne le Antille Olandesi)</i>	 Polonia (PL)
 Portogallo (P)	 Regno Unito (GB) <i>(tranne le isole di Man, di Jersey e di Guernsey)</i>	 Rep.Ceca (CZ)
 Rep.Slovacca (SK)	 Romania (RO)	 Slovenia (SLO)
 Spagna (E)	 Svezia (S)	 Ungheria (H)

Inoltre, in virtù degli accordi internazionale relativi allo Spazio Economico Europeo (SEE), si applicano le medesime condizioni previste per gli Stati comunitari, alle patenti rilasciate da:

 Islanda (IS)	 Liechtenstein (FL)	 Norvegia (N)
---	---	---

L'art. 136-*bis* ribadisce quanto già normato dal D.M. 30 settembre 2003, n. 40/T (ora abrogato), ossia che le patenti di guida comunitarie sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Con la Decisione della Commissione Europea del 18 dicembre 2012, allegata alla presente circolare, sono state pubblicate le tabelle relative alle equipollenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate dagli stati membri fino al 18 gennaio 2013.

Il titolare di una patente di guida comunitaria in corso di validità che abbia acquisito la residenza (anagrafica o normale) in Italia può richiedere il riconoscimento della propria patente di guida da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida così riconosciute si applica la disciplina che regola la patente a punti di cui all'art. 126-*bis*. In alternativa, può richiedere la conversione della patente di guida posseduta in una patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità. In tal caso la patente di guida è ritirata e restituita, da parte del D.T.T., all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata. La stessa disposizione, relativa alla conversione, si applica per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al materiale ritiro del documento. Ove la

patente di guida comunitaria, non abbia limiti di validità amministrativa, decorsi due anni dall'acquisizione della residenza in Italia, il titolare ha l'obbligo di procedere alla conversione della patente di guida posseduta.

Com'è noto, la conversione con una patente di guida italiana o il riconoscimento da parte dello Stato italiano sono una facoltà: il titolare di una patente di guida comunitaria può legittimamente continuare a circolare in Italia con la propria patente di guida rilasciata dallo Stato d'origine.

Viene altresì riconosciuta la possibilità, per il titolare di patente di guida comunitaria in corso di validità che abbia acquisito la residenza in Italia, di ottenere dal D.T.T. il rilascio del duplicato della patente di guida posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta.

L'art. 136-*bis* contiene un nuovo impianto sanzionatorio che, come già detto, punisce le condotte illecite dei titolari di patente di guida comunitarie che circolano sul territorio nazionale:

- il comma 7 punisce la guida munito della patente di guida ma senza la prescritta abilitazione professionale con le sanzioni amministrative di cui all'art. 116, commi 16 e 18;
- il comma 8, applicabile ai conducenti titolari di patente comunitaria che hanno acquisito la residenza (anagrafica o normale), punisce:
 - la guida con patente di guida scaduta di validità con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11 ed il ritiro della patente di guida;
 - la guida con l'abilitazione professionale, eventualmente richiesta, scaduta di validità con le sanzioni previste dall'art. 126, comma 11 ed il ritiro dell'abilitazione;
 - la guida con patente di guida senza limiti di validità amministrativa, avendo acquisito la residenza (anagrafica o normale) da più di due anni, con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11 ed il ritiro della patente di guida;
- il comma 9, applicabile ai conducenti titolari di patente di guida comunitaria che non hanno acquisito la residenza (anagrafica o normale), punisce:
 - la guida con patente di guida scaduta di validità con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11 ed il ritiro della patente di guida;
 - la guida con l'abilitazione professionale, eventualmente richiesta, scaduta di validità con le sanzioni previste dall'art. 126, comma 11 ed il ritiro dell'abilitazione.

Si propone, di seguito, uno schema riepilogativo:

sanzioni applicabili ai titolari di patente di guida comunitaria non residenti sul T.N. (c.d. "in transito")		
VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONI
Circolare senza essere muniti del certificato di abilitazione professionale o altra abilitazione	Art. 136- <i>bis</i> , comma 7 in relazione all'art. 116, commi 16 e 18	Da euro 400,00 ad euro 1.600,00 (P.M.R. euro 400,00) e fermo amm.vo del veicolo per 60 gg.
Circolare con patente di guida scaduta di validità	Art. 136- <i>bis</i> , comma 9 in relazione all'art. 126, comma 11	Da euro 155,00 ad euro 624,00 (P.M.R. euro 155,00) e ritiro patente di guida.
Circolare con certificato di abilitazione professionale o altra abilitazione scaduta di validità	Art. 136- <i>bis</i> , comma 9 in relazione all'art. 126, comma 11	Da euro 155,00 ad euro 624,00 (P.M.R. euro 155,00) e ritiro certificato

sanzioni applicabili ai titolari di patente di guida comunitaria residenti sul T.N.

VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONI
Circolare senza essere muniti del certificato di abilitazione professionale o altra abilitazione	Art. 136- <i>bis</i> , comma 7 in relazione all'art. 116, commi 16 e 18	Da euro 400,00 ad euro 1.600,00 (P.M.R. euro 400,00) e fermo amm.vo del veicolo per 60 gg..
Circolare con patente di guida scaduta di validità	Art. 136- <i>bis</i> , comma 8 in relazione all'art. 126, comma 11	Da euro 155,00 ad euro 624,00 (P.M.R. euro 155,00) e ritiro patente di guida
Circolare con certificato di abilitazione professionale o altra abilitazione scaduta di validità	Art. 136- <i>bis</i> , comma 8 in relazione all'art. 126, comma 11	Da euro 155,00 ad euro 624,00 (P.M.R. euro 155,00) e ritiro certificato
Circolare con patente di guida valida decorsi più di due anni dall'acquisizione della residenza	Art. 136- <i>bis</i> , comma 8 in relazione all'art. 126, comma 11	Da euro 155,00 ad euro 624,00 (P.M.R. euro 155,00) e ritiro patente di guida

Art. 136-*ter*

**NORMA DI NUOVA INTRODUZIONE
TESTO IN VIGORE**

Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

- 1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5.**
- 2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6.**
- 3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.**

La norma detta le disposizioni procedurali relative alle ipotesi in cui il titolare di patente di guida comunitaria, indipendentemente dall'acquisizione della residenza, commetta violazioni che comportano la sanzione accessoria della sospensione o della revoca del documento di guida.

Il conducente comunitario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite dalla normativa nazionale ed è chiamato a rispondere delle violazioni conseguenti, secondo la procedura stabilita dal codice. Unica deroga a tale principio è l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie della sospensione e/o della revoca della patente di guida, in virtù del principio che lo Stato Italiano non può assumere provvedimenti relativi alla sospensione o alla revoca di un documento rilasciato da un altro Stato ma solo la sospensione o la revoca del diritto a guidare sul territorio nazionale. In queste ipotesi, il nuovo art. 136-*ter* prevede, ai commi 1 e 2, una procedura "sostitutiva".

La nuova procedura, indicata nel comma 1, prevede che, ove il titolare di patente di guida comunitaria commetta una violazione dalla quale derivi la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione** della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla contestazione della violazione, dall'organo accertatore e inviato, entro i cinque giorni successivi, al Prefetto del luogo della commessa violazione. Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emette un **provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione** prevista per la violazione commessa ed entro quindici giorni dalla sua adozione ne dà comunicazione all'Autorità che ha emesso la patente di guida. Il provvedimento di inibizione deve essere notificato all'interessato ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento; ove il documento sia stato ritirato contestualmente all'accertamento della violazione, il conducente deve essere invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento. Come affermato dal Ministero, *... in occasione dell'accertamento di una violazione amministrativa da cui discende la possibilità di applicazione delle predette sanzioni accessorie ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal Prefetto, gli organi di polizia stradale che redigono i verbali di contestazione relativi devono indicare, all'interno del verbale stesso, il luogo, situato nel territorio italiano, in cui il trasgressore richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti.* Decorso il termine di inibizione, l'interessato potrà richiedere la restituzione della patente di guida. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente di guida ritirata dichiarerà di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente di guida stessa al Prefetto.

Diversamente, ove il titolare di patente di guida comunitaria commetta una violazione dalla quale derivi la sanzione amministrativa accessoria della **revoca** della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla contestazione della violazione, dall'organo accertatore e inviato, entro i cinque giorni successivi, al Prefetto del luogo della commessa violazione. Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emette un **provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni** (esteso a tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187) ed entro quindici giorni dalla sua adozione ne dà comunicazione all'Autorità che ha emesso la patente di guida. Il provvedimento di inibizione deve essere notificato all'interessato ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento; ove il documento sia stato ritirato contestualmente all'accertamento della violazione, il conducente deve essere invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento. Come affermato dal Ministero, *... in occasione dell'accertamento di una violazione amministrativa da cui discende la possibilità di applicazione delle predette sanzioni accessorie ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal Prefetto, gli organi di polizia stradale che redigono i verbali di contestazione relativi devono indicare, all'interno del verbale stesso, il luogo, situato nel territorio italiano, in cui il trasgressore richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti.* Decorso il termine di inibizione, l'interessato potrà richiedere la restituzione della patente di guida. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente di guida ritirata dichiarerà di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente di guida stessa al Prefetto.

Le sanzioni per l'inosservanza del provvedimento di inibizione sono contenute nel comma 3 ove è specificato che:

- qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento di inibizione alla guida emesso a seguito di una violazione che prevede la sospensione della patente di guida (comma 1) si procede ai sensi del comma 2 (ossia soggiace ad un nuovo provvedimento di inibizione alla guida di due anni);

- qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento di inibizione alla guida emesso a seguito di una violazione che prevede la revoca della patente di guida (comma 2) si procede in ordine al reato di guida senza patente di guida (art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.).

Art. 173

TESTO PREVIGENTE	TESTO IN VIGORE
<p><i>Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida</i></p> <p>1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.</p> <p>2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all' articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.</p> <p>3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 323,00.</p> <p>3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160,00 a euro 641,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.</p>	<p><i>Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.</i></p> <p>1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.</p> <p>2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all' articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.</p> <p>3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 323,00.</p> <p>3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160,00 a euro 641,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.</p>

La modifica apportata dal decreto elimina il riferimento al certificato di idoneità alla guida in conseguenza della sostituzione del C.I.G. con la nuova categoria AM della patente di guida.

Art. 180

TESTO PREVIGENTE	TESTO IN VIGORE
<p><i>Possesso dei documenti di circolazione e di guida.</i></p> <p>1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:</p> <p>a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;</p> <p>b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;</p> <p>c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la</p>	<p><i>Possesso dei documenti di circolazione e di guida.</i></p> <p>1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:</p> <p>a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;</p> <p>b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui</p>

corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25,00 a euro 99,00.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il **certificato di abilitazione o di formazione professionale**, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Abrogato

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25,00 a euro 99,00.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

La modifica intervenuta ha adeguato e coordinato il possesso dei documenti necessari per la guida alle nuove denominazioni:

- è stato inserito l'obbligo del possesso dello specifico attestato sui requisiti fisici e psichici nei casi ove è necessario che questo accompagni il documento di guida (vds. art. 115, comma 2);

- è stato eliminato l'obbligo del conducente del ciclomotore di avere con sé il certificato di idoneità alla guida accompagnato dal documento di riconoscimento. Sul punto, il Ministero ha affermato che ... *l'equiparazione del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori (CIGC) alla patente categoria AM ha comportato l'abrogazione del previgente comma 6 dell'art. 180 C.d.S.. Tuttavia, con tale abrogazione è venuto meno anche l'obbligo per il conducente di un ciclomotore di avere con sé un documento di riconoscimento, con la conseguenza che, nella fase transitoria, cioè fino a quando tutti i conducenti non avranno convertito il certificato di idoneità alla guida in patente AM, la circolazione con il CIGC senza documento di riconoscimento non potrà più essere oggetto di sanzione, fermo restando l'obbligo di identificazione del conducente, secondo le vigenti disposizioni in materia.*

Art. 218-bis

TESTO PREVIGENTE

Applicazione della sospensione della patente per i neopatentati.

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.

TESTO IN VIGORE

Applicazione della sospensione della patente per i neopatentati.

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente **di categorie A1, A2 o A**, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente **di categorie A1, A2 o A**, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.

Le modifiche apportate dal decreto adeguano la procedura dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per i neopatentati, ossia coloro che hanno conseguito la patente di guida da meno di tre anni, oltre che alle categorie B e A, anche alle categorie A1 e A2.

Art. 219

TESTO PREVIGENTE

TESTO IN VIGORE

Revoca della patente di guida.

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli.

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Revoca della patente di guida.

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

È stata eliminata la disciplina transitoria che impediva il conseguimento anche del certificato di idoneità alla guida per la guida dei ciclomotori per due anni dal provvedimento di revoca della patente di guida, fino al recepimento della normativa comunitaria di cui in commento.

Art. 219-bis

TESTO PREVIGENTE

TESTO IN VIGORE

Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida.

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.

2. Abrogato

3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.

Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni.

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente **minorenne, in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.**

Nell'ipotesi in cui le violazioni che comportano le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione, revoca della patente di guida siano commesse da conducente minorenne, indipendentemente dalla tipologia di documento alla guida posseduto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 219-bis. Ne consegue che la patente di guida posseduta dal conducente minorenne (categoria AM, A1 e B1) non può essere ritirata, sospesa o revocata, qualora tali provvedimenti si qualificano come sanzioni accessorie conseguenti a una sanzione principale pecuniaria. In luogo di queste sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui all'art. 128, commi 1-ter e 2.

Secondo le indicazioni già fornite dal Ministero dell'Interno (vds. circolare del Corpo n. 108/10), l'organo che ha accertato la violazione del minore provvede, senza procedere al ritiro immediato del documento di guida, a dare comunicazione della violazione rilevata al D.T.T. affinché provveda all'adozione del provvedimento di revisione della patente di guida. Nei confronti del minorenne titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti sui requisiti fisici e psichici e/o dell'idoneità tecnica disposti dal D.T.T. è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione. Il minorenne che circola durante il periodo di sospensione comminato dal D.T.T. incorre nelle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 128.

Nel confermare la piena vigenza della circolare del Corpo n. 12/13, si precisa che a far data dal 2 febbraio 2013, è revocata la circolare del Corpo n. 11/13.

ML/CC
Addì, 01/02/13

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

ALLEGATI:

tabelle relative alle equipollenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate dagli stati membri fino al 18 gennaio 2013 (Decisione della Commissione Europea del 18 dicembre 2012).

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

relativa alle equipollenze fra le categorie di patenti di guida

[notificata con il numero C(2012) 9358]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/21/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

2008/766/CE della Commissione, del 25 agosto 2008, relativa alle equipollenze fra le categorie di patenti di guida ⁽²⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(5) La decisione 2008/766/CE deve pertanto essere abrogata,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

considerando quanto segue:

Articolo 1

La presente decisione si applica a tutte le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, in corso di validità e in circolazione.

(1) La direttiva 2006/126/CE dispone che tutte le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri siano riconosciute reciprocamente dai medesimi, comprese quelle rilasciate prima della data di applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

Articolo 2

Le tabelle delle equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri anteriormente all'attuazione della direttiva 2006/126/CE e le categorie armonizzate di patenti di guida di cui all'articolo 4 della direttiva stessa, sono riportate nell'allegato della presente decisione.

(2) Il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida implica il riconoscimento integrale di tutti i diritti attribuiti al titolare della patente conformemente alle disposizioni nazionali in vigore al momento del rilascio.

Articolo 3

1. Le categorie delle patenti di guida rilasciate prima dell'attuazione della direttiva 2006/126/CE abilitano il titolare alla guida di veicoli delle categorie corrispondenti di cui all'allegato, senza sostituzione della patente. Possono essere applicate determinate restrizioni, che sono indicate nell'allegato per la relativa abilitazione.

(3) La direttiva 2006/126/CE stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a definire le equipollenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate prima dell'attuazione della direttiva e le categorie di cui all'articolo 4 della stessa. Tali equipollenze devono essere approvate dalla Commissione in forma giuridicamente vincolante.

2. Quando una patente di guida viene sostituita con una patente di modello UE, quale definito nell'allegato I della direttiva 2006/126/CE, al titolare devono essere garantiti diritti equipollenti come indicato nell'allegato.

(4) È necessario aggiornare le tabelle delle equipollenze fra le categorie di patenti di guida di cui alla decisione

⁽¹⁾ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 270 del 10.10.2008, pag. 31.

3. I codici impiegati per indicare le limitazioni nelle categorie corrispondenti riportate nelle tabelle sono i codici UE armonizzati di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE.

La decisione 2008/766/CE è abrogata a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Articolo 5

4. Il principio del reciproco riconoscimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE non si applica alle categorie nazionali delle patenti di guida.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

ALLEGATO

MODELLI RILASCIATI IN BELGIO**Modello Belgio 1 (B1)***Rilasciato in Belgio dall'1.1.1967 al 31.12.1988*

Descrizione: il modello esiste nelle lingue seguenti: olandese, francese e tedesco. Il modello può presentare differenze di colore e stampa. Modello in carta rosa (105/222 mm) composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello B1	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A1, A2, A	
B	AM, A1, A2, A, B, BE	
B *	AM, A1, A2, A, B, BE	1
C	A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE	
D	A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	
AF	AM, A1, A2, A con i codici UE per i veicoli adattati	2
BF	B con i codici UE per i veicoli adattati	2

Informazioni integrative:

1. B* per i veicoli di categoria B utilizzati come taxi, per il noleggio di automobili, il trasporto di personale ecc.
2. Per l'abilitazione alla guida di veicoli appartenenti alla categoria AF e/o BF era richiesta la convalida della categoria A e/o B, come pure la convalida della categoria F, e l'indicazione sulla patente del numero della targa di immatricolazione.

Modello Belgio 2 (B2)*Rilasciato in Belgio dall'1.1.1989 al 30.9.1998*

Descrizione: il modello esiste nelle lingue seguenti: olandese, francese e tedesco. Il modello può presentare differenze di colore e stampa. Modello in carta rosa (106/222 mm) composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello B2	Categorie corrispondenti
(A3)	AM
A2	AM, A1, A2, A
A1	AM, A1, A2, A
B	AM, B
BE	AM, B, BE
C	AM, B, C1, C
CE	AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D	AM, B, D1, D
DE	AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Modello Belgio 3 (B3)*Rilasciato in Belgio dall'1.1.1998*

Descrizione: il modello esiste nelle lingue seguenti: olandese, francese e tedesco. Modello in carta rosa (106/222 mm) composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello B3	Categorie corrispondenti
(A3)	AM
(G)	—
(A<)	AM, A1, A2
A	AM, A1, A2, A
B	AM, B
BE	AM, B, BE
C1	AM, B, C1
C1E	AM, B, BE, C1, C1E
C	AM, B, C1, C
CE	AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1	AM, B, D1
D1E	AM, B, BE, D1, D1E
D	AM, B, D1, D
DE	AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Modello Belgio 4 (B4)

Rilasciato in Belgio dall'1.7.2010

Descrizione: il modello esiste nelle lingue seguenti: olandese, francese e tedesco. Modello di tessera in policarbonato di colore rosa realizzata in conformità alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 2006/126/CE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello B4	Categorie corrispondenti
(A3)	AM
(G)	—
(A<)	AM, A1, A2
A	AM, A1, A2, A
B	AM, B
BE	AM, B, BE
C1	AM, B, C1
C1E	AM, B, BE, C1, C1E
C	AM, B, C1, C
CE	AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1	AM, B, D1
D1E	AM, B, BE, D1, D1E
D	AM, B, D1, D
DE	AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

MODELLI RILASCIATI IN BULGARIA**Modello Bulgaria 1 (BG1)**

Rilasciato in Bulgaria dall'1.1.2010 al 19.1.2013

Descrizione: in conformità alla direttiva 2006/126/CE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello BG1	Categorie corrispondenti
M	AM
A1	A1
—	A2
A	A
B1	B1

Categorie del modello BG1	Categorie corrispondenti
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
Tr6	—
Ttm	—
Tkt	—

MODELLI RILASCIATI NELLA REPUBBLICA CECA

Modello Repubblica ceca 1 (CZ1)

Rilasciato nella Repubblica ceca dall'1.1.2001 al 30.4.2004

Descrizione: materiale: carta multicolore tipo banconota, coperta da un rivestimento di plastica. Un'immagine olografica circolare plastificata (con le lettere "CZ" nel centro) è sovrapposta alla parte inferiore sinistra della fotografia. Fotografia: la fotografia (35 mm × 45 mm) è affissa nel riquadro sulla copertina e reca un timbro ufficiale che include il nome dell'autorità che ha rilasciato la patente e lo stemma nazionale.

Validità della patente di guida: a vita. Questo modello deve essere sostituito entro il 31 dicembre 2013.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello CZ1	Categorie corrispondenti
AM	AM
A1	A1
A (a partire dai 18 anni di età)	A2
A (a partire dai 21 anni di età)	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
T (categoria nazionale trattori agricoli)	—

Modello Repubblica ceca 2 (CZ2)

Rilasciato nella Repubblica ceca dall'1.5.2004

Descrizione: materiale: policarbonato plastico, formato ID1, 54 mm × 86 mm (tipo carta di credito) con la dicitura "ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ" e il nome del paese "ČESKÁ REPUBLIKA" in alto. Sul lato destro della tessera figurano le parole "MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ" e "DRIVING LICENSE" nelle lingue UE. Il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la patente ("CZ"), stampato in negativo in un rettangolo blu e cerchiato da dodici stelle gialle figura nell'angolo superiore sinistro della tessera. Dati personali del titolare, incluse la foto e la firma, stampati a laser. Rilievo con arabeschi e le lettere "CZ" sui due lati della tessera. Logo con le lettere "CZ" sull'angolo superiore destro della copertina in inchiostro ottico variabile cangiante dal colore oro al verde. Immagine cangiante sull'angolo inferiore destro del lato anteriore con la foto del titolare e il numero della patente (la stessa del campo 5).

Validità della patente di guida: 10 anni

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello CZ2	Categorie corrispondenti
A1	A1
A (a partire dai 18 anni di età)	A2
A (a partire dai 21 anni di età)	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
AM	AM
T (categoria nazionale trattori agricoli)	—

MODELLI RILASCIATI IN DANIMARCA**Modello Danimarca 1 (DK1)**

Rilasciato in Danimarca fino al 30.4.1986

Descrizione: modello di colore rosa, composto da quattro pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello DK1	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1, A2, A	1
A2	AM, A1, A2, A	1
B	AM, B1, B	2
BE	BE	
C	C1, C	
CE	C1E, CE	
D	D1, D	
DE	D1E, DE	

Informazioni integrative:

1. La categoria danese A1 corrisponde a un motociclo senza side-car e la categoria A2 a un motociclo con side-car. Tali categorie, pertanto, non corrispondono alle sottocategorie A1 e A2 quali definite nella direttiva 2006/126/CE. L'abilitazione alla guida con patente danese di categoria A1 è limitata ai motocicli senza side-car e quella con patente di categoria A2 ai motocicli con side-car. I titolari di patente di guida danese di categoria A1 e/o A2 sono autorizzati a ottenere senza restrizioni patenti di categoria AM, A1, A2 e A in altri Stati membri.
2. I titolari di patente di guida danese di categoria B sono inoltre autorizzati a guidare tricicli.

Questo modello non è più valido in Danimarca, in quanto fra il 1991 e il 1993 è stato introdotto l'obbligo di sostituire tutte le patenti. Il modello può essere in ogni caso sostituito con un nuovo modello rilasciato dalla Danimarca e deve essere riconosciuto dagli altri Stati membri fino al 19.1.2033.

Modello Danimarca 2 (DK2)

Rilasciato in Danimarca dall'1.5.1986 al 30.6.1996

Descrizione: modello a righe di colore rosa e beige, composto da quattro pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello DK2	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1, A2, A	1
A2	AM, A1, A2, A	1
B	AM, B1, B	2
BE	BE	
C	C1, C	
CE	C1E, CE	
D	D1, D	
DE	D1E, DE	

Informazioni integrative:

- La categoria danese A1 corrisponde a un motociclo senza side-car e la categoria A2 a un motociclo con side-car. Tali categorie, pertanto, non corrispondono alle sottocategorie A1 e A2 quali definite nella direttiva 2006/126/CE. L'abilitazione alla guida con patente danese di categoria A1 è limitata ai motocicli senza side-car e quella con patente di categoria A2 ai motocicli con side-car. I titolari di patente di guida danese di categoria A1 e/o A2 sono autorizzati a ottenere senza restrizioni patenti di categoria AM, A1, A2 e A in altri Stati membri.
- I titolari di patente di guida danese di categoria B sono inoltre autorizzati a guidare tricicli.

Modello Danimarca 3 (DK3)

Rilasciato in Danimarca dall'1.7.1996 al 13.4.1997

Descrizione: modello a righe di colore rosa e beige, composto da quattro pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello DK3	Categorie corrispondenti	Note
A (motocicli di piccole dimensioni)	AM, A1,	1
A (motocicli di grosse dimensioni)	AM, A1, A2, A	2
B	AM, B1, B	3
BE	BE	
C	C1, C	
CE	C1E, CE	
D	D1, D	
DE	D1E, DE	

Informazioni integrative:

- I titolari di patente danese di categoria A (motocicli di piccole dimensioni) sono autorizzati a condurre:
 - Motocicli a due ruote senza side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) non superiore a 0,16 kW/kg e potenza non superiore a 25 kW.
 - Motocicli a due ruote con side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) non superiore a 0,16 kW/kg.
 - Tricicli.
 - Veicoli di cui alle lettere a., b. e c. con traino.
 - Ciclomotori di grosse dimensioni.
- I titolari di patente danese di categoria A (motocicli di grosse dimensioni) sono autorizzati a condurre:
 - I veicoli di cui al punto 1).

- b. Motocicli a due ruote senza side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) superiore a 0,16 kW/kg o potenza superiore a 25 kW.
 - c. Motocicli a due ruote con side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) superiore a 0,16 kW/kg.
 - d. Veicoli di cui alle lettere b. e c. con traino.
3. I titolari di patente di guida danese di categoria B sono inoltre autorizzati a guidare tricicli.

Modello Danimarca 4 (DK4)

Rilasciato in Danimarca dal 14.4.1997

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello DK4	Categorie corrispondenti	Note
A (motocicli di piccole dimensioni)	AM, A1	1
A (motocicli di grosse dimensioni)	AM, A1, A2, A	2
B	AM, B1, B	3
BE	BE	
C	C1, C	
CE	C1E, CE	
D	D1, D	
DE	D1E, DE	

Informazioni supplementari

1. I titolari di patente danese di categoria A (motocicli di piccole dimensioni) sono autorizzati a condurre:
- a. Motocicli a due ruote senza side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) non superiore a 0,16 kW/kg e potenza non superiore a 25 kW.
 - b. Motocicli a due ruote con side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) non superiore a 0,16 kW/kg.
 - c. Tricicli.
 - d. Veicoli di cui alle lettere a., b. e c. con traino.
 - e. Ciclomotori di grosse dimensioni.
2. I titolari di patente danese di categoria A (motocicli di grosse dimensioni) sono autorizzati a condurre:
- a. I veicoli di cui al punto 1.
 - b. Motocicli a due ruote senza side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) superiore a 0,16 kW/kg o potenza superiore a 25 kW.
 - c. Motocicli a due ruote con side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) superiore a 0,16 kW/kg.
 - d. Veicoli di cui alle lettere b. e c. con traino.
3. I titolari di patente di guida danese di categoria B sono inoltre autorizzati a guidare tricicli.

Per le patenti rilasciate prima dell'1.5.1986 non è possibile risalire alla data in cui la patente è stata originariamente rilasciata. In questi casi, nella colonna 10 della patente possono figurare i simboli "<" o "≤" cui segue l'indicazione di un anno, per indicare che l'abilitazione per la categoria in questione è stata rilasciata in quell'anno o in data precedente.

Fino al 19 gennaio 2013 vigono in Danimarca le seguenti norme per l'abilitazione alla guida di piccoli ciclomotori:

per essere abilitati alla guida di ciclomotori di piccole dimensioni in Danimarca è necessario:

- a) essere in possesso di un certificato del ciclomotore;
- b) essere in possesso di una patente di guida che abilita alla guida di un trattore; oppure
- c) avere almeno 18 anni di età.

MODELLI RILASCIATI IN GERMANIA

Modello Germania 1 (D1)

Rilasciato in Germania fino all'1.4.1986 (in casi particolari la data del rilascio può essere successiva all'1.4.1986)

Descrizione: modello di colore grigio, composto da quattro pagine. Poiché il modello in questione è stato rilasciato per oltre 40 anni, colore e forma possono presentare molteplici variazioni. I modelli rilasciati nel Land Saar possono avere una diversa dimensione e sono bilingui (tedesco e francese).

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D1	Categorie corrispondenti	Note
1	AM, A1, A2, A	1
1 beschränkt auf Leichtkrafträder: 1.4.1980 — 31.3.1986	AM, A1	7
2	AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE	2,3,5,8
3	AM, B, BE, C1, C1E	3,4,5,9
4	—	6
(5)	—	

Informazioni integrative:

Possono figurare ulteriori abilitazioni di natura molto specifica e limitata, che non sono riportate nelle tabelle. Nei rari casi in cui ciò dovesse verificarsi, la portata delle specifiche abilitazioni va verificata contattando le competenti autorità tedesche.

1. Se una patente "Klasse 1" è stata rilasciata prima dell'1.4.1954 (prima dell'1.10.1960 nel Land Saar), il titolare è abilitato anche alla guida di veicoli della categoria B 79 ($\leq 700 \text{ cm}^3$), senza obbligo di sostituzione della patente. In caso di sostituzione della patente, al titolare viene rilasciata una patente di categoria B senza limitazioni.
2. Se il titolare di una patente di "Klasse 2" ha compiuto 50 anni prima del 31.12.1999, la sua patente è scaduta il 31.12.2000. Se il titolare di questo tipo di patente ha sostituito la patente con un modello nuovo entro il 31.12.2000, il periodo di validità della patente e la periodicità degli esami medici sono quelli previsti per il nuovo modello. Il titolare di una patente dei tipi indicati che ha compiuto 50 anni dopo il 31.12.1999 deve sostituire la patente con un nuovo modello al più tardi al compimento del cinquantesimo anno di età. La nuova patente ha un periodo di validità di 5 anni.

Nel caso in cui il titolare di una patente di questo tipo stabilisca la sua residenza abituale in un altro Stato membro senza aver ottemperato alle citate disposizioni, i diritti inerenti alla sua patente di "Klasse 2" non sono riconosciuti (a meno che il cambio di residenza non sia avvenuto prima che le disposizioni potessero trovare applicazione al suo caso).

3. Se una patente di "Klasse 2" o "Klasse 3" è stata rilasciata prima dell'1.12.1954 (prima dell'1.10.1960 nel Land Saar), il titolare è abilitato anche alla guida di veicoli delle categorie A1 and A 79 ($\leq 250 \text{ cm}^3$). In entrambi i casi, qualora la patente venga sostituita, al titolare vengono riconosciuti i diritti inerenti a una patente di categoria A senza limitazioni.

Se una patente di "Klasse 2" o "Klasse 3" è stata rilasciata dopo le date menzionate ma prima dell'1.4.1980, il titolare è abilitato anche alla guida di veicoli della categoria A1.

4. Il titolare di una patente di "Klasse 3" è inoltre abilitato alla guida dei seguenti veicoli: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= per un massimo di tre assi complessivi).

Sulla nuova patente sostitutiva tale abilitazione è riportata solo su esplicita richiesta del titolare.

5. Il titolare di una patente di "Klasse 3" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri con un peso massimo inferiore a 7,5 t, anche nell'ambito di trasporti internazionali. Il titolare di una patente di "Klasse 2" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri nel traffico internazionale. Dopo la sostituzione dei modelli in Germania, l'abilitazione alla guida di autobus senza passeggeri è limitata al territorio tedesco e soggetta all'applicazione di un codice nazionale.
6. Se una patente di "Klasse 4" è stata rilasciata prima dell'1.12.1954 (prima dell'1.10.1960 nel *Land Saar*), essa non è solo una categoria nazionale, ma abilita anche alla guida di veicoli delle seguenti categorie: A1, A 79 ($\leq 250 \text{ cm}^3$) e B 79 ($\leq 700 \text{ cm}^3$). In entrambi i casi, qualora sostituisca la patente, al titolare sono riconosciuti i diritti inerenti alla categoria A e B senza limitazioni.
- Se una patente di "Klasse 4" è stata rilasciata dopo le date indicate ma prima dell'1.4.1980, il titolare è abilitato alla guida dei veicoli della categoria A1.
7. La categoria A1 è inoltre valida per i motocicli di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (nuovo codice 79.05).
8. La categoria A1 è inoltre valida per i motocicli di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (nuovo codice 79.05). La categoria A è limitata ai tricicli (nuovo codice 79.03) e ai tricicli combinati con un traino con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg (nuovo codice 79.04). La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).
9. La categoria A è limitata ai tricicli (nuovo codice 79.03) e ai tricicli combinati con un traino con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg (nuovo codice 79.04). La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).

Modello Germania 2 (D2)

Rilasciato nella Repubblica democratica tedesca fino al 1969

Descrizione: modello di colore grigio, composto da quattro pagine.

Una modifica legislativa, entrata in vigore l'1.4.1957, ha modificato portata e definizioni delle categorie: il modello in esame richiede pertanto due tabelle di equipollenza.

D2a: modello rilasciato fino al 31.3.1957

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D2a	Categorie corrispondenti	Note
1	AM, A1, A2, A, B	5,
2	AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE	1,3,4,6
3	AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE	2,3,4,6
4	AM, A1, A2, A, B	4,5

D2b: modello rilasciato dall'1.4.1957 al 1969

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D2b	Categorie corrispondenti	Note
1	AM, A1, A2, A	
2	AM, A1, B	4,5
3	AM, A1	7
4	AM, A1, B, BE, C1, C1E	2,3,4,6,
5	AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1,3,4,6

Informazioni integrative:

Possono figurare ulteriori abilitazioni di natura molto specifica e limitata, che non sono riportate nelle tabelle. Nei rari casi in cui ciò dovesse verificarsi, la portata delle specifiche abilitazioni va verificata contattando le competenti autorità tedesche.

1. Se il titolare di una patente di "Klasse 2" rilasciata prima dell'1.4.1957 o di una patente "Klasse 5" rilasciata dopo il 31.3.1957 ha compiuto 50 anni prima del 31.12.1999, la sua patente è scaduta il 31.12.2000. Se il titolare di questo tipo di patente ha sostituito la patente con un modello nuovo entro il 31.12.2000, il periodo di validità della patente e la periodicità degli esami medici sono quelli previsti per il nuovo modello. Il titolare di una patente dei tipi indicati che ha compiuto 50 anni dopo il 31.12.1999 deve sostituire la patente con un nuovo modello al più tardi al compimento del cinquantesimo anno di età. La nuova patente ha un periodo di validità di 5 anni.

Nel caso in cui il titolare di una patente di questo tipo stabilisca la sua residenza abituale in un altro Stato membro senza aver ottemperato alle citate disposizioni, i diritti inerenti alla sua patente di "Klasse 2" non sono riconosciuti (a meno che il cambio di residenza non sia avvenuto prima che le disposizioni citate fossero applicabili al suo caso).

2. Il titolare di una patente di "Klasse 3" rilasciata prima dell'1.4.1957 e di una patente "Klasse 4" rilasciata dopo il 31.3.1957 è inoltre abilitato alla guida dei seguenti veicoli: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= per un massimo di tre assi complessivi).

Sulla nuova patente sostitutiva tale abilitazione è riportata solo su esplicita richiesta del titolare.

3. Il titolare di una patente di "Klasse 3" rilasciata prima dell'1.4.1957 (D2a) o di "Klasse 4" rilasciata dopo il 31.3.1957 (D2b) è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri con un peso massimo inferiore a 7,5 t, anche nell'ambito di trasporti internazionali.

Il titolare di una patente di "Klasse 2" rilasciata prima dell'1.4.1957 (D2a) o di "Klasse 5" rilasciata dopo il 31.3.1957 (D2b) è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri nell'ambito di trasporti internazionali.

Dopo la sostituzione dei modelli in Germania, l'abilitazione alla guida di autobus senza passeggeri è limitata al territorio tedesco e soggetta all'applicazione di un codice nazionale.

4. I titolari di patenti di "Klasse 2", "Klasse 3" o "Klasse 4" di modello D2a e "Klasse 2", "Klasse 4" o "Klasse 5" di modello D2b rilasciate prima dell'1.12.1954, sono abilitati alla guida di veicoli della categoria A senza limitazioni solo dopo la sostituzione della patente. Prima della sostituzione, il modello in questione abilita alla guida dei soli veicoli della categoria A 79 (≤ 250 cm³).

5. Se la patente non viene sostituita, si applicano le regole seguenti:

Se una patente di "Klasse 1" o "Klasse 4" è stata rilasciata prima dell'1.12.1954, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B 79 (≤ 700 cm³). Se una patente di "Klasse 1" o "Klasse 4" è stata rilasciata dopo tale data ma prima dell'1.4.1957, o se una patente "Klasse 2" è stata rilasciata dopo il 31.3.1957, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B 79 (≤ 250 cm³).

In caso di sostituzione della patente con una nuova, al titolare viene rilasciata una patente di categoria B senza limitazioni.

6. La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).

7. La categoria A1 è inoltre valida per i motocicli di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (nuovo codice 79.05).

Modello Germania 3 (D3)

Rilasciato nella Repubblica democratica tedesca dal 1969 al 31.5.1982

Descrizione: libretto di 12 pagine con copertina grigia.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D3	Categorie corrispondenti	Note
1	AM, A1, A2, A	
2	AM, B	4,5,6
3	AM	6
4	AM, B, BE, C1, C1E	2,3,4,6,7
5	AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE	1,3,4,6,7,8
§ 6 StVZO, § 85 StVZO	—	6

Informazioni integrative:

Possono figurare ulteriori abilitazioni di natura molto specifica e limitata, che non sono riportate nelle tabelle. Nei rari casi in cui ciò dovesse verificarsi, la portata delle specifiche abilitazioni va verificata contattando le competenti autorità tedesche.

1. Se il titolare di una patente di "Klasse 5" ha compiuto 50 anni prima del 31.12.1999, la sua patente è scaduta il 31.12.2000. Se il titolare di questo tipo di patente sostituisce la patente con un modello nuovo entro il 31.12.2000, il periodo di validità della patente e la periodicità degli esami medici sono quelli previsti per il nuovo modello. Il titolare di una patente dei tipi indicati che ha compiuto 50 anni dopo il 31.12.1999 deve sostituire la patente con un nuovo modello al più tardi al compimento del cinquantesimo anno di età. La nuova patente ha un periodo di validità di 5 anni. Nel caso in cui il titolare di una patente di questo tipo stabilisca la sua residenza abituale in un altro Stato membro senza aver ottemperato alle citate disposizioni, i diritti inerenti alla sua patente di "Klasse 2" non sono riconosciuti (a meno che il cambio di residenza non sia avvenuto prima che le disposizioni citate fossero applicabili al suo caso).

2. Il titolare di una patente "Klasse 4" è inoltre abilitato alla guida dei seguenti veicoli: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= per un massimo di tre assi complessivi).

Sulla nuova patente sostitutiva tale abilitazione è riportata solo su esplicita richiesta del titolare.

3. Il titolare di una patente di "Klasse 4" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri con un peso massimo inferiore a 7,5 t, anche nell'ambito di trasporti internazionali. Il titolare di una patente di "Klasse 5" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri nel traffico internazionale. Dopo la sostituzione dei modelli in Germania, l'abilitazione alla guida di autobus senza passeggeri è limitata al territorio tedesco e soggetta all'applicazione di un codice nazionale.

4. I titolari di patenti di "Klasse 2", "Klasse 4" o "Klasse 5" rilasciate prima dell'1.12.1954 sono abilitati alla guida di veicoli della categoria A senza limitazioni solo dopo la sostituzione della patente. Prima della sostituzione, il modello in questione abilita alla guida dei soli veicoli della categoria A 79 (≤ 250 cm³).

5. Se la patente non viene sostituita, si applicano le regole seguenti:

Se una patente di "Klasse 1" è stata rilasciata prima dell'1.12.1954, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B 79 (≤ 700 cm³). Se una patente di "Klasse 1" è stata rilasciata dopo tale data ma prima dell'1.4.1957, o se una patente di "Klasse 2" è stata rilasciata dopo l'1.4.1957, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B 79 (≤ 250 cm³).

In caso di sostituzione della patente con una nuova, al titolare viene rilasciata una patente di categoria B senza limitazioni.

6. Il titolare di una patente di "Klasse 2", "Klasse 3", "Klasse 4" o "Klasse 5", o conforme agli articoli 6 o 85 del StVZO, rilasciata prima dell'1.4.1980, è abilitato anche alla guida dei veicoli della categoria A1. In questo caso la categoria "Klasse 3" non ha valenza esclusivamente nazionale.

7. La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).

8. Le categorie A1 e A sono limitate ai tricicli (nuovo codice 79.03).

Modello Germania 4 (D4)

Rilasciato nella Repubblica democratica tedesca dall'1.6.1982 al 2.10.1990

Descrizione: modello di carta di colore rosa brillante, composto da quattro pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D4	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A1, A2, A	4,
B	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E	2,3,5,6,
C	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C	1,3,5,6,

Categorie del modello D4	Categorie corrispondenti	Note
D	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D	1,5,6,
BE	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E	2,5,6,
CE	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE)	1,5,6,
DE	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE	1,5,6,

Informazioni integrative:

Possono figurare ulteriori abilitazioni di natura molto specifica e limitata, che non sono riportate nelle tabelle. Nei rari casi in cui ciò dovesse verificarsi, la portata delle specifiche abilitazioni va verificata contattando le competenti autorità tedesche.

1. Se il titolare di una patente di "Klasse C", "Klasse CE", "Klasse D" o "Klasse DE" ha compiuto 50 anni il 31.12.1999 o anteriormente a tale data, la sua patente è scaduta il 31.12.2000. Se il titolare di questo tipo di patente sostituisce la patente con un modello nuovo entro il 31.12.2000, il periodo di validità della patente e la periodicità degli esami medici sono quelli previsti per il nuovo modello. Il titolare di una patente dei tipi indicati che ha compiuto 50 anni dopo il 31.12.1999 deve sostituire la patente con un nuovo modello al più tardi al compimento del cinquantesimo anno di età. La nuova patente ha un periodo di validità di 5 anni.

Nel caso in cui il titolare di una patente di questo tipo stabilisca la sua residenza abituale in un altro Stato membro senza aver ottemperato alle citate disposizioni, i diritti inerenti alla sua patente di "Klasse C" non sono riconosciuti (a meno che il cambio di residenza non sia avvenuto prima che le disposizioni potessero trovare applicazione al suo caso).

2. Il titolare di una patente di "Klasse B" e "Klasse BE" è inoltre abilitato alla guida dei seguenti veicoli: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= per un massimo di tre assi complessivi).

Sulla nuova patente sostitutiva tale abilitazione è riportata solo su esplicita richiesta del titolare.

3. Il titolare di una patente di "Klasse B" e "BE" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri con un peso massimo di 7,5 t, anche nell'ambito di trasporti internazionali.

Il titolare di una patente di "Klasse C" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri nel traffico internazionale. Dopo la sostituzione dei modelli in Germania, l'abilitazione alla guida di autobus a vuoto è limitata al territorio tedesco e soggetta all'applicazione di un codice nazionale.

4. La categoria A1 è inoltre valida per i motocicli di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (nuovo codice 79.05).
5. Le categorie A1 e A sono limitate ai tricicli (nuovo codice 79.03).
6. La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).

Modello Germania 5 (D5)

Rilasciato in Germania dall'1.4.1986 al 31.12.1998

Descrizione: modello in carta rosa brillante, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D5	Categorie corrispondenti	Note
1	AM, A1, A2, A	2,7
1a	AM, A1, A2, A	7,
1b	AM, A1	7
2	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE	1,3,5,8,9
3	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE	3,4,5,8,9
(4)	AM	6
(5)	AM	

Informazioni integrative:

Possono figurare ulteriori abilitazioni di natura molto specifica e limitata, che non sono riportate nelle tabelle. Nei rari casi in cui ciò dovesse verificarsi, la portata delle specifiche abilitazioni va verificata contattando le competenti autorità tedesche.

1. Se il titolare di una patente di "Klasse 2" ha compiuto 50 anni prima del 31.12.1999, la sua patente è scaduta il 31.12.2000. Se il titolare di questo tipo di patente sostituisce la patente con un modello nuovo entro il 31.12.2000, il periodo di validità della patente e la periodicità degli esami medici sono quelli previsti per il nuovo modello. Il titolare di una patente dei tipi indicati che ha compiuto 50 anni dopo il 31.12.1999 deve sostituire la patente con un nuovo modello al più tardi al compimento del cinquantesimo anno di età. La nuova patente ha un periodo di validità di 5 anni.

Nel caso in cui il titolare di una patente di questo tipo stabilisca la sua residenza abituale in un altro Stato membro senza aver ottemperato alle citate disposizioni, i diritti inerenti alla sua patente di "Klasse 2" non sono riconosciuti (a meno che il cambio di residenza non sia avvenuto prima che le disposizioni citate fossero applicabili al suo caso).

2. Se una patente "Klasse 1" di modello D1 è stata rilasciata prima dell'1.4.1954 (prima dell'1.10.1960 nel *Land Saar*), il titolare è abilitato anche alla guida di veicoli della categoria B 79 ($\leq 700 \text{ cm}^3$) senza dover procedere alla sostituzione della patente. In casi di sostituzione della patente, al titolare viene rilasciata una patente di categoria B senza limitazioni.

Tali regole si applicano al modello D5 soltanto quando si tratta di sostituzione di una patente del modello D1 rilasciata prima delle date menzionate allo stesso titolare.

3. Se una patente di "Klasse 2" o "Klasse 3" del modello D1 è stata rilasciata prima dell'1.12.1954 (prima dell'1.10.1960 nel *Land Saar*), il titolare è abilitato anche alla guida di veicoli della categoria A1 e A 79 ($\leq 250 \text{ cm}^3$). Nei due casi, qualora sostituisca la patente, al titolare sono riconosciuti i diritti inerenti alla categoria A senza limitazioni. Se una patente di "Klasse 2" o "Klasse 3" è stata rilasciata dopo le date menzionate ma prima dell'1.4.1980, il titolare è abilitato anche alla guida di veicoli della categoria A1.

Tali regole si applicano al modello D5 soltanto quando si tratta di sostituzione di una patente del modello D1 rilasciata prima delle date menzionate allo stesso titolare.

4. Il titolare di una patente di "Klasse 3" è inoltre abilitato alla guida dei seguenti veicoli: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= per un massimo di tre assi complessivi). Sulla nuova patente sostitutiva tale abilitazione è riportata solo su esplicita richiesta del titolare.
5. Il titolare di una patente di "Klasse 3" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri con un peso massimo inferiore a 7,5 t, anche nell'ambito di trasporti internazionali. Il titolare di una patente di "Klasse 2" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri nel traffico internazionale. Dopo la sostituzione dei modelli in Germania, l'abilitazione alla guida di autobus senza passeggeri è limitata al territorio tedesco e soggetta all'applicazione di un codice nazionale.
6. Una patente di "Klasse 4", modello D1, che è stata rilasciata prima dell'1.12.1954 (prima dell'1.10.1960 nel *Land Saar*), non ha valenza solo nazionale, ma abilita alla guida di veicoli delle seguenti categorie: A1, A 79 ($\leq 250 \text{ cm}^3$) e B 79 ($\leq 700 \text{ cm}^3$). In entrambi i casi, qualora sostituisca la patente, al titolare sono riconosciuti i diritti inerenti alla categoria A e B senza limitazioni. Se una patente di "Klasse 4" è stata rilasciata dopo le date menzionate, ma prima dell'1.4.1980, il titolare è abilitato alla guida di veicoli della categoria A1.

Tali regole si applicano al modello D5 soltanto quando si tratta di sostituzione di una patente del modello D1 rilasciata prima delle date menzionate allo stesso titolare.

7. La categoria A1 è inoltre valida per i motocicli di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (nuovo codice 79.05).
8. Le categorie A1 e A sono limitate ai tricicli (nuovo codice 79.03) e ai tricicli combinati con un traino con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg (nuovo codice 79.04).
9. La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).

Modello Germania 6 (D6)

Rilasciato in Germania dall'1.1.1999 al 18.1.2013

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D6	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1	1
A (beschränkt)	AM, A1, A2	
A	AM, A1, A2, A	
B	AM, A1, A, B	2
BE	AM, A1, A, B, BE,	2,3
C1	AM, A1, A, B, C1	2,3
C1E	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E	2,3
C	AM, A1, A, B, C1, C	2,3
CE	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE	2,3
D1	AM, A1, A, B, D1	2,3
D1E	AM, A1, A, B, BE, D1, D1E	2,3
D	AM, A1, A, B, D1, D	2,3
DE	AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE	2,3
M	AM	
S	AM	

Informazioni integrative:

1. La categoria A1 è inoltre valida per i motocicli di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (nuovo codice 79.05).
2. Le categorie A1 e A sono limitate ai tricicli (nuovo codice (79.03) e ai tricicli combinati con un traino con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg (nuovo codice 79.04).
3. La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).

MODELLI RILASCIATI IN ESTONIA**Modello Estonia 1 (EST1)**

Rilasciato in Estonia dall'1.11.1999 al 30.9.2004

Descrizione: la patente, di colore rosa, è realizzata utilizzando una carta sintetica speciale chiamata TESLIN (ISO 9002; 1994) completamente ricoperta da una protezione di plastica. La carta è dotata di un motivo di sicurezza a forma di rete; la copertura di plastica riporta stampata sul retro la scritta "EST" con sei linee ondulate. I dati sono stampati e la foto scannerizzata.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello EST1	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
A1	A1	
A	A2	1
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	

Categorie del modello EST1	Categorie corrispondenti	Note
D	D	
DE	DE	
(R)	—	
(T)	—	

1 La potenza massima per la categoria A non deve superare 25 kW o 0,16 kW/kg.

Informazioni integrative:

Limitazione(i) in forma codificata:

1 – Obbligo di occhiali o lenti a contatto.

2 – Obbligo di apparecchio acustico.

3 – Valida per veicoli azionati a mano.

4 – La potenza massima per la categoria A non deve superare 25 kW o 0,16 kW/kg.

5 – Cambio automatico.

La dicitura "ESMANE" apposta al centro nella parte inferiore della copertina indica che il titolare è un neopatentato; la validità di questo tipo di patente è limitata a 2 anni.

Modello Estonia 2 (EST2)

Rilasciato in Estonia dall'1.10.2004 al 7.9.2008

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

La patente è di materiale plastico e presenta uno sfondo rosa con un motivo unico che figura soltanto sulle patenti di guida estoni. Per la personalizzazione dei dati trasferiti sulla patente (inclusa la fotografia digitale e la firma del titolare) è stata utilizzata un'incisione a laser.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello EST 2	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
A1	A1	1
A	A2	
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
(R)	—	
(T)	—	

1 La potenza massima per la categoria A non deve superare 25 kW o 0,16 kW/kg.

Informazioni integrative:

Limitazione(i) in forma codificata:

- 101 – Patente provvisoria. I neopatentati hanno l'obbligo di incollare sul parabrezza e sul lunotto posteriore un adesivo rappresentante una foglia di acero quando sono titolari di una patente provvisoria (2 anni). Il limite massimo di velocità per tale categoria è fissato a 90 km/h.
- 102 – Le persone in possesso di queste categorie sono autorizzate a condurre soltanto finché prestano servizio nelle forze armate.
- 103 – Categoria D – Il conducente è autorizzato a guidare esclusivamente filobus.
- 105 – Motocicli di potenza non superiore a 25 kW o di potenza motore effettiva non superiore a 0,16 kW/kg.
- 106 – Categoria D – limitata ai tragitti di 50 km.

Modello Estonia 3 (EST3)*Rilasciato in Estonia dall'8.9.2008*

Descrizione: la stessa della patente modello 2; tuttavia le menzioni "Driving Licence" e "Permis de conduire" sono aggiunte sul frontespizio accanto alla parola "JUHILUBA".

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello EST 3	Categorie corrispondenti	Note
AM	AM	
A1	A1	
A	A2	1
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
(R)	—	
(T)	—	

MODELLI RILASCIATI IN GRECIA**Modello Grecia 1 (GR1a)***Rilasciato in Grecia fino all'11.1.1987*

Descrizione: di colore blu e giallo con caratteri neri.

La patente è costituita da un libretto di 12 pagine e riguarda le categorie B, Γ, Δ, E.

Modello Grecia 1 (GR1b)*Rilasciato in Grecia fino all'11.1.1987*

Descrizione: di colore rosa e giallo con caratteri neri.

La patente è costituita da un libretto di otto pagine e riguarda esclusivamente la categoria A.

Fino al 30.1.1985 le patenti di guida di qualsiasi categoria (B, Γ, Δ, E) conferivano il diritto a condurre anche veicoli della categoria AM. A partire da tale data e fino ad oggi la categoria AM è rilasciata esclusivamente dai commissariati della polizia stradale greca e figura su una patente distinta.

Tabella delle equipollenze

Categorie dei modelli greci GR1a e GR1b	Categorie corrispondenti	Note
A (per i ciclomotori)	AM	
A	A1, A2, A	
B	B1, B	
BE	BE	1
Γ	C1, C	
Γ E	C1E, CE	1
Δ	D1, D	
Δ E	D1E, DE	1

Informazioni integrative:

Benché il punto "4b" indichi che tali modelli specifici hanno una validità determinata, quest'ultima è stata estesa al sessantacinquesimo anno di età in forza del decreto 255/1984.

1) Benché la categoria E fosse distinta, era considerata valida soltanto se combinata con un'altra categoria.

Modello Grecia 2 (GR2)

Rilasciato in Grecia dal 12.1.1987 al 31.3.1997

Descrizione: di colore rosa con caratteri neri. Questa patente è costituita da un libretto di sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello GR2	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A1, A2, A	
B	B1, B	
BE	BE	1
Γ/C	C1, C	
Γ/C E	C1E, CE	1
Δ/D	D1, D	
Δ/D E	D1E, DE	1

Informazioni integrative:

1) Benché la categoria E fosse distinta, era considerata valida soltanto se combinata con un'altra categoria ("B" o "T" o "Δ").

Modello Grecia 3 (GR3)

Rilasciato in Grecia dall'1.4.1997 al 30.4.2001

Descrizione: di colore rosa con caratteri neri.

Questa patente è costituita da un libretto di sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello GR3	Categorie corrispondenti
A/A1, A/A	AM
A/A1	A1
A/A	A2, A

Categorie del modello GR3	Categorie corrispondenti
B/B1	B1
B/B	B
BE	BE
Γ/C	C1 C
ΓE/CE	C1E, CE
Δ/D	D1, D
ΔE/DE	D1E, DE

Modello Grecia 4 (GR4)

Rilasciato in Grecia dall'1.5.2001 al 18.1.2009

Descrizione: di colore rosa con caratteri neri.

Questa patente è costituita da un libretto di sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello GR4	Categorie corrispondenti
A/A ($\leq 25 \text{ KW E} \leq 0,16 \text{ KW/Kg}$), A/A	AM; A1
A/A	A2, A
B	B1, B
BE	BE
Γ/C	C1, C
ΓE/CE	C1E, CE
Δ/D	D1, D
ΔE/DE	D1E, DE

Modello Grecia 5 (GR5)

Rilasciato in Grecia a partire dal 19.1.2009

Descrizione: di colore rosa con caratteri neri.

Dimensioni: larghezza: 85,6 mm, altezza: 54 mm (spessore 0,75 mm).

Le nuove patenti di guida sono stampate in forma di tesserino di plastica sulla base delle norme internazionali di qualità (ISO) e di tutti i requisiti tecnici di cui all'allegato 1 della direttiva 2006/126/CE. Sulla copertina (angolo sinistro) figura un ologramma di sicurezza. Tutti i caratteri sono microimpressi su uno sfondo di sicurezza con inchiostro ottico variabile (O.V.I.). Sono previste inoltre immagini doppie e caratteristiche tattili di sicurezza. Sul retro figura un ologramma di sicurezza in 3D e uno sfondo di sicurezza con immagini esclusive e linee che si intersecano. La stampa su entrambi i lati è visibile alla luce UV senza che ciò infici in alcun modo la qualità della patente.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello GR5	Categorie corrispondenti
A/A ($\leq 25 \text{ kW E} \leq 0,16 \text{ kW/Kg}$), A/A	AM A1
A/A	A2, A
B	B1, B
BE	BE
Γ/C	C1, C
ΓE/CE	C1E, CE
Δ/D	D1, D
ΔE/DE	D1E, DE

MODELLI RILASCIATI IN SPAGNA**Modello Spagna 1 (E1)***Rilasciato in Spagna dal 27.6.1997 all'1.11.2004*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine, conforme alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello E1	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE

Modello Spagna 2 (E2)*Rilasciato in Spagna dal 2.11.2004 al 7.12.2009*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello E2	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
(btp)	—

Modello Spagna 3 (E3)*Rilasciato in Spagna dall'8.12.2009*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I.3 della direttiva 2006/126/CE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello E3	Categorie corrispondenti
AM	AM
A1	A1
A2	A2
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
(btp)	—

Informazioni integrative:

Le categorie AM e A2 sono rilasciate dall'8.12.2009.

MODELLI RILASCIATI IN FRANCIA**Modello Francia 1 (F1)***Rilasciato in Francia fino al 31.12.1954*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da due pagine con foto sulla copertina.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F1	Categorie corrispondenti	Note
—	AM, A1, B1, B	1,2
1° Voitures affectés à des transports en commun	AM, A1, B1, B, D1, D	2
2° véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg	AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE	2
3° Motocycles à deux roues	AM, A1, A2, A, B1	

Informazioni integrative:

- Se sul retro della patente non sono riportate indicazioni, la patente non è valida per guidare veicoli delle categorie 1, 2 e 3. Per la categoria B, che non risulta equivalente a nessuna delle tre categorie citate nella tabella, non è pertanto possibile indicare alcuna corrispondenza. Tale assenza è così contrassegnata: «—».
- L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori e veicoli della categoria L4e) è valida solo in caso di comprovata pratica di guida nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.

Modello Francia 2 (F2)

Rilasciato in Francia dall'1.1.1955 al 19.1.1975

Descrizione: modello in carta rosa (di dimensioni notevolmente maggiori rispetto ai modelli di cui all'allegato I della direttiva 91/439/CEE), composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F2	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1, B1	
A	AM, A1, A2, A, B1	
B	AM, A1, B1, B	1
C	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
D	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1,2
E(B)	AM, A1, B1, B, BE	1
E(C)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
E(D)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1,2
FA1	AM, A1, B1 + codice (10, 15, ...)	
FA	AM, A1, A2, A, B1 + codice (10, 15, ...)	
FB	B1, B + codice (10, 15, ...)	

Informazioni integrative:

1. L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.
2. Se il veicolo utilizzato per le prove pratiche del titolare della patente di guida nelle categorie D o DE aveva una massa di $\leq 3\,500$ kg, il titolare è abilitato a condurre solo veicoli delle categorie AM, A1 (cfr. nota 1), B1, B, BE, D1 79 ($\leq 3\,500$ kg) e D 79 ($\leq 3\,500$ kg).

Modello Francia 3 (F3)

Rilasciato in Francia dal 20.1.1975 al 29.2.1980

Descrizione: modello in carta rosa (di dimensioni notevolmente maggiori rispetto ai modelli di cui all'allegato I della direttiva 91/439/CEE), composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F3	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1, B1	
A	AM, A1, A2, A, B1	
B	AM, A1, B1, B	1
C	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t)	1
D	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
E(B)	AM, A1, B1, B, BE	1
E(C)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
E(D)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
FA1	AM, A1, B1 + codice (10, 15, ...)	
FA	AM, A1, A2, A, B1 + codice (10, 15, ...)	
FB	B1, B + codice (10, 15, ...)	

Informazioni integrative:

1. L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida di questo tipo di veicoli nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.

2. Se il veicolo utilizzato per le prove pratiche del titolare della patente di guida nelle categorie D o DE aveva una massa di $\leq 3\,500$ kg (nel periodo tra il 20.1.1975 e il 31.5.1979) o di $\leq 7\,000$ kg (nel periodo tra l'1.6.1979 e l'1.3.1980), il titolare è abilitato a condurre solo veicoli delle categorie AM, A1 (cfr. nota 1), B1, B, BE, D1 79 ($\leq 3\,500$ kg) e D 79 ($\leq 3\,500$ kg).

Modello Francia 4 (F4)

Rilasciato in Francia dall'1.3.1980 al 31.12.1984

Descrizione: modello in carta rosa (di dimensioni notevolmente maggiori rispetto ai modelli di cui all'allegato I della direttiva 91/439/CEE), composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F4	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1, B1	
A2	AM, A1, A2, A, B1	
A3	AM, A1, A2, A, B1	
A4	AM, A1, B1	3
B	AM, A1, B1, B	1
E(B)	AM, A1, B1, B, BE	1
C	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t)	1
C1	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
D	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t), D1, D1E, D, DE	1,2
E(D)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t), D1, D1E, D, DE	1,2
FA1	AM, A1, B1 + codice (10, 15, ...)	
FA2	AM, A, A2, A, B1 + codice (10, 15, ...)	
FA3	AM, A1, A2, A, B1 + codice (10, 15, ...)	
FA4	AM, B1 + codice (10, 15, ...)	
FB	AM, B1, B + codice (10, 15, ...)	

Informazioni integrative:

1. L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida di questo tipo di veicoli nei 5 anni precedenti il 1^o gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.
2. Se il veicolo utilizzato per le prove pratiche del titolare della patente di guida nella categoria D aveva una massa di $\leq 7\,000$ kg, il titolare è abilitato a condurre solo veicoli delle categorie AM, A1 (cfr. punto 1), B1, B, BE, D1 79 ($\leq 3\,500$ kg) e D 79 ($\leq 3\,500$ kg).
3. Per A1: codice 79 L5e ≤ 15 kW.

Modello Francia 5 (F5)

Rilasciato in Francia dall'1.1.1985 al 30.6.1990

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F5	Categorie corrispondenti	Note
AT	AM, A1, B1	2
AL	AM, A1, B1	
A	AM, A1, A2, A, B1	
B	AM, A1, B1, B	1
E(B)	AM, A1, B1, B, BE	1
C	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
C limité	AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t)	1

Categorie del modello F5	Categorie corrispondenti	Note
E(C)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
D	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t), D1, D1E, D, DE	1,2
E(D)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t), D1, D1E, D, DE	1,2

Informazioni integrative:

1. L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida di questo tipo di veicoli nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.
2. Se il veicolo utilizzato per le prove pratiche del titolare della patente di guida nella categoria D aveva una massa di $\leq 3\,500$ kg, il titolare è abilitato a condurre solo veicoli delle categorie AM, A1 (cfr. punto 1), B1, B, BE, D1 79 ($\leq 3\,500$ kg) e D 79 ($\leq 3\,500$ kg).
3. Per A1: codice 79 L5e ≤ 15 kW.

Modello Francia 6 (F6)

Rilasciato in Francia dall'1.7.1990 al 15.11.1994

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F6	Categorie corrispondenti	Note
AT	AM, A1, B1	2
AL	AM, A1, B1	
A	AM, A1, A2, A, B1	
B	AM, A1, B1, B	1
E(B)	AM, A1, B1, B, BE	1
C	AM, A1, B1, B, C1, C	1
E(C)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
D	AM, A1, B1, B, D1, D	1
E(D)	AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida di questo tipo di veicoli nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.
2. Per A1: codice 79 L5e ≤ 15 kW.

Modello Francia 7 (F7)

Rilasciato in Francia dal 16.11.1994 al 28.2.1999

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F7	Categorie corrispondenti	Note
AT	AM, A1, B1	2
AL	AM, A1, B1	
A	AM, A1, A2, A, B1	
B	AM, A1, B1, B	1
E(B)	AM, A1, B1, B, BE	1

Categorie del modello F7	Categorie corrispondenti	Note
C	AM, A1, B1, B, C1, C	1
E(C)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
D	AM, A1, B1, B, D1, D	1
E(D)	AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida di questo tipo di veicoli nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.
2. Per A1: codice 79 L5e ≤ 15 kW.

Modello Francia 8 (F8)

Rilasciato in Francia dall'1.3.1999 al 18.1.2013

Descrizione: modello in carta rosa, conforme alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F8	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1, B1	
A	AM, A1, A2, A, B1	
B1	AM, A1, B1	2
B	AM, A1, B1, B	1
E(B)	AM, A1, B1, B, BE	1
C	AM, A1, B1, B, C1, C	1
E(C)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE	1,3
D	AM, A1, B1, B, D1, D	1
E(D)	AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida di questo tipo di veicoli nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.
2. Per A1: codice 79 L5e ≤ 15 kW.
3. I titolari di patente per la categoria CE sono autorizzati a condurre veicoli della categoria DE se sono in possesso anche di patente per la categoria D.

MODELLI RILASCIATI IN IRLANDA**Modello Irlanda 1 (IRL1)**

Rilasciato in Irlanda dal 25.6.1992 al 16.11.1999

Descrizione: modello di carta rosa rivestito di pellicola plastificata.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello IRL1	Categorie corrispondenti
M	AM
A1	A1
—	A2
A	A

Categorie del modello IRL1	Categorie corrispondenti
—	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE

Informazioni integrative:

Il modello è stato rilasciato in formato bilingue con il testo irlandese (gaelico) che precede quello inglese.

Modello Irlanda 2 (IRL2)

Rilasciato in Irlanda orientativamente dal 17.11.1999 al 4.7.2005

Descrizione: modello di carta rosa rivestito di pellicola plastificata.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello IRL2	Categorie corrispondenti
M	AM
A1	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
W	—

Informazioni integrative:

Il modello è stato rilasciato in formato bilingue con il testo irlandese (gaelico) che precede quello inglese.

Modello Irlanda 3 (IRL3)

Rilasciato in Irlanda dal 4.7.2007

Descrizione: modello di carta rosa rivestito di pellicola plastificata.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello IRL3	Categorie corrispondenti
M	AM
A1	A1
—	A2
A	A

Categorie del modello IRL3	Categorie corrispondenti
—	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE

MODELLI RILASCIATI IN ITALIA

Modello Italia 1 (I1)

Rilasciato in Italia dal 1959 al 1989

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello I1	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A1, A2, A	
B	AM, A1, A2, A, B1, B	1, 2
BE	AM, A1, A2, A, B1, B1E, B, BE	1,2
C	AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C	1,2
CE	AM, A1, A2, A, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	1,2
D	AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D	1,2,
DE	AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE	1,2,
F	—	

Informazioni integrative:

- 1 La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.
2. L'abilitazione alla guida di motocicli (categorie A1, A2, A) con la patente B è stata rilasciata fino all'1.1.1986.

Modello Italia 2 (I2)

Rilasciato in Italia dal 1990 al 1995

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello I2	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A1, A2, A	
B	AM, A1 B1, B	1
BE	AM, A1, B1, B1E, B, BE	1
C	AM, A1, B1, B, C1, C	1
CE	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
D	AM, A1, B1, B, C1 C D1, D	1
DE	AM, A1, B1, B, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.

Modello Italia 3 (I3)

Rilasciato in Italia dal 1995 al 1996

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello I3	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A1, A2, A	
B	AM, A1, B1, B	1
BE	AM, A1, B1, B1E, B, BE	1
C	AM, A1, B1, B, C1, C	1
CE	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
D	AM, A1, B1, B, C1, C D1, D	1
DE	AM, A1, B1, B, C1 C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.

Modello Italia 4 (I4)

Rilasciato in Italia dal 1996 al 1997

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello I4	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1,	
A	AM, A1, A2, A	
B1	AM, B1,	
B	AM, A1, B1, B	2
BE	AM, A1, B1, B1E, B, BE	2
C1	AM, A1, B1, B, C1	2
C1E	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E	1,2
C	AM, A1, B1, B, C1, C	1,2
CE	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	1,2
D1	AM, A1, B1, B, D1	2
D1E	AM, A1, B1, B1E, B, BE, D1, D1E	2
D	AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D	1,2
DE	AM, A1, B1, B, C1, C1E C, CE, D1, D1E	1,2

Informazioni integrative:

1. I titolari della patente di età inferiore a 21 anni devono in ogni caso possedere un certificato di abilitazione professionale per poter condurre veicoli di categoria C e CE.
2. La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.

Modello Italia 5 (I5)

Rilasciato in Italia dal 1997 al 1999

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello I5	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1,	
A	AM, A1, A2, A	
B1	AM, B1,	
B	AM, A1 2, B1, B	2
BE	AM, A1, B1, B1E, B, BE	2

Categorie del modello 15	Categorie corrispondenti	Note
C1	AM, A1, B1, B, C1	2
C1E	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E	2
C	AM, A1, B1, B, C1, C	2
CE	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	2
D1	AM, A1, B1, B, D1	2
D1E	AM, A1, B1, B1E, B, BE, D1, D1E	2
D	AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D	1,2
DE	AM, A1, B1, B, C1, C1E, C, CE D1, D1E	1, 2

Informazioni integrative:

- I titolari della patente di età inferiore a 21 anni devono in ogni caso possedere un certificato di abilitazione professionale per poter condurre veicoli di categoria C e CE.
- La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.

Modello Italia 6 (I6)

Rilasciato in Italia dal 1999 al 2004

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello 16	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1,	
A	AM, A1, A2, A	
B	AM, A1, B1, B	1
BE	AM, A1, B1, B1E, B, BE	1
C	AM, A1, B1, B, C1, C	1
CE	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
D	AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D	1,2
DE	AM, A1, B1, B, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE	1,2

Informazioni integrative:

- La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.
- Le patenti di categoria C1, C1E, C e CE sono valide soltanto se la patente di categoria D è stata rilasciata prima dell'1.10.2004.

Modello Italia 7 (I7)

Rilasciato in Italia a partire dal 2005

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello 17	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1,	
A	AM, A1, A2, A	
B	AM, A1, B1, B	1
BE	AM, A1, B1, B1E, B, BE	1
C	AM, A1, B1, B, C1, C	1
CE	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
D	AM, A1, B1, B, D1, D	1
DE	AM, A1, B1, B, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

- La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.

MODELLI RILASCIATI A CIPRO**Modello Cipro 1 (CY1)***Rilasciato a Cipro dall'1.5.2004*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello CY2	Categorie corrispondenti
I	AM
A1	A1
—	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
Γ1/C1	C1
Γ1E/C1E	C1E
Γ/C	C
ΓE/CE	CE
Δ1/D1	D1
Δ1E/D1E	D1E
Δ/D	D
ΔE/DE	DE
(ΣT (F), H (H), Z (G), Θ (I), I (J), IA (K), IB (L))	—

MODELLI RILASCIATI IN LETTONIA**Modello Lettonia 1 (LV1)***Rilasciato in Lettonia dal 28.9.1993 al 30.4.2004*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato di colore rosa.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello LV1	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE

Informazioni integrative:

Le categorie nazionali TRAM e TROL abilitano rispettivamente alla guida di tram e filobus.

Patenti distinte sono rilasciate per i trattori agricoli e forestali.

Modello Lettonia 2 (LV2)*Rilasciato in Lettonia dall'1.5.2004*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello LV2	Categorie corrispondenti
M	AM
A1	A1
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE

Informazioni integrative:

1. Le categorie nazionali TRAM e TROL abilitano rispettivamente alla guida di tram e filobus.
2. Patenti distinte sono rilasciate per i trattori agricoli e forestali.

MODELLI RILASCIATI IN LITUANIA**Modello Lituania 1 (LT1)***Rilasciato in Lituania fino all'1.4.2000*

Descrizione: modello tipo tesserino sigillato e plastificato, di colore giallo.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello LT1	Categorie corrispondenti
A	A
B	B
BE	BE
C	C
CE	CE
D	D
DE	DE

Informazioni integrative:

Su questo modello non è indicata la data di scadenza.

Il titolare di qualsiasi patente di guida è abilitato a guidare anche i veicoli della categoria AM.

Modello Lituania 2 (LT2)

Rilasciato in Lituania dall'1.4.2000 al 31.12.2002

Descrizione: modello tipo tesserino sigillato e plastificato, di colore giallo.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello LT2	Categorie corrispondenti
A1	A1
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE

Informazioni integrative:

Le patenti di questo tipo sono valide fino alla data di scadenza indicata sul documento.

Il titolare di qualsiasi patente di guida è abilitato a guidare anche i veicoli della categoria AM.

Modello Lituania 3 (LT3)

Rilasciato in Lituania dall'1.1.2003 al 31.10.2005

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, di colore rosa. Dati (fotografia, categorie e dati personali) incisi con il laser in uno strato di policarbonato.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello LT3	Categorie corrispondenti	Note
A1	A1	
A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)	A2	1
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
(T)	—	

Informazioni integrative:

1. I titolari di patente di categoria A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) dopo due anni possono essere abilitati alla guida di veicoli della categoria A senza limitazioni ma previa sostituzione della patente.

Il titolare di qualsiasi patente di guida è abilitato a guidare anche i veicoli della categoria AM.

Modello Lituania 4 (LT4)*Rilasciato in Lituania dall'1.11.2005*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello LT4	Categorie corrispondenti	Note
AM	AM	
A1	A1	
A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)	A 2	1
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
(T)	—	

Informazioni integrative:

1. I titolari di patente di categoria A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) dopo due anni possono essere abilitati alla guida di veicoli della categoria A senza limitazioni ma previa sostituzione della patente.

Il titolare di qualsiasi patente di guida è abilitato a guidare anche i veicoli della categoria AM.

Validità: 3 mesi, 2 anni, 10 anni.

MODELLI RILASCIATI NEL LUSSEMBURGO**Modello Lussemburgo 1 (L1)***Rilasciato nel Lussemburgo fino al 31.12.1985*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello L1	Categorie corrispondenti	Note
(A3)	AM	3
(A2)	—	3
—	A1	
—	A2	
A1	A	
—	B1	
B1 / B2	B	1
—	BE	
—	C1	
—	C1E	
C1 / C2	C	
CE2	CE	2

Categorie del modello L1	Categorie corrispondenti	Note
—	D1	
—	D1E	
D	D	
—	DE	
(F1/2/3)	—	3

Informazioni integrative:

1. Il titolare di una patente di categoria B1/B2, rilasciata prima del 1° luglio 1977, può condurre anche veicoli di categoria A.
2. La categoria E2 abilita alla guida di veicoli con rimorchi e semirimorchi con massa massima autorizzata superiore a 1 750 kg.
3. Categorie nazionali

Modello Lussemburgo 2 (L2)

Rilasciato nel Lussemburgo fino al 31.12.1985

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello L2	Categorie corrispondenti	Note
(A3)	AM	3
(A2)	—	3
—	A1	
—	A2	
A1	A	
—	B1	
B1 / B2	B	1
—	BE	
—	C1	
—	C1E	
C1+2	C	
CE2	CE	2
—	D1	
—	D1E	
D	D	
—	DE	
(F1/2/3)	—	3

Informazioni integrative:

1. Il titolare di una patente di categoria B1/B2, rilasciata prima del 1° luglio 1977, può condurre anche veicoli di categoria A.
2. La categoria E2 abilita alla guida di veicoli con rimorchi e semirimorchi con massa massima autorizzata superiore a 1 750 kg.
3. Categorie nazionali

Modello Lussemburgo 3 (L3)

Rilasciato nel Lussemburgo dall'1.1.1986 al 30.9.1996

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello L3	Categorie corrispondenti	Note
(A3)	AM	1
(A2)	—	1
—	A1	
—	A2	
A1	A	
—	B1	
B1/BE1	B	
—	BE	
—	C1	
—	C1E	
C	C	
CE2	CE	
—	D1	
—	D1E	
D	D	
—	DE	
(F1/2/3)	—	1

Informazioni integrative:

1. Categorie nazionali

Modello Lussemburgo 4 (L4)

Rilasciato nel Lussemburgo dall'1.10.1996

Descrizione: modello in carta rosa, conforme alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello L4	Categorie corrispondenti	Note
(A3)	AM	2
(A2)	—	2
A1	A1	
—	A2	
A	A	
—	B1	
B	B	1
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
(F1/2/3)	—	2

Informazioni integrative:

1. La categoria B abilita inoltre alla guida di veicoli della categoria B1.
2. Categorie nazionali

MODELLI RILASCIATI IN UNGHERIA**Modello Ungheria 1 (H1)***Modello rilasciato in Ungheria dall'1.1.1964 all'1.1.1984*

Descrizione: modello in carta rosa, ripiegato, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello H1	Categorie corrispondenti	Note
A	A, A1	1
B	B	
C	C, C1	
D	D, D	
E	E	
F	—	

Informazioni integrative:

1. La categoria "E" è valida solo in abbinamento con le categorie armonizzate che il titolare è abilitato a condurre. Ad esempio: le patenti di categoria "B" e di categoria "E" sono considerate come patente combinata di categoria "B+E".

Modello Ungheria 2 (H2)*Modello rilasciato in Ungheria dall'1.1.1984 al 31.12.2000*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da quattro pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello H2	Categorie corrispondenti	Note
A	A, A1	1
B	B	
C	C, C1	
D	D, D1	
E	E	
F	—	

Informazioni integrative:

1. La categoria "E" è valida solo in abbinamento con le categorie armonizzate che il titolare è già abilitato a condurre. Ad esempio: le patenti di categoria "B" e di categoria "E" sono considerate come patente combinata di categoria "B+E".

Modello Ungheria 3 (H3)*Modello rilasciato in Ungheria dall'1.1.2000 al 31.12.2004*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, di colore rosa. Questo modello è inoltre riconosciuto come documento d'identità in territorio ungherese. Si tratta di un documento sicuro di categoria "A", rilasciato a livello centrale, prodotto con incisione al laser.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello H3	Categorie corrispondenti	Note
A1	A1	1
A	A, A1	
B	B	
C1	C1	
C1E	C1E	

Categorie del modello H3	Categorie corrispondenti	Note
C	C, C1	
CE	CE, C1E	3
D1	D1	
D1E	D1E	2
D	D, D1	
DE	DE, D1E	4

Informazioni integrative:

Una patente di guida con una categoria combinata può essere rilasciata soltanto alle persone abilitate alla guida del veicolo trattore.

1. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "C1", è valida anche per le categorie "B" e "D1".
2. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "D1", è valida anche per le categoria "B".
3. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "C", è valida per tutte le categorie che il titolare è abilitato a condurre e che sono convalidate nella patente di guida.
4. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "D", è valida anche per le categorie "B" e "D1".

Modello Ungheria 4 (H4)

Rilasciato in Ungheria dal 5.8.2004

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE. Questo modello è riconosciuto come documento d'identità in territorio ungherese. Si tratta di un modello di sicurezza ad emissione centralizzata di categoria "A" con procedura a stampa laser.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello H4	Categorie corrispondenti	Note
A1	A1	
A	A, A1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	1
C	C, C1	
CE	CE, C1E	3
D1	D1	
D1E	D1E	2
D	D, D1	
DE	DE, D1E	4

Informazioni integrative:

Una patente di guida con una categoria combinata può essere rilasciata soltanto alle persone abilitate alla guida del veicolo trattore.

1. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "C1", è valida anche per le categorie "B" e "D1".
2. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "D1", è valida anche per le categoria "B".
3. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "C", è valida per tutte le categorie che il titolare è abilitato a condurre e che sono convalidate nella patente di guida.
4. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "D", è valida anche per le categorie "B" e "D1".

MODELLI RILASCIATI A MALTA**Modello Malta 1 (M1)***Rilasciato a Malta dall'1.7.1991 al 31.12.2000*

Descrizione: modello in carta rosa composto da sei pagine, di dimensioni 221 mm × 100 mm (quando aperto), rilasciato per la prima volta nel 1991.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello M1	Categorie corrispondenti
A	A, A1, B1
B	B, BE
C	C, CE, C1, C1E
D	D, DE, D1, D1E

Informazioni integrative:

La patente è stampata in maltese e inglese. La carta della patente è numerata in serie sui due lati e ricoperta con piccoli emblemi della polizia di Malta. Un emblema di dimensioni maggiori è impresso in parte sulla fotografia e in parte sulla patente. Un grande stemma con l'emblema di Malta è visibile nel grande riquadro centrale sopra il numero di serie.

Modello Malta 2 (M2)*Rilasciato a Malta dall'1.1.2001*

Descrizione: modello tipo fototessera in plastica rosa, dimensioni 85,4 mm × 54 mm (formato ID), emesso nel 2001, in conformità alla direttiva 91/439/CEE.

La patente è costituita di due parti – la fototessera in plastica e la controparte della patente. La fototessera riporta la fotografia del titolare, l'indirizzo, la firma e le abilitazioni. La controparte accompagna la patente di guida e presenta il numero di serie, i dati personali del titolare, il numero della patente, la firma digitalizzata del titolare, la categoria e la validità, i codici di informazione, la registrazione dei punti di penalizzazione, le date di validità per i titolari di patente di età superiore ai 70 anni e altre informazioni pertinenti. La parte inferiore funge da ricevuta della patente. Sul retro, la controparte presenta l'indirizzo dell'autorità che ha rilasciato la patente, la descrizione delle categorie di patente e la descrizione dei codici d'informazione nazionali e UE.

Per quanto concerne gli elementi di sicurezza, la patente è costituita da una tessera formato carta di credito estremamente flessibile e robusta e sensibile alla luce ultravioletta. Sulla parte anteriore della tessera figura al centro una croce maltese. Su quasi tutta la parte anteriore figura la dicitura "patente di guida" tradotta in tutte le lingue degli Stati membri dell'UE (senza spaziatura tra le parole) in linee ondulate. Sul retro la tessera presenta l'immagine "in trasparenza" del titolare e microlettere intorno al riquadro azzurro contenente la lettera M e le 12 stelle gialle. Sul retro della tessera sono inoltre incisi in rilievo cinque emblemi di Malta. Sempre sul retro viene ripetuto lungo linee simili il nome dell'autorità che ha rilasciato la patente, come pure le categorie, la loro validità e altri codici informativi. La controparte è costituita da un documento di colore giallastro (in precedenza era di colore rosa e azzurro) in carta filigranata. Il numero di serie figura in alto a destra sotto il logo dell'autorità. Il numero di serie è inoltre riportato sulla ricevuta.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello M2	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
A	A2
A+	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E

Categorie del modello M2	Categorie corrispondenti
D	D
DE	DE
F	—
G	—

MODELLI RILASCIATI NEI PAESI BASSI

Modello Paesi Bassi 1 (NL1)

Modello rilasciato nei Paesi Bassi dall'1.6.2002 all'1.10.2006

Descrizione: modello in carta rosa, dimensioni 106 mm × 222 mm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello NL1	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
—	A1	
A leggeri	A2	1
A	A	
—	B1	
B	B	
BE	BE	
—	C1	
—	C1E	
C	C	
CE	CE	
—	D1	
—	D1E	
D	D	
DE	DE	

Informazioni integrative:

1. I motocicli della categoria "A leggeri" (del modello 1) hanno una potenza non superiore a 25 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,16 kW/kg; tale categoria presenta una leggera differenza rispetto alla nuova categoria A2 (motocicli con una potenza non superiore a 35 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg) L'età minima per ottenere la patente di categoria "A leggeri" è fissata ora a 18 anni, conformemente alla direttiva 2006/126/CE che fissa a 18 anni l'età minima per acquisire senza aver maturato esperienza una patente di categoria A2.

L'età minima per ottenere una patente di categoria A per motocicli (del modello 1) è ora fissata a 21 anni. Un conducente con due anni di esperienza di guida di motocicli di categoria "A leggeri" è automaticamente abilitato a condurre anche motocicli di categoria A. A norma della direttiva 2006/126/CE, l'età minima per ottenere la patente di categoria A senza aver maturato esperienza è fissata a 24 anni; se il conducente ha due anni di esperienza alla guida di motocicli di categoria A2, l'età minima è invece fissata a 20 anni.

A decorrere dal 1° maggio 2004 i nuovi Stati membri dell'UE sono aggiunti sul retro del modello 2 di patente.

Modello Paesi Bassi 2 (NL2)

Modello rilasciato nei Paesi Bassi dall'1.10.2006 al 19.1.2013

Descrizione: modello tipo carta di credito in plastica di colore rosa.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello NL2	Categorie corrispondenti	Note
AM	AM	
—	A1	
A leggeri	A2	1

Categorie del modello NL2	Categorie corrispondenti	Note
A	A	
—	B1	
B	B	
BE	BE	
—	C1	
—	C1E	
C	C	
CE	CE	
—	D1	
—	D1E	
D	D	
DE	DE	

Informazioni integrative:

1. I motocicli della categoria "A leggeri" (del modello 2) hanno una potenza non superiore a 25 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,16 kW/kg; tale categoria presenta una leggera differenza rispetto alla nuova categoria A2 (motocicli con una potenza non superiore a 35 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg). L'età minima per ottenere la patente di categoria "A leggeri" è fissata ora a 18 anni, conformemente alla direttiva 2006/126/CE che fissa a 20 anni l'età minima per ottenere la patente di categoria A2.

L'età minima per ottenere una patente di categoria A per motocicli (del modello 2) è ora fissata a 21 anni. Un conducente con due anni di esperienza di guida di motocicli di categoria "A leggeri" è automaticamente abilitato a condurre anche motocicli di categoria A. A norma della direttiva 2006/126/CE, l'età minima per ottenere la patente di categoria A senza esperienza preliminare è fissata a 24 anni; se il conducente ha due anni di esperienza alla guida di motocicli di categoria A2, l'età minima è invece fissata a 20 anni.

Sul modello 2 di patente di guida è già previsto lo spazio per le nuove categorie della direttiva 2006/126/CE, che saranno applicabili dopo il 19.1.2013.

MODELLI RILASCIATI IN AUSTRIA

Modello Austria 1 (A1)

Rilasciato in Austria dal 25.3.1947 al 15.5.1952

Descrizione: modello di colore grigio, in carta semplice ma spessa; dimensioni 15 × 10,5 cm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello A1	Categorie corrispondenti
—	AM
<i>a</i>	A1
—	A2
<i>b</i>	A
—	B1
<i>c 1</i>	B
<i>c 2</i>	B
—	BE
—	C1
—	C1E
<i>d</i>	C, CE
—	D1
—	D1E
<i>d</i>	D, DE
<i>(e)</i>	—
<i>(f)</i>	—

Informazioni integrative:

A pagina 4 dei modelli rilasciati dal 1947 al settembre 1951 figura un riferimento stampato indicante che i modelli in parola sono stati rilasciati in sostituzione di una patente tedesca.

Modello Austria 2 (A2)

Rilasciato in Austria dal 16.5.1952 al 31.12.1955

Descrizione: modello di colore grigio, in carta semplice ma spessa; dimensioni 22 × 10,5 cm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello A2	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
<i>a</i>	A1	
—	A2	
<i>b</i>	A	
—	B1	
<i>c 1</i>	B	
<i>c 2</i>	B	
—	BE	
—	C1	
—	C1E	
<i>d 1</i>	C, CE	
,		
—	D1	
—	D1E	
<i>d 2</i>	D, DE	1
<i>(e)</i>	—	
<i>(f)</i>	—	

Informazioni integrative:

1. Classe d2: validità 5 anni.

Modello Austria 3 (A3)

Rilasciato in Austria dall'1.1.1956 all'1.11.1997

Descrizione: materiale cartaceo resistente di colore rosa; dimensioni 22 × 10,5 cm. La veste grafica del modello può variare. Nel periodo in cui il modello è stato rilasciato non sono tuttavia intervenuti cambiamenti significativi nella natura delle abilitazioni.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello A3	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
—	A1	
—	A2	
A	A	
—	B1	
B	B	
—	B	
—	BE	
—	C1	
—	C1E	
C	C	
—	CE	
—	D1	
—	D1E	
D	D	

Categorie del modello A3	Categorie corrispondenti	Note
—	DE	1
E	—	
F	—	
G	—	
H	—	

Informazioni integrative:

1. Le categorie BE, CE e DE non esistevano nella direttiva 91/439/CEE prima dell'introduzione del modello A4. La classe E è valida soltanto in combinazione con almeno una delle classi B, C o D; il periodo di validità di 5 anni della classe D vale inoltre per la classe E in combinazione con la classe D.

Modello Austria 4 (A4)

Rilasciato in Austria dall'1.11.1997 all'1.3.2006

Descrizione: materiale cartaceo resistente di colore rosa, plastificato alla pagina 2 (dati e fotografia del titolare della patente); dimensioni 22 × 10,5 cm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello A4	Categorie corrispondenti
—	AM
—	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B
—	B
—	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
—	D1
—	D1E
D	D
DE	DE
F	—

Modello Austria 5 (A5)

Modello rilasciato in Austria dall'1.3.2006.

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato di colore rosa; dimensioni 8,5 × 5,5 cm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello A5	Categorie corrispondenti
—	AM
A (≤ 25 KW E $\leq 0,16$ KW/Kg)	A2
A	A
—	B1
B	B
—	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E

Categorie del modello A5	Categorie corrispondenti
C	C
CE	CE
—	D1
—	D1E
D	D
DE	DE
F	—

MODELLI RILASCIATI IN POLONIA

Modello Polonia 1 (PL1)

Rilasciato in Polonia dall'1.7.1999 al 30.9.2001

Descrizione: tessera di identificazione (presentazione orizzontale); dimensioni 53,98 × 85,60 mm. Spessore: 0,76 mm; tessera in plastica di tonalità rosa con rivestimento protettivo trasparente.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello PL1	Categorie corrispondenti	Note
*	AM	1
A1	A1	
—	A2	
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
T	—	2

Informazioni integrative:

1. Il documento che conferma il diritto di guidare un ciclomotore da parte di conducenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni è la patente per ciclomotore; i conducenti di età superiore a 18 anni possono guidare i ciclomotori senza essere in possesso di patente.
2. La categoria "T" abilita alla guida di trattori agricoli con rimorchio (rimorchi) o di veicoli lenti con rimorchio (rimorchi) soltanto sul territorio polacco.

Modello Polonia 2 (PL2)

Rilasciato in Polonia dall'1.10.2001 al 30.4.2004

Descrizione: tessera di identificazione (presentazione orizzontale); dimensioni 53,98 × 85,60 mm. Spessore: 0,76 mm; tessera in plastica di tonalità rosa con rivestimento protettivo trasparente.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello PL2	Categorie corrispondenti	Note
	AM	1
A1	A1	
—	A2	
A	A	

Categorie del modello PL2	Categorie corrispondenti	Note
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
T	—	2

Informazioni integrative:

1. Il documento che conferma il diritto di guidare un ciclomotore da parte di conducenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni è la patente per ciclomotore; i conducenti di età superiore a 18 anni possono guidare i ciclomotori senza essere in possesso di patente.
2. La categoria "T" abilita alla guida di trattori agricoli con rimorchio (rimorchi) o di veicoli lenti con rimorchio (rimorchi) soltanto sul territorio polacco.

Modello Polonia 3 (PL3)

Rilasciato in Polonia dall'1.5.2004

Descrizione: tessera di identificazione (presentazione orizzontale); dimensioni 53,98 × 85,60 mm. Spessore: 0,76 mm; tessera in plastica di tonalità rosa con rivestimento protettivo trasparente.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello PL3	Categorie corrispondenti	Note
	AM	1
A1	A1	
—	A2	
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
T	—	2

Informazioni integrative:

1. Il documento che conferma il diritto di guidare un ciclomotore da parte di conducenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni è la patente per ciclomotore; i conducenti di età superiore a 18 anni possono guidare i ciclomotori senza essere in possesso di patente.
2. La categoria "T" abilita alla guida di trattori agricoli con rimorchio (rimorchi) o di veicoli lenti con rimorchio (rimorchi) soltanto sul territorio polacco.

MODELLI RILASCIATI IN PORTOGALLO**Modello Portogallo 1 (P1)**

Rilasciato in Portogallo dal 30.8.1965 all'1.9.1984

Descrizione: modello cartaceo di 6 pagine di colore rosa con caratteri neri; dimensioni 105 × 222 mm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello P1	Categorie corrispondenti
A	AM, A1, A2, A
B	B1, B, BE
C	C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
D	Trattori agricoli

Informazioni integrative:

Le poche patenti di questo tipo ancora in circolazione scadranno nel corso del 2015.

Modello Portogallo 2 (P2)

Rilasciato in Portogallo dall'1.9.1984 all'1.7.1994

Descrizione: modello cartaceo di 4 pagine di colore rosa con caratteri neri; dimensioni 106 × 148 mm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello P2	Categorie corrispondenti	Note
AI	AM	
A	A1, A2, A	1
B	B1, B	
C	C1, C	
E	E	2
D	D1, D	
	—	
F (trattori agricoli)	—	
G (conducenti professionali)	—	

Informazioni integrative:

- Esiste una patente speciale per i motocicli di cilindrata inferiore a 50 cm³ e per i ciclomotori. I titolari di patente di categoria A sono abilitati alla guida di tali motocicli e ciclomotori.
- Le patenti di categoria E sono rilasciate unicamente ai conducenti in possesso di patente di qualsiasi altra categoria.

Modello Portogallo 3 (P3)

Rilasciato in Portogallo dall'1.7.1994 al 18.10.1998

Descrizione: Modello in carta rosa con caratteri neri, composto da sei pagine. Altezza/larghezza 106 × 221 mm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello P3	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A1, A2, A	1
B	B1, B	
E	BE, C1E, CE, D1E, DE	2
C	C1, C	
D	D1, D	

Informazioni integrative:

1. Esiste una patente speciale per i motocicli di cilindrata inferiore a 50 cm³ e per i ciclomotori. I titolari di patente di categoria A sono abilitati alla guida di tali motocicli e ciclomotori.
2. Le patenti di categoria E sono rilasciate unicamente ai conducenti in possesso di patente di qualsiasi altra categoria.

Modello Portogallo 4 (P4)

Rilasciato in Portogallo dal 18.10.1998 all'1.7.1999

Descrizione: Modello in carta rosa con caratteri neri, composto da sei pagine. Altezza/larghezza 106 × 221 mm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello P4	Categorie corrispondenti	Note
A1, A	AM	
A1	A1	
A < 25 kW e 0,16 kW/kg	A2	1
A ≥ 25 kW e 0,16 kW/kg	A	1
B	B1 B	
BE	BE	
C	C1, C	
CE	C1E, CE	
D	D1,D	
DE	D1E, DE	

Informazioni integrative:

1. Esiste una patente speciale per i motocicli di cilindrata inferiore a 50 cm³ e per i ciclomotori. I titolari di patente di categoria A sono abilitati alla guida di tali motocicli e ciclomotori.

Modello Portogallo 5 (P5)

Rilasciato in Portogallo dall'1.7.1999 al 25.5.2005

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato conformemente alla direttiva 91/439/CEE e alla norma ISO 7810/7816. Modalità di verifica in conformità alla norma ISO 10 373.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello P5	Categorie corrispondenti	Note
A1, A	AM	1
A1	A1	
A < 25 kW e 0,16 kW/kg	A2	1
A ≥ 25 kW e 0,16 kW/kg	A	1
B	B1 B	
BE	BE	
C	C1 C	
CE	C1E, CE	
D	D1 D	
DE	D1E DE	

Informazioni integrative:

1. Esiste una patente speciale per i motocicli di cilindrata inferiore a 50 cm³ e per i ciclomotori. I titolari di patente di categoria A sono abilitati alla guida di tali motocicli e ciclomotori.

Dall'1.7.1999 al 31.12.1999 sono stati rilasciati sia il modello P5 sia il modello P6.

Modello Portogallo 6 (P6)

Rilasciato in Portogallo dal 25.5.2005

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato conformemente alla direttiva 91/439/CEE e alla norma ISO 7810/7816. Modalità di verifica in conformità alla norma ISO 10 373.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello P6	Categorie corrispondenti	Note
A1, A	AM	1
A1	A1	
A < 25 kW e 0,16 kW/kg	A2	1
A ≥ 25 kW e 0,16 kW/kg	A	1
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	

Informazioni integrative:

- Esiste una patente speciale per i motocicli di cilindrata inferiore a 50 cm³ e per i ciclomotori. I titolari di patente di categoria A sono abilitati alla guida di tali motocicli e ciclomotori.

MODELLI RILASCIATI IN ROMANIA**Modello Romania 1 (ROU1)**

Rilasciato in Romania dal 29.4.1966 al 28.6.1984

Descrizione: libretto con una pagina interna di carta, di colore rosa. Dimensioni di una pagina: 74 × 105 mm.

Questo modello non è più valido in Romania, in quanto fra il 1995 e il 2001 è stato introdotto l'obbligo di sostituire tutte le patenti. Il modello può essere in ogni caso sostituito con un nuovo modello rilasciato dalla Romania e deve essere riconosciuto dagli altri Stati membri fino al 19 gennaio 2033.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ROU1	Categorie corrispondenti	Note
A	A	
B	B	
C	C	
D	D	
E	E	1

Informazioni integrative:

- La categoria E costituiva una categoria a sé stante ed era valida solo in combinazione con un'altra categoria, secondo lo schema indicato di seguito: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Modello Romania 2 (ROU2)*Rilasciato in Romania dall'1.7.1984 al 9.4.1990*

Descrizione: carta spessa tipo banconota (di colore rosa) con motivo di sicurezza sovrascritto. Dimensioni: 76 × 112 mm.

Questo modello non è più valido in Romania, in quanto fra il 1995 e il 2001 è stato introdotto l'obbligo di sostituire tutte le patenti. Il modello può essere in ogni caso sostituito con un nuovo modello rilasciato dalla Romania e deve essere riconosciuto dagli altri Stati membri fino al 19 gennaio 2033.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ROU2	Categorie corrispondenti	Note
A	A	1
B	B	
C	C	
D	D	
E	E	
F	—	
G	A1	
H	—	
I	—	

Informazioni integrative:

- La categoria E costituiva una categoria a sé stante ed era valida solo in combinazione con un'altra categoria, secondo lo schema indicato di seguito: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Modello Romania 3 (ROU3)*Rilasciato in Romania dal 9.4.1990 all'1.12.1995*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine. Dimensioni di una pagina: 75 × 103 mm. Presenta due pagine separate, per gli esami medici periodici.

Questo modello non è più valido in Romania, in quanto fra il 1995 e il 2001 è stato introdotto l'obbligo di sostituire tutte le patenti. Il modello può essere in ogni caso sostituito con un nuovo modello rilasciato dalla Romania e deve essere riconosciuto dagli altri Stati membri fino al 19 gennaio 2033.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ROU3	Categorie corrispondenti	Note
A	A	1
B	B	
C	C	
D	D	
E	E	
F	—	
G	A1	
H	—	
I	—	

Informazioni integrative:

- La categoria E costituiva una categoria a sé stante ed era valida solo in combinazione con un'altra categoria, secondo lo schema indicato di seguito: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Modello Romania 4 (ROU4)*Rilasciato in Romania dall'1.12.1995 al 2008*

Descrizione: modello del tipo tesserino con pellicola protettiva, di colore rosa. Dimensioni conformi alla norma ISO 7810. Il modello del tipo tesserino plastificato è stato introdotto gradualmente a partire dall'1.12.1995. Dall'1.12.1995 al 31.10.1996 sono stati rilasciati sia il modello ROU 3 sia il modello ROU 4.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ROU4	Categorie corrispondenti
A1	A1
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
Tb	—
Tr	—
Tv	—

Informazioni integrative:

Le patenti di questo tipo sono valide fino alla data di scadenza riportata sul documento (10 anni).

Protezione multipla contro la contraffazione: carta speciale che non può essere modificata (litho multiplex, fabbricazione anticopia, elementi otticamente variabili, stampa prismatica, stampa all'argento); la fotografia è impressa per scansione; un ologramma è apposto a fianco della fotografia; protezione visibile alla luce UV (visibile/invisibile/fluorescente); microlettere (ROMANIA) sui bordi della fotografia e Microplex sul disegno del veicolo che figura sulla parte posteriore del documento.

Modello Romania 5 (ROU5)*Rilasciato in Romania dal 2008 al 19.1.2013*

Descrizione: modello di patente ROU5 conforme alla direttiva 2006/126/CE: tessera in policarbonato conforme alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1; misure anticontraffazione: ologrammi su misura; inchiostri UV visibili e invisibili; pigmenti fosforescenti e infrarossi; campi tattili; materiali senza sbiancanti ottici; sfondo con motivi di sicurezza; elementi ottici variabili; incisione al laser; sfondo di sicurezza nella zona della fotografia.

Caratteristiche supplementari: finestra trasparente, disegno di un'onda.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ROU5	Categorie corrispondenti
AM	AM
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE

Categorie del modello ROU5	Categorie corrispondenti
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
Tb	—
Tr	—
Tv	—

Informazioni integrative:

Le patenti di questo tipo sono valide fino alla data di scadenza riportata sul documento (10 anni).

Nel 2008 sono stati rilasciati sia il modello ROU 4 sia in modello ROU 5.

MODELLI RILASCIATI IN SLOVENIA**Modello Slovenia 1 (SLO1)**

Rilasciato in Slovenia dal 15.2.1992 al 2006

Descrizione: modello in carta rosa, ripiegato, composto da sei pagine.

Il modello può essere rilasciato nelle lingue seguenti: sloveno; sloveno e italiano (bilingue); sloveno e ungherese (bilingue).

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello SLO1	Categorie corrispondenti	Note
A	A	1
B	B	2
C	B, C	
D	B, C, D	
E	BE, CE	3
(F)	—	
(G)	—	
H	A1 79 (< 50 km/h)	

Informazioni integrative:

1. Le seguenti restrizioni possono essere applicate alla categoria A (registrate nella sezione "note"):

"A — LE DO 50 KM/H", o "21800 A LE DO 50 KM/H", o "A 79 (< 50 KM/H)": abilita esclusivamente a guidare motocicli della categoria A1 79 (< 50 km/h);

"A — DO 125 CCM", o "20500 A <= 125 CCM", o "A <= 125 CCM IN <= 11 KW", o "20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW", o "72. (A1)": abilita a guidare esclusivamente i motocicli della categoria A1;

"A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW / KG", o "20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW / KG"; o "A 209. (<= 25 KW ALI <= 0,16 KW / KG)": abilita a guidare i motocicli della categoria A di potenza non superiore a 25 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,16 kW/kg;

"A — DO 350 CCM" o "20700 A <= 350 CCM": abilita a guidare motocicli della categoria A a partire dall'età di 20 anni;

2. Se la seguente voce è registrata nella sezione "note":

"E LE Z VOZILI B KATEGORIJE" o "20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE" o "E 206. LE Z VOZILI B KAT.": il titolare è abilitato a guidare anche i veicoli della categoria BE.

3. I titolari di una patente di categoria E sono abilitati a guidare anche veicoli della categoria DE se hanno precedentemente ottenuto la patente della categoria D.

Modello Slovenia 2 (SLO2)

Rilasciato in Slovenia dall'1.1.2006 al 13.7.2009

Descrizione: carta di colore rosa in pellicola termoplastica.

Il modello può essere rilasciato nelle lingue seguenti: sloveno; sloveno e italiano (bilingue); sloveno e ungherese (bilingue).

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello SLO2	Categorie corrispondenti
A1	A1
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F	—
G	—
H	—

Modello Slovenia 3 (SLO3)

Rilasciato in Slovenia dal 13.7.2009

Descrizione: tessera in policarbonato conforme alle norme ISO/IEC 7810:2003; dimensioni 85,6 × 53,98 mm.

Il modello può essere rilasciato nelle lingue seguenti: sloveno; sloveno e italiano (bilingue); sloveno e ungherese (bilingue).

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello SLO3	Categorie corrispondenti
AM	AM
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE

Categorie del modello SLO3	Categorie corrispondenti
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F	—
G	—

MODELLI RILASCIATI SLOVACCHIA

Modello Repubblica slovacca 1 (SK1)

Rilasciato in Slovacchia dall'1.1.1993 al 30.4.2004

Descrizione: tessera rosa sigillata, composta da due pagine.

Dimensioni: 105 × 74 mm; carta rivestita da pellicola termoplastica.

Caratteristiche di sicurezza: una stampa fluorescente speciale UV applicata per il numero della patente e fondo arabescato. Stampa sullo sfondo di entrambe le pagine del documento.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello SK1	Categorie corrispondenti
A/50	AM
—	A1
—	A2
A	AM, A1, A2 A
—	B1
B	AM, B1, B
E (B+E)	AM, B1, B, BE
—	C1
—	C1E
C	AM, B1, B, C1, C
E (C+E)	AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
—	D1
—	D1E
D	AM, B1, B, C1, C, D1, D
E (D+E)	AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
(T)	—

Informazioni integrative:

Fino al 1° gennaio 2004, il testo "skúšobná lehota" (periodo di prova) era registrato nella tabella "Osobitné záznamy" (informazioni supplementari) sul retro del documento. Il periodo di prova di due anni iniziava alla data del rilascio. Tali documenti avevano pertanto una validità limitata di due anni registrata al punto 7. Dopo la sostituzione della patente, sulla nuova patente non figurava una data di scadenza. Tutte le categorie sono valide a vita.

Codici armonizzati:

Okuliare potrebné = 01

Ručné riadenie = Tale restrizione dipende dall'handicap fisico del titolare e può riferirsi a più di un codice UE — in particolare può riferirsi a uno o più dei seguenti codici EU: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 e 44.

Modello Repubblica slovacca 2 (SK2)*Rilasciato dall'1.5.2004*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

Caratteristiche di sicurezza:

- a) un elemento trasparente a diffrazione di forma rotonda a variabilità ottica situato sul lato anteriore fra la lamina trasparente e lo strato in policarbonato che copre parzialmente la foto digitalizzata del titolare del documento;
- b) motivi che richiamano il traffico, grafica in forma di segnali stradali e pittogrammi di veicoli situati sul lato anteriore sullo strato in policarbonato;
- c) elemento in rilievo "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" situato sulla parte superiore sinistra della fotografia del titolare e sul resto della tessera;
- d) filo di sicurezza (sul retro) con caratteri a variabile ottica e testo ripetitivo SLOVENSKO/SLOVAKIA;
- e) due colori pastello visibili su ambo i lati con doppia stampa arcobaleno che dà l'impressione finale rosa del documento;
- f) striscia di colore azzurro larga circa 15 mm applicata sul bordo, appare rossa sotto radiazione UV a onda corta e blu sotto radiazione UV a onda lunga; bandiera UE blu nell'angolo superiore sinistro, testo: "VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA" sul lato anteriore e simboli di veicoli sul retro.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello SK2	Categorie corrispondenti
AM	AM
A1	A1
A _{≤ 25 kW}	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
T	—

MODELLI RILASCIATI IN FINLANDIA**Modello Finlandia 1 (FIN1)***Rilasciato in Finlandia dall'1.7.1972 al 30.9.1990*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN1	Categorie corrispondenti
—	AM
—	A1
—	A2
A	A

Categorie del modello FIN1	Categorie corrispondenti
—	B1
B	B
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
—	D1
—	D1E
D	D
DE	DE
(KT)	A
(T)	—

Modello Finlandia 2 (FIN2)

Rilasciato in Finlandia dall'1.10.1990 al 30.6.1996

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, di colore rosa.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN2	Categorie corrispondenti
—	AM
—	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
—	D1
—	D1E
D	D
DE	DE
(T)	—

Modello Finlandia 3 (FIN3)

Rilasciato in Finlandia dall'1.7.1996 al 31.12.1997

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, di colore rosa.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN3	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B

Categorie del modello FIN3	Categorie corrispondenti
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
(T)	—

Modello Finlandia 4 (FIN4)

Rilasciato in Finlandia dall'1.1.1998

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN4	Categorie corrispondenti	Note
M	AM	1,4
A1	A1	
—	A2	
A	A	3
—	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
(M)	—	
(T)	—	2

Informazioni integrative:

1. La categoria nazionale M (per veicoli leggeri a quattro ruote, ciclomotori standard, esclusi i ciclomotori a potenza ridotta) è stata introdotta l'1.1.2000. Chi aveva già compiuto 15 anni a tale data ha mantenuto il diritto di condurre ciclomotori (esclusi quelli a quattro ruote leggeri) senza essere in possesso di patente.
2. La categoria T è stata introdotta ancora prima del primo modello (FIN1). La lettera "T" sta per trattore (esclusi i trattori stradali), macchine da lavoro motorizzate e motoslitte e i relativi traini. Il diritto a guidare veicoli della categoria T è incluso in tutte le altre categorie, esclusa la categoria M/AM. La categoria T non è registrata sulla patente di guida se sulla stessa sono presenti altre categorie. Essa può essere registrata soltanto se per acquisirla è stata superata una prova distinta. A decorrere dal 19.1.2013 sarà introdotta una nuova categoria LT per i trattori stradali. Il diritto di guidare veicoli della categoria LT è incluso nelle categorie C1 e C.
3. A decorrere dal 19.1.2013 la categoria A corrisponde alla categoria A2 se il relativo periodo di due anni non è ancora finito o, altrimenti, alla categoria A se la patente è stata rilasciata prima di tale data.
4. A decorrere dal 19.1.2013 le prove pratiche per ciclomotori (manovre) e quadricicli leggeri (guida) superate nella categoria AM sono registrate sulla patente utilizzando codici nazionali separati.

Modello Finlandia 5 (FIN5)

Rilasciato sul territorio delle isole Åland dall'1.8.1973 al 31.5.1992

Descrizione: patente in carta rosa, composta da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN5	Categorie corrispondenti
—	AM
—	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
—	D1
—	D1E
D	D
DE	DE
(KT)	A
(T)	—

Modello Finlandia 6 (FIN6)

Rilasciato sul territorio delle isole Åland dall'1.6.1992 al 31.12.1997

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, di colore rosa.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN6	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
—	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
(T)	—

Informazioni integrative:

La categoria A1 è stata introdotta l'1.7.1996.

Le categorie B1, C1, C1E, D1 e D1E sono state introdotte l'1.9.1996.

L'aspetto della patente di guida non è cambiato con l'introduzione delle categorie A1, B1, C1, C1E, D1 e D1E.

Modello Finlandia 7 (FIN7)

Rilasciato sul territorio delle isole Åland dall'1.1.1998

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN7	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
A1	A1	
—	A2	5
A	A	3
B1	B1	4, 6
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
M	AM	1,7
(T)	—	2

Informazioni integrative:

- La categoria M (per veicoli leggeri a quattro ruote, ciclomotori standard, esclusi i ciclomotori a potenza ridotta) è stata introdotta l'1.6.2004.
- La categoria "T" sta per trattore (esclusi i trattori stradali), macchine da lavoro motorizzate e motoslitte e i relativi traini.
- Le patenti della categoria A sono rilasciate per motocicli fino a 25 kilowatt e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,16 kilowatt per chilogrammo o per ogni altro tipo di motociclo. Una persona in possesso per due anni di una patente di guida della categoria A per motocicli fino a 25 kilowatt e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,16 kilowatt per chilogrammo ha il diritto di guidare qualsiasi motociclo.
- La categoria B1 non è specificata sulla pagina due della patente di guida.
- La categoria A2 sarà introdotta il 19.1.2013.
- La categoria B1 sarà soppressa il 19.1.2013.
- La categoria M sarà sostituita dalla categoria AM il 19.1.2013.

MODELLI RILASCIATI IN SVEZIA**Modello Svezia 1 (S1)**

Rilasciato in Svezia dall'1.6.1999 al 30.11.2007

Descrizione: la patente di guida è stata rilasciata in carta formato ID-1 di policarbonato.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello S1	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
A1	A1	1
—	A2	

Categorie del modello S1	Categorie corrispondenti	Note
A	A	1
—	B1	
B	B	2
BE	BE	
—	C1	
—	C1E	
C	C	
CE	CE	
—	D1	
—	D1E	
D	D	
DE	DE	

Informazioni integrative:

1. Il titolare di una patente di categoria A con limitazione ai motocicli leggeri rilasciata prima dell'1.7.1996 è abilitato a guidare veicoli a motore di cilindrata non superiore a 125 cm³, senza limitazione di potenza (kW). Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuova patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria A1, conformemente al disposto della direttiva 91/439/CEE. La sostituzione di routine ogni 10 anni non incide sulla validità della patente.
2. Il titolare di una patente di categoria B rilasciata prima dell'1.7.1996 è abilitato alla guida di autovetture a uso proprio con una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate, purché il veicolo sia stato immatricolato come autovettura ad uso proprio e non come autocarro leggero. Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuova patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B, conformemente al disposto della direttiva 91/439/CEE. I rinnovi periodici non incidono sulla validità della patente e, pertanto, l'abilitazione indicata viene mantenuta.

Modello Svezia 2 (S2)

Rilasciato in Svezia dal 27.11.2007

Descrizione: la patente di guida è stata rilasciata in carta formato ID-1 di policarbonato. La tessera, di colore rosa, presenta come caratteristica una finestra trasparente posta al centro sotto la firma.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello S2	Categorie corrispondenti	Note
AM	AM	3
A1	A1	1
—	A2	
A	A	1
—	B1	
B	B	2
BE	BE	
—	C1	
—	C1E	
C	C	
CE	CE	
—	D1	
—	D1E	
D	D	
DE	DE	

Informazioni integrative:

1. Il titolare di una patente di categoria A con limitazione ai motocicli leggeri rilasciata prima dell'1.7.1996 è abilitato a guidare veicoli a motore di cilindrata non superiore a 125 cm³, senza limitazione di potenza (kW). Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuova patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria A1, conformemente al disposto della direttiva 91/439/CEE. La sostituzione di routine ogni 10 anni non incide sulla validità della patente.

2. Il titolare di una patente di categoria B rilasciata prima dell'1.7.1996 è abilitato alla guida di autovetture a uso proprio con una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate, purché il veicolo sia stato immatricolato come autovettura ad uso proprio e non come autocarro leggero. Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuova patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B, conformemente al disposto della direttiva 91/439/CEE. I rinnovi periodici non incidono sulla validità della patente e, pertanto, l'abilitazione indicata viene mantenuta.

3. La categoria AM è stata introdotta in Svezia l'1.10.2009 come categoria nazionale.

MODELLI RILASCIATI NEL REGNO UNITO

Modello Regno Unito 1 (UK1)

Rilasciato in Gran Bretagna dal gennaio 1976 al gennaio 1986

Descrizione: modello pieghevole, lungo e di colore verde.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK1 (Gran Bretagna)	Categorie corrispondenti	Note
A	B, BE, C1, C1E 79 ($\leq 8,25$ t)	1
B	B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 ($\leq 8,25$ t)	2
C	B1 79 (≤ 425 kg)	
D	A	
(E, F, G, H, J, K, L, M, N)	—	

Informazioni integrative:

- I titolari di patenti di categoria A sono abilitati alla guida di veicoli delle categorie D1 e D1E non adibiti a locazione (uso non professionale, divieto di trasporto di persone a titolo oneroso, in via diretta o indiretta) e della categoria C1E purché il peso combinato del veicolo e del traino non superi le 8,25 tonnellate.
- Come per i titolari della patente di categoria A, ma esclusivamente per veicoli muniti di cambio di velocità automatico.

Modello Regno Unito 2 (UK2)

Rilasciato in Gran Bretagna dal gennaio 1986 al giugno 1990

Descrizione: modello pieghevole, di colore rosa. Solo una parte del modello in questione costituisce l'effettiva patente di guida, il resto rappresenta la cosiddetta "counterpart".

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK2 (Gran Bretagna)	Categorie corrispondenti	Note
A	B, BE, C1, C1E	1
B	B 78, BE 78, C1 78, C1E 78	2
C	A79 (≥ 550 kg) B1 79	3
D	A	
E	AM, A1	4
(E, F, G, H, J, K, L, M, N)	—	

Informazioni integrative:

- I titolari di patenti di categoria A sono abilitati alla guida di veicoli delle categorie D1 e D1E non adibiti a locazione (uso non professionale, divieto di trasporto di persone a titolo oneroso, in via diretta o indiretta) e della categoria C1E purché il peso combinato del veicolo e del traino non superi le 8,25 tonnellate.
- Come per i titolari della patente di categoria A, ma esclusivamente per veicoli muniti di cambio di velocità automatico.
- Limitata a veicoli di categoria A del tipo tricicli o a veicoli di categoria B1 del tipo quadricicli con massa massima autorizzata di ≥ 550 kg in entrambi i casi.
- Limitata a veicoli di categoria A1 di cilindrata ≤ 50 centimetri cubici e velocità massima di progettazione ≤ 50 chilometri all'ora.

Modello Regno Unito 3 (UK3)

Rilasciato in Gran Bretagna dal giugno 1990 al dicembre 1996

Descrizione: modello pieghevole, di colore rosa e verde. Solo una parte del modello in questione costituisce l'effettiva patente di guida, il resto rappresenta la cosiddetta "counterpart".

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK3 (Gran Bretagna)	Categorie corrispondenti	Note
A	A	
B1	A 79 (≥ 550 kg), B1	1
B	B, C1E	2
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
P	AM, A1	3
B1 (veicoli per invalidi)	—	4
F, G, H, K, L		

Informazioni integrative:

- Limitata a veicoli di categoria A del tipo tricicli o a veicoli di categoria B1 del tipo quadricicli con massa massima autorizzata di ≥ 550 kg in entrambi i casi.
- I titolari di patenti di categoria A sono abilitati alla guida di veicoli delle categorie D1 e D1E non adibiti a locazione (uso non professionale, divieto di trasporto di persone a titolo oneroso, in via diretta o indiretta) e della categoria C1E purché il peso combinato del veicolo e del traino non superi le 8,25 tonnellate.
- Limitata a veicoli di categoria A1 di cilindrata ≤ 50 centimetri cubici e velocità massima di progettazione ≤ 50 chilometri all'ora.
- Categoria nazionale, veicoli di ≤ 254 kg progettati e costruiti per i disabili.

Modello Regno Unito 4 (UK4)

Rilasciato in Gran Bretagna dal gennaio 1997 al marzo 2000

Descrizione: modello pieghevole, di colore rosa e verde. Solo una parte del modello in questione costituisce l'effettiva patente di guida, il resto rappresenta la cosiddetta "counterpart".

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK4 (Gran Bretagna)	Categorie corrispondenti	Note
A1	A1	
A	A	
B1	A 79 (≥ 550 kg), B1	1
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	

Categorie del modello UK4 (Gran Bretagna)	Categorie corrispondenti	Note
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
P	AM, A1	2
B1 (veicoli per invalidi) F, G, H, K, P		3

Informazioni integrative:

1. Limitata a veicoli di categoria A del tipo tricicli o a veicoli di categoria B1 del tipo quadricicli con massa massima autorizzata di ≥ 550 kg in entrambi i casi.
2. Limitata a veicoli di categoria A1 di cilindrata ≤ 50 centimetri cubici e velocità massima di progettazione ≤ 50 chilometri all'ora.
3. Rilasciata soltanto ai titolari di patente in possesso di tale abilitazione prima del 12 novembre 1999.

I modelli 4 e 5 sono stati rilasciati in periodi in parte coincidenti.

Modello Regno Unito 5 (UK5)

Rilasciato in Gran Bretagna tra giugno 1998 e il 19 gennaio 2013

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

La cosiddetta "counterpart", sulla quale sono registrate le infrazioni al codice della strada, viene rilasciata separatamente. L'introduzione di questo nuovo modello è avvenuta in modo graduale e per un certo periodo esso è stato rilasciato parallelamente al modello UK4.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK5 (Gran Bretagna)	Categorie corrispondenti	Note
A1	A1	
A	A	
B1	A 79 (≥ 550 kg), B1	1
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
P	AM, A1	2
B1 (veicoli per invalidi) F, G, H, K, P		3

Informazioni integrative:

1. Limitata a veicoli di categoria A del tipo tricicli o a veicoli di categoria B1 del tipo quadricicli (con massa massima autorizzata di ≥ 550 kg in entrambi i casi).
2. Limitata a veicoli di categoria A1 di cilindrata ≤ 50 centimetri cubici e velocità massima di progettazione ≤ 50 chilometri all'ora.
3. Rilasciata soltanto ai titolari di patente in possesso di tale abilitazione prima del 12 novembre 1999.

Modello Regno Unito 6 (UK6)

Rilasciato in Irlanda del Nord tra l'1.4.1999 e il 19 gennaio 2013

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

La cosiddetta "counterpart", sulla quale sono registrate le infrazioni al codice della strada, viene rilasciata separatamente.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK6 (Irlanda del Nord)	Categorie corrispondenti	Note
A1	A1	
A	A	
B1	A 79 (≥ 550 KG), B1	1
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
P	AM, A1	2
B1 (veicoli per invalidi)	—	
F, G, H, K	—	

Informazioni supplementari

- Limitata a veicoli di categoria A del tipo tricicli o a veicoli di categoria B1 del tipo quadricicli (con massa massima autorizzata di ≥ 550 kg in entrambi i casi).
- Limitata a veicoli di categoria A1 di cilindrata ≤ 50 centimetri cubici e velocità massima di progettazione ≤ 50 chilometri all'ora.

Modello Regno Unito 7 (UK7)

Rilasciato a Gibilterra dal 2.12.1990 al 15.1.1997

Descrizione: Modello in carta rosa, composto da sei pagine conforme alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 80/1263/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK7 (Gibilterra)	Categorie corrispondenti
A	A, B1 79 (≤ 400 kg) esclusivamente veicoli a tre ruote
B	B, B1 (esclusivamente veicoli a quattro ruote)
BE	BE
C	C, C1
CE	CE, C1E
C1	BE, C, C1E, CE e, per i titolari della categoria D, D1E e DE
D	D, D1
DE	DE
F, G, H, I, J, K	—

Modello Regno Unito 8 (UK8)*Rilasciato a Gibilterra dal 16.1.1997 al 24.8.2006*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine conformi alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK8 (Gibilterra)	Categorie corrispondenti
A1	A1
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F, G, H, I, J, K	—

Modello Regno Unito 9 (UK9)*Rilasciato a Gibilterra dal 15.8.2006*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine conformi alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 91/439/CEE. Come per il modello UK8 ma con copertina modificata per tenere conto dell'adesione dei nuovi Stati membri.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK9 (Gibilterra)	Categorie corrispondenti
A1	A1
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F, G, H, I, J, K	—

MODELLI RILASCIATI IN ISLANDA**Modello Islanda 1 (ÍS1)***Rilasciato in Islanda dal 12.4.1960 al 1981*

Descrizione: modello in carta verde con pellicola protettiva, composto da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ÍS1	Categorie corrispondenti	Note
A	A, B1 79 (≤ 400 kg)	1
B	B, BE, C1, C1E, D1, D1E	
C		
D	C, CE	
E	D, DE	

Informazioni integrative:

1. Il possesso di patenti di categoria C abilita esclusivamente alla guida ad uso professionale di veicoli delle categorie B e/o E e non ha nessuna rilevanza ai fini della direttiva 91/439/CEE.

Modello Islanda 2 (ÍS2)

Rilasciato in Islanda dal 1981 all'1.3.1988

Descrizione: modello in carta rosa con pellicola protettiva, composto da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ÍS2	Categorie corrispondenti	Note
A	A, B1 79 (≤ 400 kg)	1
B	B, BE, C1, C1E, D1, D1E	
C		
D	C, CE	
E	D, DE	

Informazioni integrative:

1. Il possesso di patenti di categoria C abilita esclusivamente alla guida ad uso professionale di veicoli delle categorie B e/o E e non ha nessuna rilevanza ai fini della direttiva 91/439/CEE.

Modello Islanda 3 (ÍS3)

Rilasciato in Islanda dall'1.3.1988 al 31.5.1993

Descrizione: modello in carta rosa con pellicola protettiva, composto da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ÍS3	Categorie corrispondenti	Note
A	A, B1 79 (≤ 400 kg)	1
B	B, BE, C1, C1E	
C		
D	C, CE	
E	D, DE	

Informazioni integrative:

1. Il possesso di patenti di categoria C abilita esclusivamente alla guida ad uso professionale di veicoli delle categorie B e/o E e non ha nessuna rilevanza ai fini della direttiva 91/439/CEE.

1

Modello Islanda 4 (ÍS4)*Rilasciato in Islanda dall'1.6.1993 al 14.8.1997*

Descrizione: modello in carta rosa con pellicola protettiva, composto da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ÍS4	Categorie corrispondenti	Note
A	A	1
B	B, BE	
C		
D	C, CE	
E	D, DE	

Informazioni integrative:

1. Il possesso di patenti di categoria C abilita esclusivamente alla guida ad uso professionale di veicoli delle categorie B e/o E e non ha nessuna rilevanza ai fini della direttiva 91/439/CEE.

Modello Islanda 5 (ÍS5)*Rilasciato in Islanda dal 15.8.1997*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ÍS5	Categorie corrispondenti
A	A
B	B
BE	BE
C	C
CE	CE
D	D
DE	DE

MODELLI RILASCIATI NEL LIECHTENSTEIN**Modello Liechtenstein 1 (FL1)***Rilasciato nel Liechtenstein dal 1978 al 1993*

Descrizione: modello in carta blu, dimensioni A-5.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FL1	Categorie corrispondenti
—	AM
AI	A1
—	A2
A	A
B1	B (per uso professionale)
B	B
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1

Categorie del modello FL1	Categorie corrispondenti
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F, G	—

Modello Liechtenstein 2 (FL2)

Rilasciato nel Liechtenstein dal 1993 ad aprile 2003

Descrizione: modello in carta blu, dimensioni A-5.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FL2	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
—	A2
A	A
A2 - 79 (≤ 400 kg)	B1
B	B
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F, G	—

Modello Liechtenstein 3 (FL3)

Rilasciato nel Liechtenstein da aprile 2003

Descrizione: formato carta di credito, modello UE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FL3	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
—	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F, G, M	—

MODELLI RILASCIATI IN NORVEGIA

Osservazione generale per tutti i modelli: il testo prestampato su tutte le patenti di guida norvegesi può essere sia in «bokmål» che in «nynorsk». Le due versioni linguistiche sono da considerare equivalenti. Le parole «førerkort» e «Norge» figurano nel testo redatto in «bokmål»; «førarkort» e «Noreg» in quello redatto in «nynorsk».

Modello Norvegia 1 (N1)

Rilasciato in Norvegia dal 23.4.1967 al 31.3.1979

Descrizione: copertina verde scuro, modello ripiega «Førarkort».

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello N1	Categorie corrispondenti
Klasse 1	AM, A1, B, BE
Klasse 2	AM, A1, B, BE
Klasse 3	AM, A
Klasse 4	—

Informazioni integrative:

Questo modello è valido fino al compimento del 100° anno di età da parte del titolare, a condizione che la patente avesse validità decennale e fosse in corso di validità il 2 aprile 1982. Le autorità nazionali raccomandano ai titolari di sostituirlo con il modello N4 prima di guidare all'estero o di portare con sé oltre alla patente una traduzione autenticata del documento o una patente di guida internazionale, conformemente alle disposizioni della convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968.

Modello Norvegia 2 (N2)

Rilasciato in Norvegia dall'1.4.1979 all'1.3.1989

Descrizione: modello cartaceo di colore rosa brillante, inserito in una custodia di plastica trasparente, composto da due pagine. Le patenti rilasciate dopo il luglio 1985 riportano la data di emissione della prima patente rilasciata al titolare («Første førerkort»).

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello N2	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A	
A + «Klasse A gjelder bare lett motorsykel»	AM, A1	1
B	B	2
BE	BE	3
C	C	
CE	CE	
D	D	
DE	DE	
A + «Klasse A gjelder bare beltemotorsykel»	—	
T	—	

Informazioni integrative:

1. Il timbro con il testo riguardante le limitazioni è riportato sul retro della patente.
2. L'abilitazione riportata sul retro della patente non è più valida a decorrere dal 1° gennaio 2002.
3. I titolari di una patente di guida di «klasse» 1 o 2, rilasciata prima del 1° aprile 1979, e successivamente sostituita con una patente di modello N2 nella categoria BE, sono abilitati anche alla guida dei veicoli delle categorie AM e A1.

Modello Norvegia 3 (N3)

Rilasciato in Norvegia dall'1.3.1989 al 31.12.1997

Descrizione: modello cartaceo di colore rosa brillante e grigio, inserito in una custodia di plastica trasparente, composto da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello N3	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A	
A + «Klasse A gjelder bare lett motorsykel»	AM, A1	1
A1	AM, A1	2
B	B	3
BE	BE	4
B1	B1	
C	C	
CE	CE	
C1	C1	5
C1E	C1E	5
D	D	
DE	DE	
D1	D1	6
D1E	D1E	6
D2	D1	
D2E	D1E	
A + «Klasse A gjelder bare beltemotorsykel»	—	
S	—	
T	—	

Informazioni integrative:

1. Il timbro con il testo riguardante le limitazioni è riportato sul retro della patente.
2. La categoria A1 è stata introdotta il 1° gennaio 1997.
3. L'abilitazione riportata sul retro della patente non è più valida a decorrere dal 1° gennaio 2002.
4. I titolari di una patente di guida di «klasse» 1 o 2, rilasciata prima del 1° aprile 1979, e successivamente sostituita con una patente di modello N2 e/o modello N3 nella categoria BE, sono abilitati anche alla guida dei veicoli della categoria A1.
5. Le categorie C1 e C1E sono state introdotte il 1° gennaio 1997.
6. Le categorie D1 e D1E sono state introdotte il 1° gennaio 1997 e hanno sostituito le categorie D2 e D2E introdotte nel 1989.

Modello Norvegia 4 (N4)

Rilasciato in Norvegia dall'1.1.1998

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello N4	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A2, A	
A1	AM, A1	
B	B	
BE	BE	
B1	B1	

Categorie del modello N4	Categorie corrispondenti	Note
C	C	
CE	CE	
C1	C1	
C1E	C1E	
D	D	
DE	DE	
D1	D1	
D1E	D1E	
M	AM	1
S, T	—	

Informazioni integrative:

1. La categoria nazionale M comprende tutti i ciclomotori, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE. L'abilitazione può essere limitata ai ciclomotori a due ruote e ai ciclomotori a tre/quattro ruote con massa a vuoto non superiore a 150 chilogrammi, ovvero M 145 o M146. L'abilitazione può essere altrimenti limitata esclusivamente ai ciclomotori a tre/quattro ruote, ovvero M 147.